SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 novembre 2017, n. **175**.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;

o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

Art. 2.

Deleghe al Governo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo sta-

tale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere *c)* e *f)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera *a)* e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera *f)*, in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera *a)*. Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4.

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 5.

Benefici e incentivi fiscali

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

Disposizione finale

1. All'articolo 24, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2287-*bis*)*:*

Presentato dal Ministro dei beni e attività culturali e del turismo Dario FRANCESCHINI (Governo RENZI-I) risultante dallo stralcio dell'art. 34 dell'A.S. 2287 deliberato dall'assemblea nella seduta del 6 ottobre 2016.

Assegnato alla 7ª commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 19 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), Questioni regionali.

Esaminato dalla 7 ª commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, in data 8, 9, 15, 22 novembre 2016; 11, 17, 18, 25, 31 gennaio 2017; 1, 7, 9, 15, 23, 28 febbraio 2017; 7, 8, 9, 21, 28, 29 marzo 2017; 5, 11 aprile 2017; 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31 maggio 2017; 14, 20, 21, 27, 28 giugno 2017.

Esaminato in aula in data 2 maggio 2017; 14, 19 settembre 2017 ed approvato in data 20 settembre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4652)*:*

Assegnato alla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 settembre 2017 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), III (affari esteri), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, in data 3, 4, 10, 17, 18, 26 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 6 novembre 2017 ed approvato definitivamente in data 8 novembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

«Art. 21. — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.».

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C 326, 26 ottobre 2012.

— La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2007, n. 238.

— La legge 19 febbraio 2007, n. 19, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2007, n. 53, S.O.

— La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2016, n. 141.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2016, n. 146.

«Art. 24 *(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)*. — 1.-3. (*Omissis*).

3-*bis*. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e princìpi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera *b)*, anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1996, n. 161.

— La legge 11 novembre 2003, n. 310, recante «Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2003, n. 267.

— La raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 394, 30 dicembre 2006.

— Si riportano i testi degli articoli 117 e 118 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art.17dellalegge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2013, n. 186:

«Art. 7 *(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233.

— Si riporta il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166:

«Art. 181-*bis*. — 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *g)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, S.O:

«Art. 5 *(Piano delle arti)*. — 1. Il "Piano delle arti" è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'art. 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'art. 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei "temi della creatività";

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'art. 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.».

— Per il testo dell'art. 36 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2099 del codice civile:

«Art. 2099 *(Retribuzione)*. — La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2015, n. 187:

«Art. 5 *(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O:

«Art. 12 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 2.Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti della legge 6 giugno 2016, n. 106, si veda nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158.

Note all'art. 4:

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

«199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280.

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, recante «Proroga e definizione di termini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2016, n. 304.

«3. All'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni". Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato art. 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, S.O.

«8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2014, n. 125.

«Art. 1*(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)*. — 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e 100, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.».

— Per il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1-6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2013, n. 186:

«Art. 7 *(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore)*. — 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge

22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere controllate, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Per il testo dell'art. 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— La legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2016, n. 146, si vedano le note all'art. 2.

17G00189

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 2017, n. **176**.

Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 80;

Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto, tra l'altro, una riduzione delle risorse statali stanziate per gli incentivi al trasporto ferroviario;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 1.814.749;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2004/C n. 43: «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» e, in particolare, il punto 10 riguardante gli aiuti diretti al trasporto marittimo a corto raggio;

Vista la decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44628 - Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 22 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) soggetto gestore: la Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;

c) impresa armatrice: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità e che assume l'esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

d) slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità della stiva di una nave;

e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;

f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

g) tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalità di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento, agli incidenti.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del relativo rifinanziamento ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio che verrà stipulato tra il Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella società RAM spa.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore dovrà svolgere, così come regolamentate dal predetto Accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;

c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate da RAM spa, di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Società assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso *slot agreement*, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;

b) operare nel settore di «Trasporto marittimo e costiero di merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;

e) possedere una situazione di regolarità contributiva;

f) in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *a)*, dimostrare di avere capacità di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno per l'intera durata del progetto o, in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *b)*, di aver svolto servizi marittimi impiegando una capacità di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi due anni solari al momento dell'invio della domanda;

g) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;

h) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

m) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da *b)* ad *e)* e da *g)* a *m)* costituisce causa di revoca determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 17.

5. Le imprese richiedenti il contributo si obbligano, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

Art. 6.

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.

2. I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

3. I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso.

4. È ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo non può essere rinnovato, prorogato o ripetuto.

5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a:

a) istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si intendono quelli avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tali servizi inoltre non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalità di trasporto ambientalmente sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;

b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento del servizio è valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del presente decreto e deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento:

1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea;

2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la riduzione dei tempi può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco;

3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi;

4) maggiore frequenza del servizio di linea;

5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;

6) implementazione delle tecnologie ITS;

7) potenziamento dei livelli di sicurezza (*safety* e *security*);

8) incremento della capacità di stiva offerta.

6. I progetti di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l'ineleggibilità al contributo per l'anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento della capacità di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3.

7. Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.

Art. 7.

Modalità di riconoscimento del contributo

1. Al beneficiario è riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.

2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo è individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3. Costituiscono unità di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.

4. Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

5. Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilità finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all'articolo 9.

6. Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell'incentivo a favore della propria clientela.

7. Le imprese beneficiare devono, altresì, impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

Art. 8.

Rotte marittime ammissibili al contributo

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresì indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo è quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo è pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Art. 9.

Termini e modalità del ribaltamento del contributo

1. I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto.

2. Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 è elevata all'80 per cento.

3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarità di quest'ultime presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.

4. In caso di consorzi il ribaltamento è effettuato in favore del consorzio stesso.

5. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Art. 10.

Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi

1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sarà erogato annualmente compatibilmente con la disponibilità di cassa. Per l'anno 2019 il contributo potrà essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procederà alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

3. Il diritto al contributo è comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

4. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.

6. In nessun caso il livello del contributo potrà superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalità tra strada e mare.

7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonché la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari.

8. Il Ministero verifica, altresì, che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

Art. 11.

Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria per valutare il rispetto dei requisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, via Caraci 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto marebonus».

4. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascia ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Per il rispetto del termine perentorio fanno fede la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.

5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Art. 12.

Attività istruttoria

1. I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilità sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all'esame di una apposita commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

2. Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *a)*, sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilità economica ed ambientale. È, altresì, verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalità di trasporto ambientalmente sostenibili già esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria.

4. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *b)*, per il miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i seguenti criteri:

a) l'uso di carburanti meno inquinanti;

b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni;

c) trattamenti con prodotti speciali della carena.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresì, fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto.

6. Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi è necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.

7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonché per il potenziamento dei livelli di sicurezza (*safety* e *security*) è necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico.

8. La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, è necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento.

9. Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonché per l'incremento della capacità di stiva offerta, è necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell'aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento.

10. Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *b)*. Il beneficiario deve fornire prova dell'effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attività o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.

11. Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalità gestionali, nonché a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all'entità dell'incentivo potenzialmente erogabile.

12. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale.

13. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.

Art. 13.

Rendicontazione e monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3 e 4:

a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;

c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.

1. Il contributo è quantificato a consuntivo dell'annualità di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all'allegato A.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilità di cassa.

3. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

4. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.

Art. 14.

Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento è effettuata dall'amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualità.

2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:

a) alla verifica da parte del Ministero della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;

b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 15.

Cumulo dell'incentivo

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno 2019 previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.

2. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con altri aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale o dall'Unione europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.

Art. 16.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalità definite con il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 11, comma 2 e con le modalità di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11.

3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.

Art. 17.

Recupero dei contributi

1. Nei casi di decadenza di cui all'articolo 5, comma 4, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonché al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 9.

3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Art. 18.

Entrata in vigore e clausola d'invarianza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 settembre 2017

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4587

Allegato A – Rotte marittime ammissibili al contributo

Origine	Destinazione	km sottratti alla rete stradale nazionale utili al calcolo dell'incentivo*
Ancona	**Igoumenitsa**	**353**
Ancona	**Patrasso**	**361**
Ancona	**Spalato**	**431**
Ancona	**Trieste**	**463**
Bari	**Patrasso**	**519**
Bari	**Igoumenitsa**	**444**
Bari	**Ravenna**	**638**
Bari	**Venezia**	**760**
Brindisi	**Catania**	**552**
Brindisi	**Igoumenitsa**	**469**
Brindisi	**Patrasso**	**524**
Brindisi	**Ravenna**	**750**
Catania	**Livorno**	**1152**
Catania	**Genova**	**1280**
Catania	**Napoli**	**589**
Catania	**Ravenna**	**1160**
Catania	**Salerno**	**537**
Catania	**Savona**	**1340**
Civitavecchia	**Barcellona**	**577**
Civitavecchia	**Palermo**	**994**
Civitavecchia	**Termini Imerese**	**957**
Genova	**Barcellona**	**160**
Genova	**Livorno**	**187**
Genova	**Palermo**	**1408**
Genova	**Patrasso**	**513**
Genova	**Salerno**	**753**
Genova	**Savona**	**54**
Livorno	**Barcellona**	**339**
Livorno	**Palermo**	**1260**
Livorno	**Savona**	**234**
Livorno	**Valencia**	**339**
Messina	**Salerno**	**442**
Napoli	**Palermo**	**717**
Palermo	**Salerno**	**664**
Ravenna	**Igoumenitsa**	**202**
Ravenna	**Patrasso**	**214**
Ravenna	**Venezia**	**144**
Salerno	**Valencia**	**903**
Savona	**Barcellona**	**116**
Savona	**Patrasso**	**555**
Savona	**Valencia**	**116**
Trieste	**Igoumenitsa**	**41**
Trieste	**Patrasso**	**42**
Venezia	**Igoumenitsa**	**113**
Venezia	**Patrasso**	**119**

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è pubblicato nella GUCE n. 317 del 23 dicembre 1957, S.O.

— Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n. 268/L.

— Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

«Art. 19 (*Società pubbliche*). — (*Omissis*).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.

— Si riportano gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera *a)*;

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'art. 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in Camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia economico - finanziaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2 *(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera *c)*, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera *c)* da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m)*.

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *c)* del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Si riporta l'art. 31, commi 3 e 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

«Art. 31 (*Semplificazioni in materia di DURC*). — (*Omissis*).

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

(*Omissis*).

8-*bis*. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 1, commi 647, 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016):

«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.

648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

— Si riporta il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10/L:

«Art. 80 (*Motivi di esclusione*). — 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-*bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-*ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera *c)*, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera *c)*.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».

— Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:

«Art. 15 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1-*bis*. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-*bis*, 4, comma 2, 8, comma 1-*ter*, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera *a)* del presente comma, si provvede:

a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-*bis*) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Mini-

stero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3-*bis*. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.".

— Si riporta l'art. 13, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

«Art. 13 (*Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri*). — 1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

(*Omissis*).».

— La Comunicazione C(2004) 43 della Commissione (Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 gennaio 2004, C 13/3.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per il testo del comma 647 del medesimo articolo, si veda nelle note all'art. 1:

"645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta l'art. 47-*bis*, comma 5, del citato decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50:

"Art. 47-*bis*. Disposizioni in materia di trasporto su strada

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

" 1-*bis*. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'art. 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-*ter*. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera *b)*.

1-*quater*. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga";

b) all'art. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-*bis*. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'art. 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1- quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

" *g)* prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose";

b) all'art. 10, comma 3, lettera *e)*, dopo le parole: "contenitori o casse mobili di tipo unificato" sono inserite le seguenti: "o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale";

c) all'art. 158, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

"o-*bis*) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite";

d) all'art. 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,";

e) all'art. 201, comma 1-*bis*, lettera *g)*, dopo le parole: "alle aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e scarico di merci,".

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'art. 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'art. 1, comma 648, della medesima legge.

6. Le risorse di cui all'art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'art. 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

7. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018".".

Note all'art. 4:

Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

"Art. 19. Società pubbliche

(*Omissis*).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

(*Omissis*).".

Note all'art. 5:

Si riporta l'art. 80 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

"Art. 80. Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclu-

sione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-*bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-*ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera *c)*, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera *c)*.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n. 268/L.

Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 31, commi 3 e 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione):

"Art. 46. Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4.».

17G00201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2017.

Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.»;

Visto in particolare, l'art. 3 della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, che al comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ed al comma 5, lettera *b)*, assegna al predetto Osservatorio il compito di predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, recante regolamento concernente disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, del citato decreto n. 167 del 2010, il quale prevede che il programma di azione biennale sopramenzionato, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2013, recante adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

Vista la proposta del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 10 gennaio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167, reso nella seduta del 3 agosto 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

1. È adottato il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *b)*, della legge 3 marzo 2009, n. 18, di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2203

ALLEGATO

II PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18.

Capitolo 1

INTRODUZIONE

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 l'Italia ha adottato il primo "Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" che ha aperto, di fatto, un nuovo scenario di riferimento politico e programmatico su tema. Per la prima volta, infatti, la condizione di disabilità di tanti cittadini del nostro Paese è stata rappresentata nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di "*welfare"* ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali.

Questo era, peraltro, l'impegno che l'Italia aveva assunto di fronte alla comunità internazionale con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18 del 2009) e che ha segnato il definitivo passaggio da una visione delle persone con disabilità "come malate e minorate" ad una visione della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, tesa a valorizzare le diversità umane – di genere, di orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica e così via – e a considerare la condizione di disabilità non come derivante da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi.

Questo secondo Programma d'Azione, alla cui redazione preparatoria ha provveduto, come previsto dalla normativa vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), non può quindi che ispirarsi agli stessi principi che hanno dato spessore e contenuto al Primo Programma:

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l'accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Il secondo Programma d'Azione cade nel decennale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e riprende in larga misura la struttura del precedente e vuole soprattutto sottolineare l'impegno puntuale a suggerire opportunità concrete di innovazione di cambiamento, secondo una logica pragmatica, una prospettiva progressiva che tiene fermo il valore ideale "alto" e "impegnativo" dei principi ma è consapevole che gli obiettivi più ambiziosi possono essere raggiunti solo attraverso un'azione costante di medio-lungo periodo.

Il Programma impegna senz'altro il Governo nazionale ed il Parlamento ma, allo stesso tempo, stimola l'azione coordinata e sinergica dei governi locali e, soprattutto, delle Amministrazioni Regionali.
Il richiamo forte, chiaro e ineludibile all'eguaglianza delle persone con disabilità con il resto della popolazione, affermato dalla Convenzione ONU, impone di ridurre tutte le forme di diseguaglianza aggiuntive e tra queste oltre quelle di genere, di età si pongono in tutta evidenza quelle geografiche.

Garanzia di successo per il Programma d'Azione, dunque, non può che essere il lavoro di riduzione delle diseguaglianze territoriali che tanto incidono sulle opportunità di vita delle persone con disabilità e che troppo, spesso sono state invocate come ragione per ritardare, se non evitare, innovazione e cambiamento nel sistema di riconoscimento della disabilità, nell'organizzazione dei servizi in generale, nella realizzazione di politiche pienamente rispettose dei diritti delle persone con disabilità.

Il Programma si occupa di persone con disabilità ma, proprio nella misura in cui accoglie e cerca di rispondere alla richiesta di "cittadinanza piena e integrale" dei soggetti più fragili e vulnerabili, offre suggerimenti e indicazioni per ripensare complessivamente una società più giusta, coesa e rispettosa delle tante diversità che compongono la comunità nazionale. E' nello spirito del Programma d'Azione la visione di una giustizia che si misura nella risposta a chi si trova nella condizione di maggior discriminazione. Il Programma si accompagna quindi ad un forte appello a tutte le forze vive della comunità nazionale affinché interessi di pochi e privilegi antichi non frenino processi di cambiamento e di risposta alle urgenze che emergono dal tessuto sociale del paese.

Da ultimo va sottolineato come il Programma d'Azione nasca da un serio e lungo lavoro preparatorio, che ha visto il coinvolgimento delle più importanti Istituzioni dello Stato, delle Autonomie locali, delle Organizzazioni delle Persone con Disabilità, delle principali Forze sociali, di esperti e ricercatori. Il metodo di lavoro dell'OND, altamente partecipativo e rispettoso delle disposizioni convenzionali onusiane che richiedono il coinvolgimento attivo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, può essere considerato esempio di "buona politica", nutrita di competenze, partecipazione e visione del futuro.

Il metodo di lavoro aperto e la suddivisione in gruppi tematici, cui hanno partecipato anche esperti, rappresentanti delle Istituzioni e membri delle organizzazioni della società civile legate al mondo della disabilità, in larga misura esterni all'OND, sono infatti elementi caratteristici dell'approccio partecipativo dell'organismo, ormai riconosciuto a livello internazionale.

In questo spirito, come già accaduto in occasione della preparazione del primo Programma, anche il presente documento, approvato in prima battuta dall'OND nel luglio del 2016, è stato portato alla discussione in seno alla V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità, tenutasi a Firenze il 16 e 17 settembre. In quella sede, le diverse linee di intervento del Programma sono state oggetto di discussione e approfondimento all'interno dei gruppi di lavoro, aperti, naturalmente, alla più ampia partecipazione. Le relazioni finali dei gruppi sono reperibili sul sito internet dell'OND.

Va anche ricordato che l'Italia ha partecipato, nel mese di agosto, alla sessione di dialogo costruttivo innanzi al Comitato ONU delle persone con disabilità a Ginevra. La sessione è stata l'occasione di confronto sul primo rapporto nazionale sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Italia, elaborato dall'OND, che l'Italia aveva trasmesso alle nazioni Unite nel novembre del 2012, e sulla lista delle questioni (*list of issues*) che il Comitato aveva trasmesso nel marzo del 2016, cui è stata fornita risposta nel mese di giugno, grazie al lavoro congiunto dell'OND e del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le osservazioni conclusive del Comitato per l'Italia, pubblicate sul sito dell'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU, saranno dunque delle fondamentali evidenze di cui l'implementazione del presente Programma dovrà tener conto in maniera uniforme.

Dal punto di vista operativo, infine, il Programma d'Azione può giovarsi di una imponente mole di documenti, sviluppata in tre anni di lavoro dall'OND, che approfondiscono e dettagliano le azioni programmatiche indicate. Si tratta di una buona base di partenza per tradurre operativamente le proposte delineate. Il materiale è custodito dall'OND e, pubblicato sul sito *internet* dell'organismo, è a disposizione di tutti i soggetti interessati e chiamati all'attuazione del Programma d'Azione.

Capitolo 2

QUADRO GENERALE E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Organizzazione e struttura del testo

Il presente Programma di Azione biennale, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, della Legge 3 marzo 2009, n. 18, si pone in continuità con quello approvato con il DPR 4 ottobre 2013 e, come il precedente, si organizza attorno ad alcune aree prioritarie di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Si colloca in una prospettiva coerente ed unitaria rispetto alla politica nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, in linea con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità.

Le priorità di azione sono state declinate in otto linee d'intervento: sette riprendono quelle già sviluppate nel primo Programma, cui si aggiunge una linea di lavoro specifica sul tema dello sviluppo degli strumenti di conoscenza della condizione delle persone con disabilità e dell'attuazione delle politiche a sostegno delle persone con disabilità.

Le linee di azione sono a loro volta articolate nelle voci di seguito indicate:

a) **Titolo**: raggruppa per tematiche omogenee uno o più obiettivi;

b) **Raccordo con il Primo Programma d'Azione**: rappresenta i principali cambiamenti intervenuti durante il periodo di vigenza del Programma d'Azione che hanno avuto un impatto nella specifica area di interesse;

c) **Scenario e opzioni generali di intervento**: descrive il contesto tematico di riferimento evidenziando le principali criticità su cui s'intende intervenire;

d) **Tipologia azioni**: classifica l'azione proposta - al fine di assicurare il necessario raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica, organizzativa e operativa in relazione alle tipologie previste e ai diversi livelli di attuazione normativa e amministrativa come di seguito indicati:
   - interventi di tipo legislativo, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome;
   - interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatico, di competenza delle amministrazioni centrali, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome o di loro esclusiva competenza;
   - interventi di natura amministrativa operativa, quali ad esempio i progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari;

e) **Obiettivi**: individua uno o più obiettivi specifici, determinati sulla base delle principali evidenze emerse in esito ai lavori di redazione del Report ONU, cui si riferisce la Linea di intervento di riferimento;

f) **Azioni specifiche**: descrive l'azione che si propone di intraprendere per raggiungere l'obiettivo individuato;

g) **Soggetti coinvolti:** in relazione al livello territoriale cui si riferisce ciascuna azione (nazionale, regionale, sub regionale) sono indicati i diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non istituzionali), in ragione di una loro specifica responsabilità ed in osservanza del principio di partecipazione della società civile, intesa come insieme di corpi intermedi organizzati. I soggetti indicati si distinguono in soggetti "promotori" (soggetti che per responsabilità istituzionali o per competenza o altro titolo sono chiamati a progettare e/o avviare l'azione proposta) e soggetti "collaboratori" (soggetti che collaboreranno alla progettazione e/o alla realizzazione dell'azione proposta);

h) **Destinatari finali:** sono i soggetti (persone, imprese o organismi) che usufruiscono della realizzazione delle azioni, cioè delle singole attività nelle quali si sviluppa un intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel caso delle azioni di accompagnamento e di rafforzamento dei sistemi (ad esempio gli utenti dei servizi all'impiego, gli utenti dei servizi sociosanitari, i lavoratori delle imprese interessate, ecc.);

i)

j) **Sostenibilità economica:** individua le esigenze di ricorso a finanziamenti per il sostegno delle attività previste dagli interventi.

In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Programma, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è il documento di Decisione di Finanza Pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di Legge di stabilità.

Le sfide più impegnative

Non si vuole, in questa sezione, tentare una sintesi del Programma d'Azione. Molte azioni apparentemente "minori", infatti, per la loro fattibilità e per il valore aggiunto che portano meritano uguale attenzione e attenta lettura. Tuttavia, il Programma rinnova, o propone per la prima volta, interventi largamente necessari e fortemente sentiti da tutti gli interessati: Persone con Disabilità e loro organizzazioni, tecnici ed esperti di settore, funzionari pubblici ed esponenti del mondo del lavoro e dell'impresa. È utile, perciò, riportare sinteticamente i principali spunti che sono sviluppati nel testo.

Riconoscimento/certificazione della condizione di *disabilità*

Il Programma d'Azione si apre rilanciando il tema di una **riforma ampia e strutturale dell'attuale sistema di certificazione della condizione di disabilità**, sistema

che già il precedente Programma aveva ampiamente descritto come obsoleto, complesso, generatore di possibili diseguaglianze, in ogni caso lontano dallo spirito e dalla lettera della Convenzione ONU. Il Programma d'Azione chiede una legge delega che affronti la tematica in modo globale, superi le norme sull'invalidità civile e la condizione di handicap e ponga le basi per una **sinergia tra le responsabilità di riconoscimento della disabilità, che resterebbero a livello nazionale, e l'azione valutativa specifica delle Regioni.** A queste ultime e alle loro articolazioni operative sarebbe con maggior chiarezza affidato il ruolo di accompagnare le Persone con Disabilità nello sviluppo e articolazione di un "progetto personalizzato" di intervento con la ricomposizione di tutti i sostegni necessari all'inclusione sociale e all'esercizio dei diritti.

Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società

Corollario di un nuovo approccio alla condizione di disabilità è il riorientamento dei servizi verso l'inclusione sociale e il contrasto attivo alla istituzionalizzazione e segregazione della Persona con Disabilità, anche partendo dalle sperimentazioni in materia che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sta conducendo sin dal 2013 su tutto il territorio nazionale. **La promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione** non sono più da considerare "settori" dell'intervento di welfare quanto piuttosto criteri ispiratori complessivi del sistema. Deve essere realizzato uno sforzo straordinario di innovazione e di formazione degli operatori. Il Programma d'Azione propone **nuovi criteri di qualità e accreditamento** dei servizi, l'adozione di **linee guida per promuovere i processi di vita indipendente** e la deistituzionalizzazione e una revisione dei nomenclatori di servizi e prestazioni per accogliere una nuova generazione di interventi per la promozione della partecipazione e eguaglianza delle persone con disabilità. Il Programma d'Azione riprende e sostiene con forza la proposta di **abrogazione dell'interdizione**.

Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione

Coerentemente con una visone bio-psico-sociale della disabilità il Programma d'Azione riconosce l'importanza cruciale delle tutela della salute delle Persone con Disabilità. **Il Sistema Sanitario Nazionale deve fare ancora molta strada per garantire pieno accesso alle cure, qualità degli interventi e rispetto della natura e condizione specifica delle Persone con Disabilità.** Il Programma individua tutta una serie di azioni specifiche e puntuali per arricchire e **consolidare i Livelli Essenziali di Assistenza e l'integrazione sociosanitaria**. Si sottolineano alcuni temi in particolare come il **Nomenclatore tariffario delle protesi**, la necessità di un intervento specifico e mirato in tema di **qualità della diagnosi e intervento a favore della popolazione con disabilità intellettiva e disturbo psichiatrico, l'attuazione della recente Legge sull'Autismo** e delle indicazioni delle linee guida sull'Autismo emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Processi formativi ed inclusione scolastica

La linea di intervento su scuola e formazione delinea una ricca serie di azioni che vanno tutte nel senso di **consolidare e rendere più efficace il processo di inclusione scolastica,** di cui il Paese è guida a livello internazionale, anche con un maggiore impegno di monitoraggio e controllo da parte degli organi preposti. Tra gli interventi

innovativi si distinguono i progetti per **l'ingresso precoce dei bambini con disabilità nel sistema formativo,** l'estensione su base di eguaglianza **dell'educazione domiciliare per gravi impedimenti alla frequenza**; le proposte per garantire una **uniforme erogazione del servizio di assistenza nelle scuole**. Altri punti si soffermano in vario modo sulla **formazione degli insegnanti di sostegno ma anche dell'intero personale scolastico.** Un altro tema di grande interesse fatto proprio dal Programma d'Azione è poi quello della **continuità tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti con disabilità a percorsi d'istruzione e formazione permanente.**

Lavoro e occupazione

Il nostro Paese ha una lunga e importante tradizione di interventi per l'inclusione lavorativa. Il Programma d'Azione riconosce questo patrimonio e propone una serie importante di **interventi volti a aggiornare puntualmente aspetti specifici della normativa per renderla più efficace** nell'offrire occasioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Linee di lavoro specifiche riguardano la **qualità dei servizi di collocamento mirato su tutto il territorio nazionale.** Alle grandi imprese si propongono iniziative quali l'istituzione dell'**Osservatorio aziendale e il *"disability manager"*** con l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro.

Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità

L'accessibilità è un tema ubiquitario e trasversale a tutto il Programma d'Azione, principio chiave per sostenere processi inclusivi e la piena partecipazione delle Persone con Disabilità. La linea progettuale specifica indica la necessità di procedere ad una importante **revisione delle normativa italiana in tema di accessibilità dell'ambiente fisico, urbano ed architettonico,** che, sebbene a suo tempo innovativa e all'avanguardia, necessita oggi di essere aggiornata per consentire una piena **adozione e diffusione dei principi della progettazione universale**. Viene raccomandato con indicazioni operative il processo di **adozione della normativa europea in tema di accessibilità dei trasporti**. Indicazioni specifiche riguardano poi **l'accessibilità dell'informazione** a partire da quella delle Pubbliche Amministrazioni e si promuove la diffusione delle **specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro**. Di grande rilievo le proposte per **rendere accessibili i luoghi turistici e di interesse culturale.**

Cooperazione internazionale

L'Italia ha sviluppato un quadro di esperienze, conoscenze scientifiche, tecniche e professionali in tema di disabilità che ha trovato e può trovare sempre più in futuro una importante diffusione nei progetti di cooperazione internazionale. Il Programma d'Azione **sostiene l'azione di formazione, diffusione e confronto** su temi cruciali quali la **gestione delle emergenze, progettazione inclusiva, e la sensibilizzazione e informazione rivolta alla società civile e alle sue forme organizzate.** Il Programma d'Azione suggerisce poi il valore strategico di **dare visibilità e omogeneità e consolidare la posizione italiana in tema di disabilità sul piano internazionale** e propone specifici interventi per raggiungere questo obiettivo.

Sviluppo del sistema statistico e di reporting sull'attuazione delle politiche

I futuri sviluppi delle politiche e degli interventi devono basarsi su una sempre migliore **conoscenza della condizione delle persone con disabilità**. Questo Programma d'Azione è

accompagnato da una prima versione di un **sistema di indicatori per il monitoraggio basati su un utilizzo sistematico dei dati del sistema statistico nazionale.** Il Programma d'Azione propone una consolidamento delle indagini correnti ma anche lo sviluppo di **nuove statistiche in particolare in un settore cruciale come quello della salute mentale e della disabilità intellettiva.** Viene sottolineata l'urgenza di procedere speditamente **nell'utilizzo a fini statistici delle basi dati amministrative (prime fra tutte quelle dell'INPS),** questione non più rimandabile. Il Programma poi si sofferma sulle proposte per **rendere più efficace il ritorno informativo sull'attuazione delle politiche e sugli esiti degli interventi di istituzioni centrali, regionali e locali che è ancora gravemente carente.**

Capitolo 3

LINEA DI INTERVENTO 1

Riconoscimento della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso a servizi e benefici e progettazione personalizzata

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE

La Linea 1 del Programma d'Azione approvato con il DPR 4 ottobre 2013 prevedeva che in Italia fosse radicalmente rivisto il sistema di accertamento dei cosiddetti stati invalidanti e dell'handicap per transitare ad un riconoscimento della condizione di disabilità aderente al concetto indicato dalla Convenzione ONU, ovvero l'interazione tra le persone con menomazioni e le barriere comportamentali ed ambientali che impediscono appunto la piena ed effettiva partecipazione alla società, su base di uguaglianza con gli altri. Solo superando le attuali modalità ancora fondate su una visione riduzionistica e sanitaria, l'obiettivo di approntare coerenti sostegni diviene praticabile e sostenibile e consente di perseguire l'inclusione sociale in condizioni di pari opportunità.

Rilevata, pertanto, la necessità, non più differibile, del recepimento normativo in Italia del "concetto" di disabilità e di persona con disabilità, nonché di tale nuovo approccio, si stabiliva, nel citato programma, di porre anche le basi per un ripensamento dell'intero sistema di welfare, che da assistenzialistico e orientato alla mera erogazione di prestazioni si orienta alla promozione della persona con percorsi personalizzati congruenti con i vari contesti e le diverse fasi di vita, passando così dall' "accertare" una situazione personale al "riconoscere" la condizione di disabilità e cioè l'interazione fra la condizioni personali e il interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Il presente Programma d'Azione conferma e rilancia la necessità di un'azione incisiva e ampia di riforma del sistema di riconoscimento e al tempo stesso ne approfondisce i contenuti e indica un percorso attuativo che possa efficacemente consentire di raggiungere l'obiettivo.

Sono parte integrante di questa azione di riforma:

- la previsione della riforma del sistema di inclusione scolastica per gli alunni e studenti con disabilità, che impegna il Governo alla revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione degli stessi, che deve essere volta ad individuare le loro potenzialità, da sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutte le figure che, a vario titolo, li seguono e con essi interagiscono (art. 1 comma 181 lett. *c)* n. 5 della Legge 13 luglio 2015, n. 107);

- la modifica del sistema di valutazione della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della Legge n. 68/99, che dovrà uniformarsi al modello bio-psico-sociale, nonché a quello del riconoscimento della condizione di disabilità nella nuova accezione basata sui diritti umani (art. 1 comma 1 lett. *c)* D.lgs. 14 settembre 2015, n.151).

In questa prospettiva appaiono scarsamente efficaci interventi di mera manutenzione o semplificazione dei procedimenti in essere che peraltro già appaiono scarsamente efficienti visti i considerevoli costi di gestione, i tempi di accertamento, la mole di contenzioso che attorno all'accertamento degli stati invalidanti si replica ogni anno. A ben vedere la stessa ipotesi di riforma può impattare in termini di contenimento della spesa di un sistema ormai insostenibile.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Ad integrazione di quanto premesso vanno sinteticamente indicate ulteriori criticità dell'attuale scenario:

a) la sovrapposizione di due sistemi di accertamento "handicap" e "invalidità civile, sordità e cecità civili" senza che nessuno dei due produca a concreta individuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità, oltre a certificazioni per il riconoscimento di alunno in stato di handicap e di lavoratore con disabilità che non generano un conseguente percorso di accompagnamento nell'inclusione di tali contesti;

b) le modalità "tabellari" di valutazione delle minorazioni civili, che trovano il loro fondamento sulla inabilità lavorativa generica e su valutazioni in forma percentuale, in quanto poco spendibili in termini di progettazione personalizzata rispetto alla fornitura di sostegni e supporti per la piena ed effettiva partecipazione sociale delle persone con disabilità;

c) l'adozione da parte delle Regioni, in mancanza di una chiara normativa nazionale di riferimento, di criteri differenziati che spesso includono ulteriore valutazione multidisciplinare e multidimensionale per l'accesso a prestazioni di carattere regionale e locale, incluse le misure per contrastare la non autosufficienza e per la vita indipendente;

d) la mancata separazione e specializzazione dei percorsi di valutazione e accertamento per i minori ed adulti con disabilità e gli anziani;

e) il ritorno informativo sull'attività complessiva e gli esiti degli accertamenti insufficienti e inadeguati, unitamente ad una scarsa interoperabilità dei dati derivanti dagli accertamenti;

f) uno scarso controllo di qualità dell'attività valutativa, peraltro svolta da commissioni ridondanti per composizione nella quali le responsabilità dei singoli finiscono per essere diluite;

g) l'assenza di riferimenti univoci per la definizione dei criteri di accesso al sistema di accesso di servizi e benefici, ai criteri per l'accertamento multidimensionale e alla relazione tra valutazione multidimensionale e progetto personalizzato;

h) la mancata introduzione, diffusa ed omogenea, della Classificazione internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilità (ICF) e della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – 10^ revisione (ICD10), già espressamente indicati nel precedente programma di azione, quali standard di codifica delle condizioni di salute e del funzionamento in Italia anche se non di valutazione o misura.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità

Tipologia generale di azione

Intervento legislativo di tipo parlamentare, che partendo dall'adozione delle definizioni e del riconoscimento giuridico di "disabilità" e "persona con disabilità", individui una delega per il Governo affinché, con uno o più decreti legislativi, si abroghino gli attuali sistemi di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap (unitamente alla condizione di disabilità ai fini lavorativi e di inclusione scolastica) e si adotti un nuovo sistema di riconoscimento volto all'individuazione dei sostegni utili alla persona con disabilità per l'effettiva partecipazione nella società, con adozione della conseguente e congruente criteriologia.

Obiettivo

Revisione organica del sistema di valutazione, riconoscimento e valutazione della condizione di disabilità e verifica del sistema di accesso alle prestazioni sociosanitarie, in linea con i principi dell'inclusione sociale e degli altri principi contenuti nella Convenzione ONU.

Azioni specifiche

La delega legislativa individua l'esatto percorso, gli strumenti e le risorse professionali ed organizzative adeguate per riconoscere la condizione di disabilità utili a predisporre gli opportuni sostegni e supporti, in termini di quantità, qualità ed intensità, per assicurare la concreta partecipazione, su base di pari opportunità con gli altri, della persona con disabilità.
Per questo si ritiene, indispensabile prevedere:

- una prima fase di valutazione cosiddetta "di base" - che garantisca anche elementi per la più complessa e successiva valutazione multidimensionale della disabilità, volta a definire le strutture e le funzioni corporee , cui far accedere tutti i cittadini che nell'attuale sistema richiedono i diversi accertamenti (minorazioni civili, stato di handicap, disabilità ai sensi della Legge n. 68/99), talvolta solo per aver accesso a singole e specifiche prestazioni sanitarie o ausili ovvero ancora per avere solo prestazioni assistenziali e non certo interventi di promozione per la partecipazione alla vita sociale della persona;

- una seconda fase di cosiddetta "valutazione multidimensionale" che mira al riconoscimento della condizione di disabilità utile a delineare e coordinare i necessari interventi a favore della persona e sul contesto, all'interno di uno specifico progetto personale elaborato con il diretto coinvolgimento della stessa o di chi la rappresenta. Il progetto indicherà gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e alla partecipazione nei diversi ambiti della vita e nel contesto di riferimento della persona e nei vari contesti di vita (inclusi quelli lavorativi e scolastici).

In tale maniera l'integrale revisione dell'attuale sistema di accertamento, garantirà al cittadino il riconoscimento della condizione di disabilità attraverso una valutazione congruente, trasparente ed agevole che consenta la piena esigibilità dei diritti civili ed umani e l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti previsti e di ogni altra relativa agevolazione, nel rispetto e in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

I principi direttivi da considerare nella delega per il Governo sono:

a) razionalizzare i processi valutativi attualmente vigenti in un unico procedimento e rivedere conseguentemente i requisiti di accesso ai trattamenti assistenziali, ai benefici fiscali, alle agevolazioni lavorative e ai servizi per l'inclusione lavorativa e scolastica;

b) disgiungere la valutazione di "base" dalla valutazione multidimensionale volta alla predisposizione dei progetti individuali, che si presta più facilmente all'introduzione e all'applicazione di un modello bio-psico-sociale;

c) prevedere misure di raccordo tra i due procedimenti di valutazione che tengano conto del modello bio-psico-sociale;

d) riconoscere i due procedimenti di valutazione, la progettazione personale e la sua attuazione, quali livelli essenziali delle prestazioni;

d) garantire lo scambio informativo e la piena interoperabilità delle informazioni raccolte, della documentazione acquisita e l'accesso alle valutazioni di base;

e) strutturare un sistema adeguato di monitoraggio dei percorsi valutativi, della loro efficienza ed efficacia, anche ai fini deflattivi del contenzioso, favorendo l'interoperabilità con i dati del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) prevedere nel nuovo sistema di valutazione rimedi di tutela non giurisdizionale ai fini di contenere il contenzioso in giudizio;

g) separare i percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

h) individuare la strumentazione valutativa, al fine di graduare le limitazioni delle attività della vita quotidiana come indicatore di necessità assistenziali specifiche;

i) fornire gli elementi di valutazione per la definizione del concetto di non autosufficienza anche in previsione di compiute politiche di *"long term care"*;

j) individuare criteri certi e trasparenti per consentire la definizione di soglie differenziate per l'accesso a benefici, prestazioni, servizi e trasferimenti di varia natura e in particolare indicare le condizioni di dipendenza vitale o di particolare estrema intensità dei sostegni necessari per la vita quotidiana;

k) verificare, attraverso procedure interne di congruenza e controllo, la coerenza del quadro di limitazioni nelle attività con la documentazione clinica e sanitaria acquisita o da acquisire;

l) esplicitare gli elementi utili al collocamento mirato e alla promozione dell'occupabilità e quelli richiesti ai fini del sostegno all'inclusione scolastica;

m) indicare in modo esplicito l'esclusione dalla rivedibilità nel tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni sancite dalle norme in vigore.

Soggetti promotori
Parlamento, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute.

Soggetti collaboratori
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Conferenza Unificata, INPS, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri di Ricerca, ISTAT.

Soggetti destinatari
Le persone con disabilità, INPS e Regioni.

Sostenibilità economica
Non richiede risorse economiche aggiuntive; è verosimile che, a regime, il nuovo sistema di riconoscimento produca risparmi di gestione.

AZIONE 2
Approntamento di strumentazione tecnica del sistema riconoscimento

Tipologia generale di azione

Azione di tipo programmatico e tecnico finalizzata a redigere documenti di indirizzo e atti di coordinamento delle Amministrazioni Centrali, dell'INPS, d'intesa con Regioni e Province autonome per organizzare l'attività di riconoscimento, il sistema informativo di riferimento, i sistemi per l'interoperabilità, l'accesso ai dati e la messa a punto, revisione e manutenzione degli strumenti di valutazione sia di base che multidimensionali.

Obiettivo

Garantire all'intero sistema di riconoscimento (valutazione di base e valutazione multidimensionale) una strumentazione tecnica adeguata sul piano scientifico ed operativo così da garantire, omogeneità, supervisione e monitoraggio, controllo di qualità e accesso ai dati per finalità di supervisione, monitoraggio, statistiche e di ricerca.

Azioni specifiche

a) costituzione di un gruppo tecnico interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministro per la semplificazione) con la partecipazione di INPS, delle Regioni e delle organizzazioni delle persone con disabilità per:

- sviluppare una proposta operativa di strumentazione di supporto al nuovo sistema di valutazione, sia di base che multidimensionale;
- sviluppare una proposta di valutazione multidimensionale che si ispiri ai criteri della valutazione bio-psico-sociale e agli sviluppi del pensiero scientifico più recente;
- fornire indicazioni per la progettazione personale e la valutazione degli esiti in una logica di confronto e pieno coinvolgimento delle persona con disabilità;
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità per la compiuta attuazione ed esigibilità del progetto personale;
- fornire indicazioni operative per il raccordo e lo scambio informativo tra amministrazioni centrali e regionali in tema di sistema informativo e accesso ai dati per le diverse finalità del sistema;

b) avvio di sperimentazioni attuative sia con INPS che con le Amministrazioni Regionali così da testare empiricamente le soluzioni proposte e sviluppare adeguate simulazioni dell'impatto del nuovo sistema di valutazione. La priorità d'azione andrà assicurata in prima battuta alla valutazione di base così da consentire in tempi contenuti la sua completa attuazione sul territorio nazionale;

c) definizione di un piano nazionale, comprese le sue articolazioni regionali, di accompagnamento e formazione all'uso degli strumenti di valutazione e progettazione personalizzata;

d) definizione di concerto con INPS e delle regioni di un sistema di controllo di qualità dell'intero sistema di riconoscimento e definizione delle responsabilità e modalità di attuazione;

e) definizione, con in supporto di INPS di strumenti e modalità operative che consentano l'interoperabilità dei sistemi e dei dati sia relativi alla valutazione di base che alla valutazione multidimensionale.

Soggetti promotori
Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Soggetti collaboratori
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministro per la semplificazione, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri di ricerca, INPS, ISTAT.

Soggetti destinatari
INPS, Regioni, Aziende Sanitarie Locali (ASL), Enti locali

Sostenibilità economica
Richiede un budget specifico per ricerca e sperimentazione degli strumenti di valutazione, la formazione del personale coinvolto nella valutazione di base e multidimensionale.

Capitolo 4

LINEA DI INTERVENTO 2

Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE

L'analisi dello stato di applicazione degli interventi previsti dalla Linea 3 del Programma biennale di azione approvato con il DPR 4 ottobre 2013, porta a rilevare che l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in materia di vita indipendente ed inclusione nella società, non trovi ancora completa attuazione. Per completezza vanno, tuttavia, segnalati alcuni atti ed iniziative che afferiscono ai temi trattati nel primo Programma biennale di azione.

Sin dal 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, sulla base di quanto espresso nel Programma, una sperimentazione in materia di vita indipendente, d'intesa con le Regioni e da svolgersi negli ambiti territoriali, mirante a costruire un modello di intervento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il processo ha visto il coinvolgimento attivo delle regioni e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, attraverso i lavori di un tavolo nazionale che ha fornito spunti e osservazioni per i bandi annuali che, dal 2013 al 2016, hanno visto un impegno finanziario di circa 38 milioni di euro, con l'obiettivo di giungere a linee guida condivise finalizzate alla realizzazione di interventi in materia di vita indipendente in coerenza col dettato convenzionale. Va ricordato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 406, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *(Legge di stabilità 2016)* prevede uno stanziamento, limitato al 2016, di 5 milioni di euro. Il Legislatore destina tale stanziamento "al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162". Tali fondi sono confluiti nel bacino a disposizione della sperimentazione.

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) prevede, fra gli altri, interventi di supporto alla domiciliarità e a favore della deistituzionalizzazione, limitando tuttavia i beneficiari della norma alle *"persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale."*

È stata approvata dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) la Norma UNI 11010:2016 relativa ai *"Servizi socio sanitari e sociali - servizi per l'abitare e servizi per l'inclusione sociale delle persone con disabilità (PcD) - Requisiti del servizio"*. La Norma assume fra i principi ispiratori la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalmente istituito il Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto

dell'amministratore di sostegno che ha iniziato i suoi lavori. Contestualmente all'interno dell'OND, uno specifico Gruppo di lavoro ha sviluppato lo *"Schema di linee comuni per l'applicazione dell'articolo 19 (Vita indipendente e inclusione nella società) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità"* che ha formalmente trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico dell'OND stesso operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Le azioni previste di seguito sono in larga misura dettate dalla rinnovata volontà di applicare concretamente l'articolo 19 della Convenzione ONU, puntando sulla preliminare e propedeutica condivisione di criteri, indicatori, requisiti organizzativi, e sulla loro successiva formale adozione da parte di Regioni ed Enti locali, ma anche di ogni altra istituzione od organizzazione coinvolta.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Contrasto all'isolamento, alla segregazione e per la deistituzionalizzazione

Le condizioni e il rischio di isolamento, confinamento e segregazione delle persone con disabilità rappresentano questioni centrali nel dibattito degli ultimi anni, emergenti sia dalle storie di vita che da alcuni approfondimenti di ricerca. Le pur diverse connotazioni dell'isolamento e del confinamento rispetto alla vera e propria segregazione impongono interventi sinergici di potenziamento e qualificazione della rete dei servizi, basati su politiche inclusive a favore delle persone e delle loro famiglie.
L'istituzionalizzazione, ossia l'imposizione – esplicita o implicita – a trascorre la propria quotidianità (anche in parte) in luoghi nei quali non è consentito l'esercizio della scelta di dove, come o con chi vivere, appare una delle forme di segregazione da contrastare con maggiore urgenza e impegno, pensando sia alle persone che oggi vivono in istituzioni totali, sia a quelle che vi sono a rischio.

Tipologia di azione

Intervento normativo e amministrativo.

Obiettivo

Accelerare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità.

Azioni specifiche

a) assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali norme coerenti con la Convenzione ONU, vietando l'accreditamento istituzionale e, conseguentemente, qualsivoglia finanziamento diretto o indiretto a strutture potenzialmente segreganti;
b) sulla base di indicatori condivisi, da individuare con ampia partecipazione, procedere a una rilevazione sistematica e completa delle strutture segreganti, fissando un termine ultimo per congrue e adeguate dimissioni, sulla base di progetti personali, delle persone segregate;

c) individuare, con ampia e qualificata partecipazione, indicatori che consentano di riconoscere le situazioni di isolamento e segregazione (anche in ambito domiciliare), presenti o potenziali; diffondere tali strumenti ai servizi sociali; applicare gli indicatori per effettuare rilevazioni e indagini ad hoc e avviare politiche e interventi specifici.

Soggetti Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni.

Soggetti collaboratori
OND; ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute.

Destinatari finali
Persone con disabilità e loro famiglie; Regioni ed Enti locali; Operatori sociali.

Sostenibilità economica
Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione della conflittualità.

AZIONE 2
Servizi e strutture per la collettività a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e adattate al loro funzionamento

L'articolo 19 della Convenzione ONU sancisce *"il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società".* Inoltre gli Stati devono garantire che *"le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione."*
Devono pertanto essere condivisi e adottati principi che orientino l'elaborazione delle politiche e raccomandazioni che condizionino la gestione dei servizi e delle prestazioni, in modo che essi garantiscano il perseguimento della vita indipendente.
È noto come la dizione sub lettera c) dell'articolo 19 (*"i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni."*) sia oggetto di motivati rilievi circa la formula adottata in sede di traduzione. I termini originali *"community services"* sono stati tradotti con *"servizi e strutture sociali",* anziché con un più congruente e corretto *"servizi per la collettività"*. E in effetti tale indicazione permea l'intera Convenzione. Si sottolinea che tali principi devono considerare con attenzione e in modo trasversale sia il maggiore rischio di esclusione derivante da disabilità plurima che la prospettiva di genere. Quest'ultima va adottata sia nella predisposizione delle politiche che in tutti i servizi per la collettività.

In tal senso appare opportuno, nel fissare le raccomandazioni in parola, riferirsi a strumenti tassonomici già condivisi e che sono patrimonio comune dei sistemi dei servizi in ambito regionale e locale, anche se tali strumenti, nella loro evoluzione, dovranno assumere a riferimento, in modo esplicito e cogente, il più attuale linguaggio e i principi della Convenzione ONU. Ci si riferisce in particolare ai concetti di

“*empowerment”*, ossia il pieno coinvolgimento delle persone nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa; e di “*mainstreaming”* nella programmazione e nell’erogazione dei servizi. Ciò vale anche per i servizi, interventi, trasferimenti che non riguardano direttamente la disabilità, ma che devono garantire attenzione e flessibilità tali da essere fruibili e accessibili anche a tutte persone con disabilità.

Tipologia di azione

Intervento tecnico e amministrativo.

Obiettivo

Garantire l’adeguamento semantico e quindi operativo del nomenclatore degli interventi e servizi sociali e di altri servizi per la collettività.

Azioni specifiche

a) revisione del “Nomenclatore degli interventi e servizi sociali” (2013) redatto dal CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) adottando le raccomandazioni già formulate dall’OND congruenti con la Convezione ONU e facendo opera di adeguamento lessicale;
b) estensione di tali raccomandazioni anche ai servizi per l’impiego o per l’inclusione scolastica;
c) adozione formale e sostanziale di tali raccomandazioni, anche in forma di obiettivi di servizio, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA.

Soggetti Promotori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni.

Soggetti collaboratori

OND; CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici); ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute; Dipartimento Funzione Pubblica

Destinatari finali

Regioni ed Enti locali; Operatori sociali; Gestori di servizi per la collettività.

Sostenibilità economica

Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione della conflittualità.

AZIONE 3

Promozione dell’abitare in autonomia e della domiciliarità

È necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine. E affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

Per *"sostegni per l'abitare"* si intendono le misure, gli interventi, le modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione.

Per *"servizi per l'abitare"* si intendono le modalità organizzative che garantiscono soluzioni abitative e di supporto alla persona alternativi alla permanenza presso il domicilio originale o familiare.

In particolare favorire l'*abitare in autonomia* comporta l'insieme delle attività destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone con disabilità nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunità offerte dal territorio, l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalità organizzative e di gestione degli interventi.

Tipologia di azione

Intervento tecnico e normativo.

Obiettivo

Promozione e diffusione di modelli organizzativi e gestionali per l'abitare in autonomia e della domiciliarità e adottare in modo omogeneo norme relative ai servizi per l'abitare.

Azioni specifiche

a) revisione del *"Nomenclatore degli interventi e servizi sociali" (2013)* redatto dal CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) in particolare per la parte relativa alle "strutture" in conformità a standard coerenti con la convenzione ONU, come ad esempio la norma UNI 11010:2016;

b) determinazione, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA, di obiettivi di servizio per i *"sostegni all'abitare"*, incardinati in progetti personali, che prevedano di:

- garantire il protagonismo della persona con disabilità o di chi la rappresenta;
- garantire una valutazione multidimensionale e ad ampio spettro delle condizioni personali e di contesto;
- garantire un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio;
- garantire un sostegno alla progressiva acquisizione di autonomia personale; una contemporanea incentivazione delle attività, delle relazioni, degli impegni extradomiciliari;
- sviluppare capacità di espressione/comunicazione, autorappresentazione;
- costruire un'identità solida attraverso l'alleanza con la famiglia;
- sostenere e sviluppare una *compliance* con tutti gli attori coinvolti;
- sostenere, rafforzare e sviluppare i processi di pensiero;
- fornire un supporto alla famiglia di tipo psicologico, pedagogico attraverso incontri frequenti e la formazione anche condivisa;
- sviluppare relazioni con le collettività di riferimento.

Soggetti Promotori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni.

Soggetti collaboratori
OND; CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici); ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute

Destinatari finali
Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari.

Sostenibilità economica
Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle spese per ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione.

AZIONE 4
Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita

L'approccio "*Independent Living*" (per vivere in modo indipendente) mutuato da consolidate esperienze straniere, pur non essendo purtroppo sufficientemente consolidato nelle prassi delle politiche sociali nazionali e regionali, conta su una strutturazione teorica e di modello organizzativo sufficientemente solida e strutturata.
Esso si riferisce e si ispira a un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta si assume le conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione delle persone con disabilità nella società, innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali nell'ottica del "*mainstreaming*".

L'approccio attualmente necessita di un consolidamento sia in termini di risorse che di modellizzazione uniforme sul territorio nazionale con la condivisione e applicazione di linee guida.

Tipologia di azione
Intervento di tipo normativo e amministrativo.

Obiettivo
Favorire la diffusione e l'adozione di procedimenti omogenei ed efficaci relativi a modelli di assistenza personale autogestita.

Azioni specifiche
Definizione di linee guida condivise e sostenibili che garantiscano:
- il pieno coinvolgimento personale della persona con disabilità o di chi la rappresenta;
- l'individuazione di congrue risorse necessarie;
- l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi del progetto;
- l'individuazione di un referente certo presso l'ente;
- nell'ambito delle risorse disponibili il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell'assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza;

- la possibilità di destinare, in modo concordato, il trasferimento monetario a spese propedeutiche all'inclusione sociale quindi non strettamente connesse alla diretta assistenza personale;
- la scelta del proprio assistente personale senza condizionamenti o imposizioni esterne nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro;
- la possibilità di avvalersi di consulenza alla pari offerta da agenzie o centri per la vita indipendente;
- l'opportunità di revisione nel tempo del progetto adeguandolo a nuove o diverse esigenze;
- di evitare la richiesta e l'acquisizione di documentazione ridondante rispetto alle finalità della procedura;
- la definizione *ex ante* e chiara della documentazione da presentare e dei tempi entro cui presentarla;
- la semplificazione dei procedimenti di presentazione della documentazione a supporto della rendicontazione;
- di applicare una rendicontazione delle spese flessibile in relazione al progetto anche in ragione di particolari emergenze; di procedere per avvisi bonari prima di applicare riduzioni o sospensioni;
- il rafforzamento della reciproca collaborazione con centri e agenzie per la vita indipendente soprattutto in funzione della circolazione delle informazioni corrette;
- la previsione della portabilità del finanziamento interregionale e nazionale (esigibilità dei diritti di cittadinanza) e internazionale in caso di trasferimento.

Soggetti Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni.

Soggetti collaboratori
OND; organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI

Destinatari finali
Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari.

Sostenibilità economica
Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle spese per ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione.

AZIONE 5
Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro applicazione

Il confronto e le analisi condotte in seno all'OND hanno evidenziato, fra l'altro, la necessità di una più ampia condivisione di criteri e indicazioni operative per migliorare e qualificare la progettazione mirata alla piena inclusione delle persone con disabilità, nel solco dei principi fondanti della Convenzione ONU (*"mainstreaming"* ed *"empowerment"* in particolare). Si rileva da un lato una certa disomogeneità, che sconfina talora in disorientamento o elusione, nell'applicazione di strumenti di progettazione personale, nella loro congruente applicazione, nel loro necessario

monitoraggio. Ciò lascia supporre la stretta necessità di predisporre - in modo condiviso - linee guida (da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato Regioni e le associazioni delle persone con disabilità) che possano essere utili alle Regioni e agli Enti locali nella elaborazione delle proprie politiche e, ancor più, nella organizzazione dei servizi sui territori.

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione personale.

Azioni specifiche

a) redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personale (superando il concetto di progetto individualizzato previsto dall'articolo 14 della Legge 328/2000) inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia;

b) elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che a una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualità della vita, sia oggettivi che soggettivi;

c) elaborazione e promozione di modelli allocativi di "*budget* personalizzati" (*budget* di cura, *budget* di salute o comunque denominati) che consentano la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personale alla cui elaborazione partecipino principalmente la persona con disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata.

Soggetti Promotori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni.

Soggetti collaboratori

OND; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute.

Destinatari finali

Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari

Sostenibilità economica

Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle dispersioni derivanti dalla frammentazione della spesa pubblica e degli interventi.

AZIONE 6
Protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione

La linea di intervento 3 del precedente Programma di Azione biennale ha ampiamente descritto le necessità di intervento per una coerente applicazione dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sottolineando peraltro come, dopo la ratifica della Convenzione citata, l'unica vera misura idonea, nell'ordinamento italiano, a garantire dignità alla persona con disabilità, proteggendola ma, al tempo stesso, sostenendone le autonomie con i soli interventi strettamente necessari, sia l'amministrazione di sostegno previsto dalla Legge 6/2004.

In tal senso il Programma prevedeva interventi per la promozione e il rafforzamento dell'istituto attraverso alcune specifiche azioni, al momento non ancora compiute.

La contemporanea costituzione di uno specifico Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno (istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) consente di confermare e affinare le azioni precedentemente previste, e di mantenere l'obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, della propria salute e del proprio patrimonio e mettendola nelle condizioni di porre in essere atti giuridici che prima le erano negati.

Tipologia di azione

Intervento di tipo legislativo e amministrativo generale e operativo (formativo).

Obiettivo

Rafforzamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno e di altre previsioni di tutela giuridica.

Azioni specifiche

a) proposta di modifica del codice civile che preveda l'eventuale abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente modulabile, l'amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti oggi del tutto annullati dalle due più datate figure giuridiche;
b) coordinamento di tutto l'impianto civilistico, specie in tema di esercizio dei diritti della persona e dei diritti patrimoniali, rispetto alla mutata considerazione giuridica degli atti posti in essere dai beneficiari dell'amministrazione di sostegno, anche in riferimento ai divieti o alle interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono molte persone con disabilità, non solo intellettiva e/o relazionale;
c) modifica delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali, prevedere abusività di clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilità che hanno, spesso, una carenza informativa maggiore o non possono contrattare delle legislazioni speciali in tema di consensi informati e di manifestazioni di volontà unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza);
d) promozione dell'omogenea applicazione dell'attuale normativa sull'amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano;
e) garanzia della vigilanza soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina e sull'assegnazione di adeguate risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e tecnologiche alle Sezioni della volontaria giurisdizione;

f) promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento ad hoc per magistrati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura;
g) promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per varie figure professionali quali assistenti sociali, avvocati, medici legali favorendo lo scambio multidisciplinare;
h) incentivare la costituzione di sportelli regionali e territoriali di tutela del cittadino con il compito di coordinare e promuovere, in relazione all'amministrazione di sostegno, progetti innovativi di formazione o la sottoscrizione di intese per agevolare i rapporti cittadino/servizi sociali/enti del terzo settore/tribunali;
i) coinvolgere le Regioni nella informazione e divulgazione sulla figura dell'amministrazione di sostegno e sull'autodeterminazione della persona con disabilità, anche avvalendosi delle organizzazioni del terzo settore.

Soggetti Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della Giustizia.

Soggetti collaboratori
Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno; OND; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; Consiglio Superiore della Magistratura; Conferenza Stato Regioni; Regioni; Università, Comunità scientifiche, comitati etici e comitati di operatori del diritto.

Destinatari finali
Persone con disabilità, operatori giuridici, operatori sociali e sanitari.

Sostenibilità economica
Gli interventi previsti non comportano costi aggiuntivi; al contrario potrebbero consentire consistenti risparmi sia per il sistema che per le persone con disabilità e i loro familiari grazie alla semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le cautele del caso) nel compimento di atti giuridici, oggi, purtroppo, irrigiditi secondo gli schemi autorizzativi e di controllo dell'attuale disciplina, specie codicistica.

Capitolo 5

LINEA DI INTERVENTO 3

Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE

Il Programma di Azione biennale, approvato con DPR 4 ottobre 2013, aveva previsto come azioni qualificanti: il sostegno alla fase prenatale e neonatale; politiche sulla salute delle persone con disabilità, integrazione Sanitaria e Socio-Sanitaria e Punto unico di Accesso ai Servizi; interventi in ambito di abilitazione e riabilitazione continua.

In larga misura le azioni prefissate non possono considerarsi raggiunte, ma soprattutto i principi cui queste sottendevano risultano scarsamente condivisi nelle prassi e nelle disposizioni adottate o in via di definizione.

Anche se in tema di diagnosi precoce e di screening neonatale c'è ancora strada da fare, tuttavia alcuni passi avanti sono stati fatti: la recente legge 167/2016 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie” ha reso obbligatorio lo screening neonatale esteso per tutti i nuovi nati, il quale è stato già previsto nel DPCM Lea in fase di emanazione, insieme allo screening audiologico e oftalmologico neonatale, questi ultimi già presenti anche nel Piano Nazionale della prevenzione 2016 -2018. Inoltre in tema di prevenzione primaria ricordiamo le azioni nel network per la prevenzione delle malformazioni congenite.

Rispetto agli obiettivi ed alle azioni previste dal precedente Programma di Azione, si constata come le politiche sanitarie risultano ancora fortemente centrate su modelli di cura che mettono al centro la malattia e non la persona con disabilità nel suo contesto di vita e le sue progettualità di inclusione e partecipazione alla comunità, con una forte carenza di integrazione di *policy* in particolare socio-sanitaria, una accentuata carenza di collegamento tra Ospedale e Territorio, percorsi non ancora compiuti di ri-qualificazione delle cure intermedie e del livello delle cure primarie.

Non può dirsi pienamente realizzato il processo di integrazione socio-sanitaria e permangono in molte aree del paese forte difficoltà nel costruire progetti personalizzati che mettano effettivamente al centro la persona con disabilità assicurando la pienezza ed effettività dei principi di autodeterminazione e “*empowerment”*. Prevale poi un approccio basato sulla singola patologia o condizione (es. anziano, non autosufficiente, invalido) con il ricorso a categorie inappropriate e non corrispondenti ai principi e indicazioni della Convenzione ONU.

Lo stesso linguaggio della Convenzione risulta lontano anche dalla elaborazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ed in particolare dagli articoli 12 e 26.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L’INTERVENTO

Ad integrazione di quanto premesso vanno sinteticamente indicate ulteriori criticità dell’attuale scenario:

- La carenza di servizi di diagnosi precoce e screening neonatale per tutte le disabilità;

- La carenza di un adeguata pratica di raccolta del consenso informato sul quale si fonda il diritto di scelta, in particolare per le persone con disabilità intellettive, relazionali e mentali in riferimento all'articolo 12 della Convenzione ONU;
- la mancata valorizzazione dell'approccio di empowerment che dovrebbe essere alla base anche del processo riabilitativo;
- il perpetuarsi del principio di "compensazione della menomazione" nell'erogazione degli ausili e delle protesi, al contrario di quanto prevede la Convenzione ONU in termini di diritto alla salute, alla mobilità ecc.;
- la scarsa attuazione della Legge sull'autismo che prevede percorsi diagnostico terapeutici non segreganti e legati alle linee guida certificate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- la carenza di sistemi di diagnosi e cura dei problemi psichiatrici e comportamentali necessari a incontrare i bisogni specifici delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali a basso funzionamento
- l'inadeguatezza dell'organizzazione di molti servizi sanitari, inclusi i presidi ospedalieri, alla fruibilità da parte delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali a basso funzionamento;
- la necessità di implementare e mettere in rete le buone prassi esistenti a livello regionale;
- una attenzione maggiore alla formazione degli operatori sanitari e non, a partire dal percorso universitario per una reale presa in carico di persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo congenite o acquisite e disabilità psichiche;
- complessivamente i processi di cura e di assistenza sono generalmente separati in funzione dei soggetti erogatori (sbilanciamento sulla struttura di offerta piuttosto che sul destinatario dell'intervento) con una forte difficoltà a costruire progetti personalizzati che mettano effettivamente al centro la persona con disabilità assicurando la pienezza ed effettività dei principi di autodeterminazione e "empowerment";
- non risultano definiti Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LEPS) e non risulta effettivamente applicato il progetto individuale nemmeno come definito dall'art. 14 della Legge 328/00 sebbene alcune illuminate pronunce giudiziarie di questi anni lo riconoscano come diritto soggettivo;
- mancano flussi strutturati di dati che consentano di conoscere l'effettivo livello di integrazione socio sanitaria sui territori, essendo i flussi e le informazioni disponibili separati tra comparto sanitario e sociale;
- la rete per le cure palliative prevista dalla normativa esistente (Legge 38/2010) non ha ancora avuto uno sviluppo adeguato rispetto al tema della qualità di vita e dell'approccio precoce fuori dalle condizioni di malattia oncologica e terminalità, con complessità di raccordo tra le reti di cure palliative e del dolore rispetto alle altre reti di riferimento territoriali (riabilitative, di patologia, etc.).
- i processi di accreditamento e autorizzazione sono fortemente disomogenei tra Regione e Regione, essenzialmente fondati su criteri ospedalieri in contrato palese con la Convenzione ONU;
- l'accesso ai farmaci, specie agli innovativi, non viene assicurato in condizioni di parità di accesso sul territorio a causa dei procedimenti che causano ritardi o limitazioni nella prescrizione e somministrazione: le persone sono così costrette a migrazioni sanitarie per ricevere le cure;
- rispetto all'assistenza delle persone con gravi disabilità si ricorre poi ancora molto all'istituzionalizzazione e le politiche sul dopo/durante noi e sulla vita indipendente non riescono ancora ad incidere in modo significativo su modelli organizzativi e assetti ancora fortemente orientati sulle strutture di accoglienza

e ricovero piuttosto che su soluzioni di domiciliarità e autonomia, con un'assistenza delegata in gran parte alle famiglie;
- non risulta avviato alcun intervento per l'elaborazione e attuazione della riforma in materia di riabilitazione e abilitazione prevista nel precedente Programma di Azione; parallelamente non risulta elaborato il nuovo documento sulla appropriatezza riabilitativa previsto dal Patto per la Salute 2014-2016; le sole modifiche elaborate – ma non approvate – attengono la revisione dei LEA anche per la parte riabilitativa, che richiedono in ogni caso interventi di revisione e integrazione e soprattutto di riscrittura in funzione della Convenzione ONU.

Conseguentemente il presente Programma di Azione propone interventi nei seguenti ambiti:
- favorire l'accesso alle cure, intese nel senso più generale, e ai servizi su base di uguaglianza per l'intero Paese, definendo e garantendo Livelli Essenziali di Assistenza congruenti con la Convenzione ONU;
- porre le condizioni per una condivisa azione programmatica continuativa, estesa ed integrata in tema di interventi di rilievo socio-sanitario per le persone con disabilità;
- garantire processi di cura e assistenza basati sull'evidenza scientifica e sulla valutazione degli esiti;
- garantire trasversalmente l'adozione e l'applicazione nello specifico degli articoli 12 e 26 della Convenzione ONU.
- Adeguare il linguaggio normativo/amministrativo e in generale le forme e i metodi di comunicazione alla Convenzione ONU ed alle indicazioni dell'OMS;
- superare un approccio alla disabilità separato e frammentato per singole patologie (come accaduto anche nel caso del Piano Nazionale della Cronicità) e tenere conto della natura trasversale del fenomeno;
- rivedere le modalità di approvvigionamento ed erogazione degli ausili per favorire la personalizzazione e il diritto di scelta (in accordo con il Piano Riabilitativo Individualizzato previsto dalle norme), e in particolare contrastare pratiche di appalto al massimo ribasso;

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

Tipologia di azione

Intervento di tipo legislativo.

Obiettivo

Definire l'accesso alle cure e ai servizi su basi di eguaglianza per l'intero Paese.

Azioni specifiche

a) definizione ed approvazione del DPCM sui LEA e nuovo Nomenclatore Tariffario Protesi e Ausili, tenendo conto delle indicazioni formulate dall'OND sopra riportate - in modo da renderlo congruente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e allineato, quanto al Nomenclatore, alle nuove tecnologie disponibili, a partire dall'intesa già sancita in Conferenza Stato-regioni sul DPCM dei LEA il 7 settembre 2016;

b) identificazione di Livelli essenziali e garantiti di prestazioni sociali e loro raccordo con i LEA;
c) definizione ed approvazione nella Legge di stabilità (annuale) del finanziamento e delle finalità dei Fondi sociosanitari;
d) attuazione nei LEA delle recenti norme sull'autismo e sul "dopo di noi" e gli aspetti di competenza nell'attuazione della Legge 22 giugno 2016 n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

Soggetti promotori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute.

Soggetti collaboratori
Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanità; ASL; Ospedali; Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazione del Terzo Settore; Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Destinatari finali
ASL; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilità e famiglie.

Sostenibilità economica
Il processo di revisione normativa disegnato dalle azioni sopra indicate non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifico ad aumentare l'efficienza ed efficacia della spesa, semplificando il processo di valutazione e forzando l'effettiva integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 2
Azioni di sviluppo dell'integrazione sociosanitaria, di miglioramento dell'efficacia dell'azione programmatica, sviluppo di linee guida

Tipologia di azione
Interventi di tipo amministrativo generale e programmatico

Obiettivo
Porre le condizioni per un'azione programmatica continuativa, estesa ed integrata in tema di interventi di rilievo socio-sanitario per le persone con disabilità

Azioni specifiche
a) assicurare il coordinamento ed integrazione delle politiche sanitarie con le altre politiche di interesse della disabilità (sociale, abitativa, educativa e occupazionale) attraverso accordi verticali tra Stato, regioni e città metropolitane, accordi orizzontali ad esempio di programma, conferenze servizi, case della salute ecc);
b) definizione di linee guida in materia di diagnosi e presa in carico delle persone con patologie psichiatriche e disabilità intellettiva e del neurosviluppo e disabilità psichiche, relazionali e di accesso alle strutture sanitarie (ospedaliere e ambulatoriali) e socio-sanitarie (distrettuali, residenziali e semiresidenziali) per rispondere appropriatamente anche alla loro vulnerabilità e comorbilità;

c) sulla base delle esperienze di applicazione di "budget personalizzati", elaborazione e sviluppo di politiche sociosanitarie integrate a livello nazionale, regionale, locale a partire dall'effettiva applicazione di quanto previsto in materia dal Patto per la Salute 2014-2016;
d) introduzione nel prossimo Piano Sanitario nazionale di un Progetto Obiettivo sulla disabilità che dia vita a: programmi ECM per dirigenti e operatori, attivazione di linee di ricerca sulla partecipazione attiva delle persone con disabilità a ciò che li riguarda e sul sostegno tra pari, programmazione di campagne pubbliche sulla Convenzione ONU, sulla dignità, eguaglianza di opportunità, partecipazione ecc;
e) stabilizzazione strutturale dei finanziamenti nazionali destinati al comparto sociosanitario;
f) previsione, garanzia e promozione di partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti;
g) applicazione di sistemi di armonizzazione/riunificazione dei servizi e dei trasferimenti (cfr il budget di salute) che assicurino la ricomposizione delle misure, la trasversalità degli interventi, l'unitarietà dei programmi e la coerenza degli obiettivi (a partire dalla effettiva attuazione del progetto di cui all'art. 14 Legge 328/00) previa ridefinizione dello stesso ai sensi della Convenzione ONU;
h) revisione del Decreto del Ministro della salute del 9 dicembre 2015 "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";
i) applicazione Legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" anche al di fuori delle condizioni di malattia oncologica, con attenzione alla prospettiva di qualità di vita;
j) revisione del "Piano d'indirizzo per la riabilitazione" del 2011, in linea con i principi espressi dall'articolo 26 della Convenzione ONU, con specifica attenzione ai temi della multidisciplinarietà, della formazione degli operatori (con il superamento dell'approccio clinico fondato sull'intervento sull'organo ma favorente l'inclusione sociale delle persone con disabilità in ottica di riabilitazione/abilitazione), "dell'empowerment" e del confronto fra pari, dei processi di riabilitazione-abilitazione;
k) revisione e integrazione del "Piano della Cronicità" in modo da assicurare coerenza con una visione trasversale di disabilità a prescindere dalle singole patologie;
l) applicazione della recente legge 18 agosto 2015, n. 134, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" per gli specifici percorsi diagnostico terapeutici e sul "dopo di noi" (Legge 112/2016) in ottica di deistituzionalizzazione in ambito sanitario e sociosanitario e l'attivazione di analoghi percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per altre condizioni di disabilità complesse;
m) definizione delle linee guida per le disabilità a maggior rischio di ricorso strumentale dell'intervento sanitario, al fine di definire l'appropriatezza degli interventi dedicati, il raccordo delle reti, la continuità di risposte di salute nei diversi livelli. Si veda in proposito come modello di riferimento quanto

sviluppato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in materia di LEA e Autismo dalle Linea guida n. 21 dell’ISS;

n) revisione dei processi di accesso ai farmaci a livello regionale e territoriale al fine di evitare diseguaglianze di accesso tra territori;
o) sviluppo di campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva a ciò che le riguarda, l’inclusione sociale ed il sostegno tra pari;
p) applicare il principio del 'nulla su di noi senza di noi' in termini di partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti; sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di “advocacy” e di rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità in tema di contrasto alle discriminazione e di garanzia di condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Soggetti promotori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute.

Soggetti collaboratori
Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanità; ASL; Ospedali; Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; AGENAS; ISS

Destinatari finali
Sistema sanitario; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilità e famiglie.

Sostenibilità economica
Il processo di revisione politica e amministrativa disegnato dalle azioni sopra indicate non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifico ad aumentare l’efficienza ed efficacia della spesa, semplificando il processo di valutazione e spingendo verso un’effettiva integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 3
Sviluppo di strumenti regolamentari, indagini tematiche e sistema informativo

Tipologia di azione
Interventi di natura amministrativa generale e operativa.

Obiettivo
Garantire processi di cura e assistenza basati sull’evidenza scientifica e sulla valutazione degli esiti

Azioni specifiche

a) realizzazione di indagini per misurare l’effettiva attuazione dei principi di non discriminazione nell’erogazione dei servizi riproduttivi ed in particolare quelli previsti dalla Legge 194/78 con riferimento alle persone con disabilità, nonché in ordine all’effettiva garanzia del diritto alla salute del bambino con disabilità sin dalla primissima infanzia e della garanzia per le donne con

disabilità di accedere sulla base di uguaglianza a servizi ginecologici e riproduttivi;

b) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per il monitoraggio e valutazione dell'applicazione dell'integrazione socio-sanitaria prevista dal Patto della Salute 2014-2016 e nei documenti di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, a partire dalla identificazione di indicatori chiave in grado di misurare non solo i processi ed i volumi ma gli esiti ed i livelli di coinvolgimento delle persone con disabilità ("empowerment") anche con riferimento al modello dei "budget personalizzati";
c) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per il monitoraggio e valutazione dell'effettività del diritto alla riabilitazione e abilitazione, con particolare riferimento alla elaborazione del progetto di riabilitazione individualizzato, al livello di coinvolgimento ed "empowerment" assicurato, al "setting" riabilitativo, alla contestualizzazione dei percorsi riabilitativi all'interno dei più ampi progetti di cura, vita, lavoro, inclusione sociale della persona con disabilità;
d) prosecuzione e sviluppo di indagini per il monitoraggio e valutazione dell' applicazione sul territorio del modello organizzativo PUA (Punti Unici di Accesso) e della semplificazione amministrativa al fine di superare la stratificazione normativa, la sovrapposizione di funzioni, la differenziazione dei modelli, in linea con i principi espressi dall'articolo 25 della Convenzione ONU;
e) realizzazione di indagini tematiche con supporto istituzionale (es. previsione nuova indagine sulla condizione dei disabili in ospedale) supportate da Comitati Scientifici e basate su un approccio multi-regionale;
f) revisione del sistema di gare e affidamenti in ambito Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con il nuovo Codice Appalti ed altre norme vigenti in materia di acquisti, al fine di garantire la qualità dei dispositivi e ausili oltre i meccanismi del massimo ribasso e garantire la possibilità di personalizzazione;
g) revisione e armonizzazione regole e disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine di assicurare criteri uniformi sul territorio nazionale in linea con la Convenzione ONU e le politiche generali di cui ai punti precedenti;
h) definizione degli strumenti necessari alla puntuale elaborazione del repertorio e all'aggiornamento dei codici per gli ausili e protesi come già accade per i farmaci con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), poiché l'innovazione necessita di aggiornamenti costanti e ravvicinati nel tempo; prevedere, nelle more dell'introduzione di un repertorio degli ausili, un meccanismo semplificato di aggiornamento dei nomenclatori, considerate le indicazioni dell'OMS (maggio 2016) riguardo l'"Elenco degli Ausili prioritari", una lista di 50 tipologie di ausili da rendere disponibili a tutte le persone che ne abbiano bisogno";
i) definizione dei criteri per il riconoscimento dei centri ausili e delle loro funzioni in ambito di valutazione e prescrizione; tenuto conto che al momento il medico (team) prescrittore è un medico dipendente/convenzionato con il SSN, ovvero un medico appartenente a struttura convenzionata con il SSN;
j) applicare il principio del "nulla su di noi senza di noi" in termini di partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni

rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti; sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di "advocacy" e di rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità in tema di contrasto alle discriminazione e di garanzia di condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

k) monitoraggio e armonizzazione tra le Regioni della compartecipazione economica tra sanità ed enti locali e della compartecipazione al costo da parte degli utenti per le prestazioni socio-sanitarie.

Soggetti Promotori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute.

Soggetti Collaboratori
Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanità: ASL; Ospedali; Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore; AGENAS; ISTAT

Destinatari finali
Sistema sanitario; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilità e famiglie.

Sostenibilità economica
Il processo di monitoraggio e valutazione andrà collocato all'interno degli ordinari sistemi di raccolta dati e flussi informativi del sistema sanitario, nonché nei programmi strutturali previsti per il monitoraggio e valutazione delle politiche di salute. La traduzione applicativa nei diversi sistemi e contesti regionali e territoriali delle misure e interventi amministrativi sopra indicati, va contestualizzata all'interno degli ordinari processi di pianificazione e "*budgeting"* del sistema sanitario e del sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali.

Capitolo 6

LINEA DI INTERVENTO 4

Inclusione scolastica e processi formativi*

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE

Nell'anno scolastico 2014-15 si conferma il trend in crescita degli alunni con disabilità da 228.017 nel 2013-14 a 234.788 nel 2014-15 (+2,97%), mentre nello stesso periodo il numero di insegnanti di sostegno è aumentato del 6.8%. I problemi più frequenti sono rappresentati dalla disabilità intellettiva (41,9% degli alunni con disabilità nella scuola primaria e il 49,8% nella secondaria di I grado) e dai disturbi dello sviluppo (rispettivamente 26% e 21,4%). Gli alunni con disabilità rappresentano il 2,7% degli alunni. Il 9,5% degli alunni con disabilità si trova nella scuola dell'infanzia, 37% nella scuola primaria, 28,5% nella secondaria di I grado, 25% nella secondaria di II grado. Nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado si registra una diminuzione della percentuale di alunni con disabilità dal 2,7% al 2,2% del totale degli alunni, si presume per abbandono[1], mentre nel Sistema d'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale, la percentuale di studenti con disabilità sul totale degli iscritti si attesta al 6,5%, con notevoli diseguaglianze su base geografica.[2]

Sono in crescita gli alunni stranieri con certificazione di disabilità: nel 2014-2015 l'incidenza degli alunni con disabilità di origine straniera è pari al 12% del totale degli alunni certificati[3] (+0,4 rispetto al precedente anno), con una presenza maggiore in Lombardia (21,1%), Emilia Romagna (21%), provincia di Trento (20,8%), l regione Veneto (20,5%): in queste regioni 1 alunno con disabilità su 5 è di origini non italiane.

L' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica evidenzia che solo il 50% circa delle scuole è dotato di percorsi interni ed esterni accessibili[4].

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L'INTERVENTO

Rispetto al Programma d'Azione precedente, risulta valorizzata l'azione relativa alla promozione di reti tra scuole, sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete", prevista nella Legge 107/2015

* Il presente Programma d'azione è stato elaborato ed approvato antecedentemente all'adozione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). L'attuazione di questo Programma terrà conto del nuovo quadro ordinamentale, con particolare riferimento alle disposizioni recate dal suddetto decreto.

[1] MIUR, servizio statistico: L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità as 2014 2015 http://www.istruzione.it/allegati/2015/L'integrazione_scolastica_degli_alunni_con_disabilit%C3%A0_as_2014_2015.pdf

[2] ISFOL: Rapporto sul sistema IeFP, 2016

[3] ISTAT: L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 2015

[4] MIUR: Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica, agosto 2015

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", per l'utilizzo dei docenti nella rete a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità. Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435 art.1. definisce l'assegnazione di fondi ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) per il supporto all'inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico e per attività di sportello a supporto delle scuole che essi frequentano.

Molte altre azioni del Programma licenziato nel 2013 non risultano ancora attuate, tuttavia la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 offre opportunità importanti di miglioramento dell'inclusione degli alunni con disabilità, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio del personale scolastico sull'educazione inclusiva degli alunni con disabilità, l'istituzione di ruoli specifici per il sostegno, un piano per l'alternanza scuola-lavoro nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado (commi 33-38). In particolare si evidenziano le seguenti criticità:

- permane alto il livello del contenzioso per gli studenti con disabilità, tanto che l'8,5% delle famiglie di alunni con disabilità nella scuola primaria e il 6,8% nella secondaria di I grado hanno presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria, e i tassi di occupazione dei giovani con disabilità all'uscita dalla scuola permangono molto bassi (3,5%). In particolare, i giovani con disabilità psichica rischiano di rimanere permanentemente esclusi dal sistema produttivo.[5] Circa 5 milioni (38%) di persone tra 15 e 64 anni con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi non lavorano e non sono iscritte a corsi di alcun tipo (**NEET**)[6];
- permane irrisolto il problema della **discontinuità didattica:** il 41,9% di alunni della scuola primaria e il 36,4% della secondaria di I grado hanno cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente; il 14,7% di alunni della primaria e il 16,5% della secondaria di I grado hanno cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno. Nella Legge 107/2015 è inserita una specifica previsione normativa in ordine alla continuità educativa e didattica;
- non è stata ancora prevista l'**attuazione e la regolamentazione dei corsi di formazione per gli assistenti** per l'autonomia, gli assistenti per la cura e l'igiene personale, e gli assistenti alla comunicazione, a cura degli Enti competenti; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014 n. 56, che prevede la redistribuzione delle funzioni amministrative tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, non tutte le regioni hanno provveduto all'**erogazione tempestiva dei servizi di assistenza nelle scuole**, ostacolando il godimento del diritto allo studio degli studenti con disabilità;
- non è stata ancora attuata né avviata la modifica della L. 104/92 per implementare l'azione *a. "introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione";*
- è ancora da realizzare un piano di adeguamento di tutti gli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle **barriere architettoniche**, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di

[5] ISFOL: Proposte e percorsi per i giovani con disabilità - Alternanza scuola lavoro
[6] Daniela Pavoncello, Giulio Iannis. TuttoScuola n. 559

emergenza;

- per quanto riguarda **l’accesso agli studi universitari**, la normativa relativa al servizio di tutoring nelle Università consente un’ampia discrezionalità di applicazione a seconda della disponibilità dichiarata di fondi, risultando in diseguaglianze su base territoriale o in interruzioni del servizio. Si riscontrano problemi di accessibilità dei manuali che preparano alle prove d’accesso all’università, poiché la digitalizzazione non è garantita. Non tutte le regioni hanno recepito gli standard minimi previsti nelle Linee Guida sull’orientamento, approvate in conferenza Stato – Regioni;[7]
- non risultano attuate azioni per rendere effettivo l'adempimento degli obblighi della Convenzione nel campo dell'educazione degli adulti.

Sono state inoltre identificate altre criticità nell’accesso al diritto all’istruzione, non considerate nel precedente Programma d’Azione:

- nel mondo della scuola non esiste una progettazione specifica relativa all’orientamento per gli alunni con disabilità figli di migranti. Le azioni o i provvedimenti messi in campo riguardano separatamente o l’aspetto della provenienza estera o la disabilità[8], la formazione unilaterale (o solo per la disabilità o solo per la migrazione) del personale scolastico non tiene conto della dimensione multiculturale[9]. Le difficoltà degli alunni con disabilità figli di migranti sono per lo più attribuite ad una delle due aree di difficoltà[10] e le famiglie sono escluse dalla valutazione funzionale e dalla costruzione e verifiche del piano educativo dei figli. Un’indagine presso le scuole di Bologna, successivamente allargato a livello nazionale[11], non ha trovato un solo esempio di scrittura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) in una lingua ufficiale dei genitori migranti;
- la delega alle regioni e agli enti locali dell’organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia rende difficile la raccolta di dati attendibili relativi **all’accesso dei bambini e delle bambine con disabilità agli asili-nido** e ai servizi integrativi per la prima infanzia a livello nazionale. Il sostegno accordato alle classi dei nidi d’infanzia che accolgono bambini con disabilità varia da regione a regione, e talvolta da città a città della stessa regione, sulla base di regolamenti regionali e/o comunali. Parallelamente variano da regione a regione i requisiti per l’accoglienza dei bambini con disabilità nei nidi, da un generico obbligo di non esclusione o non-discriminazione sulla base della disabilità a politiche di discriminazione positiva.

[7] Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente” 20 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[8] Ibidem
[9] Alain Goussot (a cura di), Bambini “stranieri” con bisogni speciali. Saggio di antropologia pedagogica, Aracne editrice, 2011.
[10] Caldin R., Dainese R., L’incontro tra disabilità e migrazione a scuola in A.Canevaro, L. d’Alonzo, D. Ianes e R. Caldin, L’integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti, Trento, Erickson, 2011, pp. 89-114
[11] Caldin R., Dainese R., L’incontro tra disabilità e migrazione a scuola in A.Canevaro, L. d’Alonzo, D. Ianes e R. Caldin, L’integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti, Trento, Erickson, 2011, pp. 89-114

- la natura facoltativa, non obbligatoria, dell'accettazione degli alunni con disabilità nelle scuole italiane all'estero;
- l'accesso all'istruzione domiciliare limitato da un Vademecum del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)[12], ripreso dalla Circolare MIUR n. 60/2012, che prevede l'attivazione dell'istruzione domiciliare solo *"in casi di necessità e per periodi temporanei",* compresa la preventiva ospedalizzazione dell'alunno, escludendo in tal modo gli alunni con impedimenti oggettivi a recarsi a scuola o a rimanere in aula. Inoltre per garantire l'istruzione domiciliare è prevista solo la nomina di un insegnante di sostegno in deroga e una presenza minima di docenti curricolari in ore extrascolastiche.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1.
Migliorare la qualità dell'inclusione scolastica e dell'istruzione degli studenti con disabilità attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico.

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 prevede una serie di azioni per migliorare la qualità del sistema educativo in termini di efficacia del percorso scolastico degli studenti con disabilità, fra cui l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio per tutto il personale scolastico e di ruoli specifici per i docenti di sostegno. La definizione e le modalità di attuazione delle misure e azioni per migliorare in modo sostanziale le competenze del personale scolastico sulle strategie educative e di comunicazione appropriate alle diverse disabilità e sull'uso di strumenti tecnologici, nonché le misure per garantire la continuità didattica per gli studenti con disabilità, inserite nella Legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 181, sono delegate al decreto sull'inclusione scolastica, affidato ad un comitato tecnico del MIUR. In conformità con gli obblighi generali derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, art. 4 co.3, tali azioni dovrebbero essere definite e attuate con la partecipazione attiva delle persone con disabilità attraverso le loro associazioni rappresentative. Tuttavia non è stato mai attivato un meccanismo di partecipazione strutturata, efficace, influente e prioritaria delle Organizzazioni delle Persone con Disabilità rappresentative, in ottemperanza all'art. 4 co.3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, a garanzia dell'efficacia delle misure identificate e adottate nel decreto nel determinare un miglioramento effettivo e sostanziale delle competenze del personale scolastico/educativo.

E' stata ribadita la necessità di formazione interculturale dei docenti ed è stata indicata la necessità di:

- incentivare maggiormente il reclutamento di insegnanti con disabilità, e in particolare di insegnanti con disabilità sensoriali, esperti nelle forme di comunicazione aumentative/alternative, compresa la LIS, come previsto

[12] Prodotto con i materiali di un seminario su tale tema tenutosi nel maggio 2003 a Viareggio

dall'art. 24.4 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità,

- non disperdere le competenze specifiche delle scuole specializzate che accolgono alunni sordi in un contesto inclusivo insieme ad alunni senza disabilità.

Tipologia di azione

Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo.

Obiettivo

Garantire alle persone con disabilità un'istruzione di qualità attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico ed extrascolastico coinvolto[13] e pari opportunità di accesso ai percorsi d'istruzione, formazione e orientamento.

Azioni specifiche

a) Istituire nuovi percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio dei docenti curricolari e di sostegno, di carriere separate e di ruoli specifici per le attività di sostegno, in coerenza con la Proposta di Legge A.C. 2444 e in risposta al quesito sollevato dal Comitato dei Diritti delle Persone con Disabilità[14] e alle raccomandazioni dei Comitati dell'ONU sulla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali[15] e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo[16];
b) Inserire nella formazione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità la dimensione interculturale e gli aspetti relativi alle necessità educative degli alunni con disabilità figli di migranti e garantire la partecipazione dei genitori migranti di alunni con disabilità alla valutazione e alla redazione del PEI attraverso misure di sostegno linguistico;
c) Potenziare le reti territoriali e garantire la continuità di finanziamenti agli "sportelli" per l'autismo istituiti nelle regioni presso i CTS, ampliarne il numero ed estenderne l'intervento a tutte le disabilità.
d) Regolamentare a livello nazionale i percorsi di formazione per gli assistenti per la cura e l'igiene personale, per l'autonomia e per la comunicazione sull'utilizzo della lingua dei segni, del Braille e di altre modalità di

[13] , in ottemperanza alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, art.24.4.

[14] UN Committee on the rights of Persons with Disabilities: List of Issues in relation to the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/Q/1 , 24 Marzo 2016: "*24. Please provide information on whether all teacher education, including pre-service and in-service training, obliges learning on inclusive education as compulsory core curricula. Please explain how new laws will provide specific roles and improve the skills of all teachers, especially support teachers.*"

[15] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding Observations, E/C.12/ITA/CO/5, 24 ottobre 2015: "55. *The Committee recommends that the State party expedite the adoption of draft law No. 2444 on inclusive education…".*

[16] UN Committee on the Rights of the Child.

comunicazione aumentativa/ alternativa, definire le apposite qualifiche e istituire registri regionali degli assistenti qualificati.

Soggetti promotori:
MIUR

Soggetti collaboratori:
CTS, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore, Enti locali

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado

Sostenibilità economica:
Razionalizzazione della spesa con potenziamento delle aree di competenza già attive sul territorio

AZIONE 2.
Garantire l'uniformità dell'erogazione del servizio di assistenza nelle scuole.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 (cd. Legge "Delrio") prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative delle Province tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, comprese "la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale", e la "gestione dell'edilizia scolastica". In base all'Accordo in Conferenza Unificata del 11.9.2014, con leggi da adottare entro il 31 dicembre 2014, le regioni avrebbero dovuto decidere sul trasferimento delle funzioni fondamentali e sulla redistribuzione delle funzioni non fondamentali tra enti locali.
Per quanto attiene il diritto allo studio e dell'assistenza degli alunni con disabilità, i ritardi e le inadempienze di alcune regioni hanno creato inefficienze e interruzioni dell'erogazione di un servizio adeguato e uniforme e diseguaglianze di accesso al diritto all'istruzione per gli studenti con disabilità sul territorio nazionale.

Tipologia di azione
Intervento di tipo tecnico e amministrativo.

Obiettivo
Garantire un'omogenea erogazione di servizi di assistenza scolastica senza disparità territoriali.

Azioni specifiche

a) Attivare presso il MIUR una commissione di vigilanza sull'ottemperanza da parte delle regioni dell'Accordo siglato in Conferenza unificata l'11 settembre 2014 relativo al trasferimento agli enti locali delle competenze delle provincie relative all'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza nelle scuole e dei relativi finanziamenti.

Soggetti promotori:
MIUR

Soggetti collaboratori:
Regioni, Enti locali, ANCI, UPI, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore.

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado.

Sostenibilità economica:
Razionalizzazione della spesa con potenziamento delle aree di competenza già attive sul territorio.

AZIONE 3.
Migliorare l'accessibilità delle scuole e garantire gli accomodamenti ragionevoli.

L'Anagrafe degli edifici scolastici, pubblicata il 7 agosto 2015, evidenzia la necessità di realizzare un piano di adeguamento di gran parte (30-50%) degli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza. Inoltre è necessario e urgente attuare la modifica della L. 104/92, già prevista nel precedente Programma d'Azione, per introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione.

Tipologia di azione
Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo.

Obiettivo
Adeguare tutti gli edifici e plessi scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con i principi della Progettazione Universale e garantire la predisposizione degli accomodamenti ragionevoli in conformità con il PEI.

Azioni specifiche

a) Inserire nel decreto attuativo dell'art. 1, commi 160-172 della Legge 13 luglio 2015 n.107, sull'adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici l'obbligo di applicare la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con i principi della Progettazione Universale nella costruzione o ristrutturazione degli edifici e plessi scolastici.
b) Inserire nella legislazione vigente la definizione di accomodamento ragionevole e il riconoscimento del rifiuto di predisporre gli accomodamenti ragionevoli previsti nel PEI come una forma di discriminazione.

Soggetti promotori:
MIUR.

Soggetti collaboratori:
Regioni, Enti locali, Anci.

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado.

Sostenibilità economica:
Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza già attive sul territorio

AZIONE 4.
Garantire l'accesso all'istruzione domiciliare

Tipologia di azione

Intervento di tipo normativo e amministrativo

Obiettivo

Garantire e agevolare l'accesso all'istruzione domiciliare agli alunni e studenti con disabilità, in presenza di oggettivi gravi impedimenti alla frequenza.

Azioni specifiche

a) aggiornare la circolare MIUR n. 60/2012 per garantire l'accesso all'istruzione domiciliare a tutti gli alunni con oggettivi impedimenti a frequentare la scuola derivanti da condizioni mediche, e strutturare il progetto di istruzione domiciliare attraverso misure che rendano il percorso d'istruzione più inclusivo, compreso l'uso di "Information and Communication technologies" (ICT) o assistive.

Soggetti promotori:
MIUR.

Soggetti collaboratori:
Regioni, Enti Locali, ASL, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore.

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie.

Sostenibilità economica:
Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza già attive sul territorio.

AZIONE 5.
Garantire agli alunni con disabilità l'accesso alle scuole italiane all'estero

Le scuole italiane all'estero hanno nel loro statuto la facoltà (non l'obbligo) di accettare gli alunni con disabilità.

Tipologia di azione

Intervento di natura normativa e amministrativa

Obiettivo

Estendere la disciplina vigente nelle scuole presenti sul territorio nazionale alle scuole italiane all'estero rendendo praticabile l'inclusione scolastica a prescindere dal territorio fisico di riferimento.

Azioni specifiche

a) Adeguare lo statuto delle scuole italiane all'estero alla normativa nazionale relativa all'inclusione degli alunni con disabilità.

Soggetti promotori:
MIUR, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI).

Soggetti collaboratori:
Scuole italiane all'estero.

Destinatari finali:
Alunni e famiglie con disabilità residenti all'estero.

Sostenibilità economica:
Potenziamento dell'investimento in aree di competenza già attive.

AZIONE 6.
Garantire l'accesso all'educazione precoce dei bambini con disabilità.

L'accesso a percorsi d'istruzione e formazione dovrebbe essere garantito non solo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche nei servizi educativi per la prima infanzia. Il diritto di accesso dei bambini con disabilità ai nidi d'infanzia, ai sensi della Legge 104/92, non è sufficiente a garantire ai bambini con disabilità l'accesso a percorsi di educazione precoce di qualità e pari opportunità di sviluppo delle loro capacità cognitive, comunicative e sociali. I nidi d'infanzia dovrebbero non solo accogliere tutti i bambini con disabilità, ma anche realizzare interventi educativi specifici volti a favorire l'espressione delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali[17].

Tipologia di azione
Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo.

Obiettivo
Consentire a tutti i bambini con disabilità pari opportunità di accesso agli asili nido e a programmi specifici ed efficaci di educazione precoce insieme ai coetanei.

[17] Corte cost., sentenza n. 467 / 2002

Azioni specifiche

a) Definire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi educativi per la prima infanzia a livello nazionale.
b) Definire standard nazionali per la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per la prima infanzia a garanzia dell'applicazione precoce di strategie educative e di modalità di comunicazione aumentativa/ alternativa appropriate.
c) avviare sperimentazioni di applicazione di programmi di educazione precoce intensiva con evidenze di efficacia in alcuni asili nido in collaborazione con università, previa formazione e qualificazione del personale educativo.

Soggetti promotori:
MIUR.

Soggetti collaboratori:
Ministero della salute, Regioni, Enti locali, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore, Servizi educativi per la prima infanzia.

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie, Servizi educativi per la prima infanzia.

Sostenibilità economica:
Richiede investimenti aggiuntivi per lo sviluppo di sperimentazioni e i processi formativi specifici.

AZIONE 7.
Garantire la continuità tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti con disabilità a percorsi d'istruzione e formazione permanente.

Le Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità emanate dal Ministero dell'Istruzione con la Nota del 4 agosto 2009, suggeriscono l'implementazione di azioni e progetti in grado di favorire i passaggi di questi alunni da un ordine di scuola ad un altro e suggeriscono l'adozione di iniziative per il loro accompagnamento alla vita adulta e al lavoro attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio. Nella scuola superiore, specie per gli alunni con disabilità intellettiva, si sono sperimentati in passato dei percorsi educativi misti di istruzione, formazione professionale ed esperienze di lavoro, sulla base di accordi presi, per iniziativa della scuola, fra scuola, centri di formazione professionale e mondo del lavoro[18]. Sebbene ancora poco diffuse, queste esperienze dimostrano come sia possibile offrire effettive opportunità di inclusione e di sviluppo professionale mediante percorsi educativi che favoriscono l'acquisizione di abilità di autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro delle

[18] Isfol, Prevenire si può: analisi delle misure di accompagnamento per la transizione scuola-lavoro dei giovani con disagio psichico, a cura di Daniela Pavoncello, Amedeo Spagnolo e Fiorenzo Laghi, I libri del Fondo sociale europeo, Roma, 2014

persone con disabilità. La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l'attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa elaborati dalle istituzioni scolastiche. Tuttavia le stesse Linee guida ministeriali per l'attuazione di tale previsione normativa[19] non indicano le modalità di adempiere a tale obbligo in favore degli alunni con disabilità.

Al termine del percorso scolastico, la discrezionalità di applicazione a livello regionale della normativa nei settori della formazione professionale e dei servizi socio-educativi per adulti con disabilità è ampliata in modo improprio per l'assenza di norme nazionali vincolanti e di standard relativi ai percorsi di formazione professionale e istruzione permanente per adulti con disabilità nei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nei Corsi serali di formazione e qualificazione/riqualificazione, nei percorsi di apprendistato e nei centri socio-educativi per adulti con disabilità[20]**,** che dovrebbero garantire percorsi d'istruzione permanente attraverso la presenza di personale educativo qualitativamente e quantitativamente adeguato.

Tipologia di azione

Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo.

Obiettivo

Migliorare l'accesso degli adulti con disabilità agli studi universitari e/o a percorsi di orientamento, di formazione professionale e d'istruzione permanente al di fuori della scuola.

Azioni specifiche

a) Istituire presso il MIUR un corpo ispettivo che verifichi l'applicazione delle normative nazionali relative all'attivazione dei servizi di tutoring da parte delle università.
b) Inserire specifiche misure per l'inclusione degli studenti con disabilità nel decreto delegato relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro[21], allargando agli studenti con disabilità la garanzia di accesso ad attività e progetti di orientamento scolastico con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà degli studenti con disabilità, evitando esoneri o l'assegnazione di questi alunni esclusivamente alla formulazione e gestione delle previste imprese simulate.
c) Garantire in modo uniforme sul territorio nazionale l'applicazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[19] MIUR: Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola
[20] Il DM 308 del 21 maggio 2001, in applicazione della LN 328/2000**,** delega alle regioni la disciplina delle prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative.
[21] Comma 32, art. 1 della L.107/2015

d) Inserire nelle linee strategiche d'intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente[22] un riferimento esplicito alle persone con disabilità.
e) Promuovere la presenza di docenti di sostegno nei CPIA, laddove richiesti.
f) Definire Livelli essenziali d'istruzione per gli adulti con disabilità nei centri residenziali e semi-residenziali relativi all'impiego di personale educativo, agli standard di formazione del personale educativo e al monitoraggio dell'efficacia dell'intervento.
g) Definire e uniformare sul territorio nazionale gli standard e i criteri di accreditamento dei servizi residenziali e semi-residenziali per adulti con disabilità.

Soggetti promotori:
MIUR.

Soggetti collaboratori:
Regioni; Enti locali, CPIA, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore.

Destinatari finali:
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie, Istituti superiori, CPIA.

Sostenibilità economica:
Richiede investimenti aggiuntivi per il sistema di controllo, lo sviluppo dei servizi e i processi formativi specifici.

AZIONE 8
Monitoraggio della qualità dell'istruzione

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)[23] non prevede un numero sufficiente di indicatori concernenti l'efficacia e l'efficienza dell'istruzione degli studenti con disabilità. La Legge 107/2015 di riforma della scuola, art.1, comma 181, lettera c) tenta di porre rimedio a questa lacuna, segnalata dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità[24], prevedendo lo sviluppo di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica.

Tipologia di azione
Intervento di tipo tecnico e amministrativo.

[22] Come da accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014
[23] Istituito e disciplinato dal DPR n° 80/13
[24] UN Committee on the rights of persons with disabilities: List of issues in relation to the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/Q/1, 24 marzo 2016

Obiettivo

Monitorare l'efficacia dell'istruzione e dell'inclusione scolastica nel favorire lo sviluppo di competenze comunicative sociali e lavorative degli studenti con disabilità.

Azioni specifiche

a) Inserire nei questionari Rapporti di Auto Valutazione delle scuole (RAV) degli indicatori di struttura, di processo e di risultato elaborati dall'OND, al fine di valutare i fattori specifici di successo/insuccesso dei percorsi d'istruzione, degli studenti con disabilità.
b) Garantirne la somministrazione obbligatoria alle scuole di ogni ordine e grado e alle singole classi.
c) Identificare le modalità per la loro applicazione nei contesti extra-scolastici d'istruzione, compresi i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e i percorsi di educazione e formazione permanente di competenza regionale, che rischiano di sfuggire ad ogni controllo.

Soggetti promotori:
MIUR.

Soggetti collaboratori:
INVALSI, Scuole di ogni ordine e grado, Regioni ed Enti locali.

Destinatari finali:
Scuole di ogni ordine e grado e Enti formativi extra-scolastici.

Sostenibilità economica:
Richiede finanziamento aggiuntivo.

Capitolo 7

LINEA DI INTERVENTO 5

Lavoro e occupazione

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE

La Linea di intervento 2 "Lavoro e occupazione" del Programma di Azione biennale, approvato con DPR 4 ottobre 2013, prevedeva come azioni qualificanti quelle di seguito indicate:

Ricerche e dati: partendo dalla constatazione che i dati disponibili sulla situazione occupazionale delle persone con disabilità risultavano insufficienti, sia nella quantità sia nella qualità, per permetterne un loro utilizzo efficace a sviluppare politiche relative al collocamento mirato, si è ritenuto opportuno individuare azioni volte all'integrazione delle fonti amministrative con quelle statistiche.
Pertanto, si rendeva necessaria una raccolta ordinata dei dati e delle informazioni disponibili sul collocamento mirato.

Modifiche legislative: al fine poi di garantire un aggiornamento della legislazione esistente che consenta una maggiore efficacia nell'offerta di occasioni di lavoro è stato proposto di: rifinanziare, anzitutto, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostanzialmente azzerato per le regioni a statuto ordinario (a decorrere dal 2011, le risorse sono state ripartite esclusivamente alle autonomie speciali); verificare lo stato di attuazione dell'art. 9 del Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, relativo alle compensazioni automatiche da parte di aziende che abbiano più sedi, per riscontrare se vi siano penalizzazioni nell'occupazione di persone con disabilità nel mezzogiorno e rischio di ricostruire ghetti lavorativi; prevedere una legislazione ad hoc per i lavoratori colpiti da malattie ingravescenti/croniche progressive e per i lavoratori con handicap con connotazione di gravità (telelavoro, lavoro a tempo parziale, orario flessibile in entrata ed uscita).

Politiche attive del lavoro: In materia di politiche attive è stato ritenuto opportuno prevedere strategie atte a favorire il miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge 68/99, attraverso: la ridefinizione dei criteri di ripartizione alle regioni dei Fondi previsti dalla Legge n. 68/99 per rendere maggiormente efficaci detti incentivi; la definizione di linee guida di funzionamento dei servizi del collocamento mirato; la informatizzazione di tutti i dati disponibili sul collocamento mirato in modo da elaborare in tempo reale le informazioni e i dati a livello nazionale, regionale e locale; la istituzione, alle dipendenze dell'Osservatorio, di un centro nazionale, di informazione, consulenza e sostegno in cui raccogliere le buone pratiche di inclusione lavorativa, e realizzare una banca dati degli ausili; l' inserimento dell'INAIL nella rete del collocamento mirato territoriale; la previsione, all'interno delle aziende di grandi dimensioni, attraverso forme di incentivazione pubbliche, di una unità tecnica (Osservatorio, Ufficio antidiscriminazione o di parificazione), in stretto

raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, che si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, di affrontare e risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, utilizzando appropriate competenze (*"disability manager"*, etc...); la valorizzazione del ruolo delle associazioni nel campo dell'intermediazione e del tutoraggio.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Molte delle azioni sopra elencate sono state realizzate con provvedimenti di carattere legislativo emanati a partire dall'approvazione del Programma d'azione ad oggi.

In particolare, l'articolo 1, comma 160, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ha previsto un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Inoltre, il capo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dedicato alla "*Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persona con disabilità*", è intervenuto sotto più profili.

La definizione di **Linee guida sul collocamento mirato**, volte a rilanciare lo «spirito» della legge 68/99, costituiranno uno strumento nazionale di nuovo indirizzo e coordinamento per i servizi del collocamento mirato. I principi di base vedono come protagonista la rete dei servizi (centri per l'impiego, servizi sociali, servizi socio-sanitari) e la partecipazione da parte delle forze della comunità nelle scelte di programmazione degli interventi: parti sociali, associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, cooperative sociali. Un ruolo di rilievo è attribuito alla valutazione bio-psico-sociale della disabilità, che enfatizzi i punti di forza, ciò che l'individuo è in grado di fare piuttosto che le limitazioni e le menomazioni. Viene promossa, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, l'istituzione di un responsabile per l'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

E prevista l'istituzione della "**Banca dati del Collocamento mirato**" che raccoglierà le informazioni relative ai datori di lavoro e ai lavoratori, comprese quelle relative agli accomodamenti ragionevoli al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di inserimento lavorativo (art. 9 Legge 68/1999).

La disciplina del **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** è stata rivista rafforzando gli incentivi alle assunzioni e rendendoli automatici: gli stessi sono, infatti, per 36 mesi per le assunzioni dei lavoratori con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento (l'incentivo è pari al 35% della retribuzione lorda mensile; sale al 70% per l'assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%). Gli incentivi sono inoltre previsti (nell'ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda) per un periodo più lungo nel tempo (60 mesi), per le assunzioni di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica. Per questi lavoratori sono incentivate anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. La corresponsione avviene da parte dell'INPS ai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Viene introdotto il finanziamento delle sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 13 Legge 68/1999).

La riforma dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità si colloca nell'ambito della generale riforma del mercato del lavoro operata con il Jobs Act ed, in particolare, delle politiche attive del lavoro, che vede la costituzione di una specifica agenzia (ANPAL) e l'attivazione di specifici strumenti, che possono rappresentare opportunità di inserimento per le persone con disabilità che si aggiungono e completano le tutele previste dalla «68/1999».

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Individuazione di interventi specifici di miglioramento e integrazione lavorativa.

Tipologia di azione:

Azione di tipo normativo (Legge delega, decreti delegati, regolamenti)

Obiettivo:

Aggiornare ed adeguare la normativa per rendere più efficaci gli interventi previsti dalla Legge 68/99 e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Azioni specifiche

a) per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 25/7/2000 rideterminare, previa valutazione d'impatto, la soglia di invalidità stabilita dalle norme vigenti per l'accesso al collocamento mirato, convertendo i gradi di riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro (di cui alle tabelle allegate al TU 1124/1965) nel corrispondente grado di menomazione dell'integrità psicofisica (di cui alla tabella approvata con DM 12 luglio 2000);
b) aggiornare e razionalizzare la disciplina delle sospensioni ex art. 3, comma 5, L 68/99 in relazione agli ammortizzatori sociali;
c) aggiornare e razionalizzare la disciplina delle esclusioni e degli esoneri di cui all'art. 5 L 68/99, mettendola in linea con lo spirito del collocamento mirato e della convenzione ONU;
d) rendere adeguati i finanziamenti del Fondo nazionale in base all'esito del monitoraggio di cui all'art. 13, comma 10, della L 68/99;
e) rendere automatico ed integrale il ricorso a forme di finanziamento pubblico per interventi e tecnologia assistiva ad alto contenuto tecnologico, anche con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche, con il supporto delle Regioni e delle Istituzioni competenti. A questo fine, semplificare le procedure, rendendo disponibili le risorse senza oneri e complessità burocratiche e garantendo una maggiore fruibilità dei servizi;
f) prevedere che tutti gli interventi legislativi e normativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità siano in linea con l'impianto strutturale e funzionale della Legge 68/99 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
g) definire misure di sostegno e un sistema di incentivi per la contrattazione di primo e secondo livello in materia di flessibilità e conciliazione dei tempi di vita-cura-lavoro per le persone con disabilità o malattie gravi e croniche progressive, o lavoratori caregiver di persone con gravi disabilità;

h) estendere il diritto al part-time a tutti i lavoratori con handicap in condizione di gravità già previsto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita;
i) agevolare il ricorso allo "smart-working" (lavoro agile) per le persone con disabilità garantendo che venga applicato in modo volontario ed in forma parziale rispetto all'orario di lavoro ed assicurando una piena inclusione nel contesto organizzativo;
j) potenziare e semplificare lo strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
k) comprendere fra i redditi esenti da imposizione Irpef le retribuzioni o i compensi, comunque denominati, corrisposti per i tirocini ex articolo 11, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (tirocini con finalità formative o di orientamento);
l) fermo restando il disposto di cui l'art. 10, comma 4, della citata Legge n. 68, prevedere incentivi diretti alle aziende che, in situazione di crisi, mantengono il posto di lavoro alla persona con disabilità eccedendo la quota di riserva prevista dall'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Soggetti promotori:
Parlamento; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); Regioni.

Soggetti collaboratori
Imprese; Sindacati; INAIL; UPI, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Destinatari finali
Lavoratori e disoccupati con disabilità; Servizi per il collocamento mirato.

Sostenibilità economica:
Molte azioni sono a costo zero (tutte quelle legate a normative da modificare e/o aggiornare). Le azioni onerose sono nella gran parte a carico di enti locali (Regioni) e potrebbero essere sostenute con vincoli all'uso dei fondi attuali. Altre azioni su IRPEF impattano sulla fiscalità ordinaria. È, inoltre, da approfondire il possibile ricorso ai fondi europei.

AZIONE 2
Interventi sull'attività del collocamento mirato

Tipologia di azione:
Azione di tipo programmatico finalizzata a redigere documenti di indirizzo e atti di coordinamento.

Obiettivo:

Migliorare i processi di programmazione, monitoraggio, e valutazione delle politiche sulla disabilità. Garantire livelli essenziali di funzionamento dei servizi per il collocamento mirato e favorire il "mainstreaming" della disabilità nella raccolta dei dati.

Azioni specifiche

a) monitorare e promuovere piena attuazione delle Linee Guida per il collocamento mirato da emanare ex d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
b) migliorare ed armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, che devono essere garantiti come livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale, al fine di favorire una maggiore e migliore occupazione delle persone con disabilità;
c) assicurare adeguate competenze e rafforzare con azioni di formazione mirata la professionalità degli operatori dei Centri per l'impiego in materia di occupazione e disabilità;
d) garantire competenze e professionalità specifiche, nell'ambito del collocamento mirato, nelle strutture competenti, a partire dalla costituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
e) monitorare l'utilizzo dei Fondi Regionali, in collaborazione con le Regioni, alla luce delle modifiche legislative intercorse;
f) analizzare l'attuazione delle nuove normative in materia di collocamento mirato nella Pubblica Amministrazione e valutare il processo di adempimento previsto dalla Legge 68/99;
g) predisporre un archivio anagrafico nazionale delle persone che hanno ricevuto una certificazione dalle Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti o della disabilità, su cui l'ISTAT e l'INPS hanno avviato uno studio di fattibilità;
h) includere la disabilità tra le variabili da considerare nelle indagini periodiche sulle forze lavoro realizzate dall'ISTAT, rivolte alla generalità della popolazione;
i) garantire l'interoperabilità delle diverse banche dati, che già esistono e che eventualmente esisteranno, in tema di disabilità adulta collegata all'ambito lavorativo, al fine di disporre di dati attendibili e periodici;
j) prevedere modalità di accesso alle informazioni della "Banca dati del collocamento mirato"; realizzare periodicamente l'analisi dei dati disponibili con l'intento di valutare a cadenza almeno annuale barriere ed elementi facilitanti, anche alla luce della riforma del sistema delle politiche attive;
k) declinare specifiche attività di monitoraggio e valutazione delle politiche, dei programmi, dei servizi e degli interventi rivolti alle persone con disabilità, secondo un'ottica di "mainstreaming" (ossia all'interno dei sistemi ordinari di monitoraggio e valutazione, validi per tutto il mercato del lavoro);
l) introdurre una specifica priorità di intervento per sostenere il lavoro autonomo e l'autoimprenditorialità anche oltre i già previsti riferimenti alla cooperazione sociale;
m) prevedere azioni di monitoraggio e interventi, in sede di riprogrammazione, sui fondi strutturali per le politiche attive Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Programma Operativo Nazionale (PON) "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", Fondo rotativo nazionale per la promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, ecc.) anche a favore

dell'occupazione delle persone con disabilità; monitorare periodicamente le programmazioni regionali in favore dell'occupazione delle persone con disabilità in modo da coordinarle con gli obiettivi nazionali sullo stesso tema;

n) individuare, in sede di verifica e riprogrammazione del PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (FESR), iniziative specifiche e trasversali per incrementare l'occupazione e ridurre il tasso di inattività delle donne con disabilità, e per l'aumento dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità femminile;
o) costruire una rete integrata di soggetti e servizi a supporto del sistema pubblico di collocamento mirato, anche attivando convergenze e integrazioni operative con le Agenzie per il Lavoro" profit e non profit", con l'obiettivo di aumentare la potenzialità dei supporti alla promozione dell'occupazione e al suo sostegno;
p) promuovere l'occupazione delle persone con disabilità con alto titolo di studio all'interno di contesti lavorativi pubblici e privati, attraverso incentivi, campagne di sensibilizzazione;
q) definire, attraverso un tavolo tecnico interministeriale, il concetto di terapie salvavita agli effetti dell'accertamento medico per il riconoscimento del diritto al "part time" per i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti "per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita" (vedi art. 8 comma 3 del D. Lgs. 81/2015), nonché agli effetti di un orientamento per l'applicazione della contrattazione collettiva sul tema;
r) individuare la commissione competente, fra quelle già esistenti, per accertare le condizioni che danno diritto all'accesso ai benefici di cui all'art. 8 comma 3 e comma 4 del D. lgs. 81/2015 (con eventuale modifica normativa del comma 4, ove necessaria) e chiarire la relativa procedura operativa;
s) centrare l'attenzione sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica;
t) prevedere il raccordo fra scuola e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo;

Soggetti promotori:
Parlamento; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ANPAL; Regioni; Servizi per il collocamento mirato; ISTAT.

Soggetti collaboratori
Imprese; Sindacati; Università; Centri di ricerca; INPS; UPI, Italia Lavoro; INAIL; Organizzazione delle persone con disabilità.

Destinatari finali
Lavoratori e disoccupati con disabilità; Operatori del collocamento mirato; Centri per l'impiego; Agenzie per il Lavoro.

Sostenibilità economica:
Molte azioni sono a costo zero (tutte quelle legate a normative da modificare e/o aggiornare). Le azioni onerose sono nella gran parte a carico di enti locali (Regioni) e potrebbero essere sostenute con vincoli all'uso dei fondi attuali. È, inoltre, da approfondire il possibile ricorso ai fondi europei.

AZIONE 3
Interventi di natura tecnica e organizzativa per il miglioramento dell'attività di collocamento mirato

Tipologia dell'azione
Interventi amministrativi e tecnici di tipo operativo.

Obiettivo:
Miglioramento dei processi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, al fine di evitare discriminazioni, di valorizzare le competenze e garantire continuità sul posto di lavoro.

Azioni specifiche

a) potenziare gli strumenti per favorire il "matching" fra imprese e lavoratori con disabilità;
b) promuovere l'attuazione e monitorare l'andamento dei progetti sperimentali elaborati dal Gruppo 5 dell'OND che prevedono l'istituzione, su base volontaria, nelle imprese del settore privato, di organismi (Osservatorio aziendale e "disability manager") che abbiano l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro, a partire dal momento delicato dell'inserimento, valorizzando, per tutto il percorso lavorativo, la loro autonomia e professionalità e conciliando le specifiche esigenze di vita, cura e lavoro;
c) ripensare la valutazione delle persone con disabilità e la raccolta delle informazioni sulle loro competenze, capacità e "performance" legandola alle opportunità di acquisizione di nuove capacità professionali, anche attraverso stage, percorsi di formazione e aggiornamento, supportati da appropriati sostegni.

Soggetti promotori:
Parlamento; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ANPAL; Regioni; Servizi per il collocamento mirato.

Soggetti collaboratori
Imprese; Sindacati; Italia Lavoro; INAIL; Organizzazioni delle persone con disabilità.

Destinatari finali
Lavoratori e disoccupati con disabilità; Operatori del collocamento mirato; Imprese.

Sostenibilità economica:
Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre un significativo miglioramento delle attività connesse al collocamento mirato e una riduzione della conflittualità nei contesti lavorativi.

Capitolo 8

LINEA DI INTERVENTO 6

Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE

La Linea di intervento 4 definita nel Programma di azione biennale approvato con il DPR 4 ottobre 2013 era articolata in sette obiettivi principali riguardanti l'ampio ambito di applicazione dei principi di accessibilità e mobilità come enunciati dalla Convenzione ONU, riferendosi quindi alle problematiche dell'accessibilità e delle barriere architettoniche e senso-percettive, della mobilità, alle tematiche connesse all'accesso alle ICT, al trasporto privato, al turismo accessibile, al Nomenclatore Tariffario. In dettaglio:

1.1 In materia di accessibilità e barriere architettoniche e senso percettive:
Si erano individuate come priorità la riattivazione della Commissione di studio permanente già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989 e ricostituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti su base paritetica Stato, Regioni, Province e la revisione e aggiornamento dei regolamenti attuativi secondo lo "Schema di Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche" (maggio 2012). Era indicata inoltre la necessità che con interventi normativi, tra cui in particolare la proposta di Legge AC 705, presentata il 9 aprile 2013, potesse esservi un adeguamento dei programmi didattici scolastici ed universitari con l'attivazione degli insegnamenti della progettazione universale e accessibilità. Nel biennio di riferimento del Programma biennale tali indicazioni non hanno fatto registrare alcun avanzamento.
La mancanza di un approccio integrato ed organico alla revisione normativa fa ritenere oggi indispensabile addivenire ad una revisione ed aggiornamento complessivo della normativa vigente, per adeguarla ai principi di Accessibilità e Progettazione Universale, superando ad esempio l'attuale graduazione tra i concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità definiti dalla normativa vigente, incompatibili con le indicazioni della Convenzione ONU.

1.2 In materia di mobilità:
Dalla verifica dello stato di attuazione dei Regolamenti comunitari a livello nazionale e sullo stato dei lavori dei tavoli tecnici di confronto tra "stakeholders" ed i pertinenti organismi responsabili dell'applicazione in Italia risulta che, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel biennio 2014-2015, ha approvato "Regolamenti" e "Moduli di reclamo" per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste nei decreti legislativi emanati in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne. sono stati emanati specifici Decreti Legislativi per definire la disciplina sanzionatoria nei settori del trasporto ferroviario, con autobus, via mare e per le vie navigabili interne. Nel maggio 2015 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi

ferroviari di competenza regionale e locale. E’ stato inoltre riscontrato che già da diversi anni nei settori del trasporto aereo (Circolare Enac GEN 02/A) e ferroviario, - con una specificità tutta italiana nel panorama europeo - gestori, vettori e imprese collaborano con le associazioni nazionali rappresentative delle persone con disabilità, per la realizzazione di moduli formativi e di sensibilizzazione rivolti al personale che si interfaccia o presta assistenza alle Persone con Ridotta Mobilità (PRM). Meno convincente appare complessivamente la definizione delle modalità di partecipazione delle associazioni di persone con disabilità – prevista dai Regolamenti Unione Europea – che non può considerarsi garantita unicamente attraverso moderni canali di comunicazione (pubbliche consultazioni via Internet ad esempio), ma che deve sempre prevedere dispositivi permanenti di confronto e di elaborazione di linee di indirizzo condivise. Criticità sono registrate inoltre in relazione agli interventi di assistenza alle PRM ed in particolare quelli riguardanti (come evidenziato dalle informazioni raccolte dalle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità componenti il Gruppo di lavoro), l’utilizzo dei dispositivi di salita e discesa installati a bordo dei treni, metro, autobus (ad esempio pedane manuali, elettroidrauliche, elevatori di bordo, ecc.). Approfondimenti sono tuttora in corso per verificare, se ed in quale misura, una eventuale mancata previsione tra i compiti esplicati nell’adempimento della prestazione di lavoro, degli operatori e/o addetti al trasporto, di mansioni connesse alla gestione dei predetti dispositivi e dei relativi interventi di assistenza, comprometta o comunque riduca l’applicazione dei Regolamenti UE. Inoltre, si è rilevato che sui mezzi di trasporto pubblici e privati (in particolar modo quelli regionali e locali) non sempre sono disponibili ed accessibili informazioni, prenotazioni e acquisti online dei titoli di viaggio.

Quanto al trasporto privato l’obiettivo individuato dal Programma d’Azione ha riguardato la verifica sullo stato di adozione sul territorio nazionale del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e sulle procedure per il rilascio/rinnovo della patente di guida alle persone con disabilità. Tutti i Comuni d’Italia hanno provveduto alla sostituzione dei pass disabili con i nuovi modelli di CUDE, come previsto dal DPR n.151/2012, mentre pochissimi tra loro hanno aderito al Registro Pubblico CUDE (ANCI Sardegna) a causa della scarsa diffusione di informazioni tra P.A. sulle potenzialità dello strumento - in termini di opportunità di condivisione, aggiornamento e controllo in tempo reale delle informazioni relative ai CUDE, attraverso una banca dati nazionale. Per quanto attiene alle problematiche connesse alla semplificazione delle procedure per il rilascio/rinnovo della patente di guida alle persone con disabilità, si è registrato un impegno delle amministrazioni centrali competenti (Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero della Salute) per la definizione di criteri uniformi di riconoscimento delle menomazioni stabilizzate che non necessitano di modifiche delle prescrizioni di guida e la predisposizione di linee guida per le Commissioni Mediche Locali per le patenti. Ancora non attuato risulta, invece, l'articolo 119, comma 10, del Codice della Strada che ha previsto l'istituzione di un "comitato tecnico" con funzioni di valutazione delle nuove tecnologie in materia di sistemi di guida per disabili, e con la presenza di due rappresentanti delle associazioni di categoria (art.27 comma 4 Legge 104/1992) .

1.3 In materia di accessibilità dei servizi della Pubblica amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro):
In questo ambito di intervento il Programma Biennale aveva previsto una specifica azione finalizzata a supportare i referenti istituzionali nella promozione della cultura dell’Accessibilità alle ICT a livello governativo attraverso l’azione dell’Agenzia per l’Italia

Digitale (AgID), anche con il coinvolgimento attivo degli "stakeholder" di riferimento. L'obiettivo risulta conseguito per quanto riguarda l'avvio di un percorso di monitoraggio e coinvolgimento degli attori istituzionali e non. E' stato infatti attivato nel periodo di riferimento un percorso articolato e partecipato in relazione all'attuazione della normativa di cui al D.L. 179/2012, art. 9 che ha introdotto alcune modifiche alla Legge 4/2004 sull'accessibilità. Si fa riferimento in particolare alle questioni connesse all'estensione degli obblighi di accessibilità digitale anche a coloro che usufruiscono di finanziamenti pubblici; all'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di prevedere specifiche dotazioni di bilancio per le postazioni del dipendente con disabilità; all'esigenza di formazione del personale della P.A., all'obbligo delle PA di definire annualmente gli Obiettivi di accessibilità.
Il decreto ha introdotto, inoltre, per l'AgID il compito di provvedere alla stesura delle Specifiche Tecniche per le tecnologie assistive e di gestire la ricezione di segnalazioni di inaccessibilità da parte dei cittadini. Le "Specifiche tecniche» sono state pubblicate da AgID nel settembre 2015 con la Circolare 2/2015 ed è stata realizzata una campagna informativa su internet e con vari articoli apparsi su siti di settore.
Nell'ambito delle attività relative all'Obiettivo 5 sono emerse le seguenti criticità:

- una carenza di dati, in valore assoluto, relativa al numero di dipendenti con disabilità inseriti nel mondo del lavoro (pubblico e privato) e distinti per tipologia di disabilità. Tale carenza costituisce un limite ad un orientamento mirato degli interventi, anche finanziari, sulle problematiche relative alle postazioni di lavoro;
- i prodotti a scaffale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) necessitano di un'adeguata integrazione e aggiornamento con prodotti e tecnologie assistive, al fine di facilitare le Pubbliche Amministrazioni negli adempimenti a loro carico e contenere i prezzi sul mercato;
- la necessità di monitorare l'applicazione delle Specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro, attraverso il coinvolgimento di ulteriori attori coinvolti sul tema, come il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro;
- l'opportunità di tenere in considerazione i contenuti delle Specifiche Tecniche, esempio di accomodamento ragionevole, nell'ambito sia dell'iter, ancora in fase di perfezionamento, del decreto legislativo 151/2015, sia dei decreti attuativi che il Ministero del Lavoro dovrà emanare, sia riguardo alla definizione dei compiti e delle competenze del "disability manager";
- la richiesta, da parte degli utenti, manifestata durante la consultazione in rete delle Specifiche tecniche, di porre attenzione anche agli aspetti che esulano dal campo digitale riguardanti:
  - ergonomia della postazione;
  - accessibilità fisica per il raggiungimento della postazione;
  - gli aspetti organizzativi del lavoro assegnato o assegnabile ai disabili.
- l'esigenza di potenziare le attività di formazione tecnico-normativa ai dipendenti pubblici, a tutti i livelli, con particolare riguardo ai documenti e moduli accessibili (creazione, pubblicazione e conservazione), ai compiti del Responsabile dell' Accessibilità e al rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità dei siti web;
- premesso che la normativa italiana in tema di accessibilità tecnica è in linea con le Direttive europee e gli standard internazionali, la stessa necessita di aggiornamenti a causa di problematiche circa la sua applicabilità, il "procurement" e l'assenza di specifici aspetti sanzionatori.

1.4 In materia di turismo accessibile:
il Programma Biennale ha indicato questa come area di particolare interesse che attira sempre più l'attenzione degli "stakeholder" e degli operatori di settore, anche per gli

sviluppi che potrebbero generarsi in un Paese come l'Italia che intende puntare – anche in termini economici e di sviluppo produttivo - sul turismo di qualità e per tutti. Il coinvolgimento attivo della Presidente del Comitato per la Promozione e il sostegno del turismo accessibile, istituito presso il ministero dei Beni e attività culturali e Turismo - Direzione generale delle Politiche del Turismo, ha portato alla condivisione di un documento di approfondimento che contiene dati significativi relativi all'adeguamento delle strutture ricettive da parte delle imprese (meno della metà delle imprese ricettive italiane ha dotato le proprie strutture di accessi facilitati, solo il 30% hanno ascensori adatti o strutture apposite, solo il 24% lo comunica alla clientela; meno di cinque alberghi in Italia sono dotati di percorsi tattili e nessuna delle altre tipologie di strutture ricettive è accessibile ai non vedenti in autonomia e sicurezza). Il documento richiama, inoltre, la normativa anche con riferimento ai più recenti impegni del Ministero per rendere quanto più fruibili i luoghi della cultura italiana, con una serie di interventi per migliorare l'accessibilità fisica e sensoriale dei nostri Musei. Il documento contiene, infine, una serie di proposte per sviluppare il sistema ricettivo nazionale verso una maggiore capacità di rispondere alle esigenze dei turisti con disabilità, relative in particolare a 6 tematiche: Comunicazione; Istituzione di un Osservatorio del Turismo Accessibile; Ospitalità; Sostegno alle imprese; Formazione; Adeguamento della normativa nazionale ai principi dell'accessibilità nell'ambito specifico del Turismo.

1.5. Il Nomenclatore Tariffario delle Protesi

L'ultimo Obiettivo, non meno rilevante, riguardava la necessità di giungere all'approvazione del nuovo Nomenclatore Tariffario. L'obiettivo era stato condiviso con il Gruppo di lavoro "Salute" , ma lo stallo che a tutt'oggi si registra nell'iter di approvazione ha fatto ritenere inutile ogni ulteriore approfondimento.

Si è rilevato, tuttavia, che un primo passo concreto nello sviluppo della relazione tra Tecnologia Assistiva e ambito lavorativo è rappresentato dalle "Specifiche tecniche sull'hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità". In tale contesto, al fine di assicurare la scelta e conseguente fornitura di appropriate tecnologie adattive, appare ancora più evidente la necessità di adottare modalità di valutazione funzionale rispondenti ad una lettura bio-psico-sociale rivolta alla persona con disabilità, al ruolo ed alla postazione lavorativa ed al contempo coerenti con il linguaggio ICF. Si sono sviluppate nel frattempo più o meno in tutto il territorio nazionale, grandi competenze in questo campo e sono sorti in diversi contesti i Centri Ausili, aggregati nella rete Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Elettronici ed Informatici per disabili (GLIC). Si tratta di realtà stabili, pubbliche o private (molto spesso operanti nell'ambito di un convenzionamento pubblico), senza fini commerciali e indipendenti dal mercato, operative nel territorio di riferimento e costituite da nuclei di competenza multidisciplinare. I GLIC, dato l'elevato livello di specializzazione da essi raggiunto, rappresentano una risorsa a supporto sia degli utilizzatori di ausili, sia dei professionisti che a diverso titolo si occupano di disabilità e sono sovente convenzionati con le Aziende sanitarie a livello locale. Per tali motivi essi devono essere ulteriormente valorizzati e riconosciuti come punti di riferimento stabili nella rete dei servizi territoriali a supporto dell'autonomia delle persone con disabilità.

2. SCENARIO E OPZIONI PER L'INTERVENTO

In linea generale dal monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi indicati è emerso che il tema dell'accessibilità, in particolar modo quella relativa ad edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, non sembra aver guadagnato in questi anni l'attenzione necessaria a livello politico e istituzionale. Sono presenti da diversi anni proposte di Legge giacenti in Parlamento frammentarie e limitate ad alcuni aspetti, che non affrontano in maniera organica e complessiva il problema dell'accessibilità. Regioni e Comuni – con la disomogeneità che si riscontra più in generale nell'ambito dello sviluppo delle politiche per la disabilità - hanno attivato diversi interventi e progetti (per alcuni si rimanda alla documentazione allegata) ma, oggettivamente, lo stato complessivo dell'attuazione in Italia degli articoli 9 e 21 della Convenzione (accessibilità e mobilità, accesso all'informazione e alla comunicazione) appare fragile, disorganico, poco sviluppato e soprattutto poco considerato. L'assenza di indirizzi, di supporti nonché di una politica organica promossa dal livello nazionale a quello locale, rende il cammino verso il conseguimento effettivo dei diritti in questo ambito particolarmente lento, disomogeneo e difficile, tenendo conto anche della scarsa conoscenza della progettazione universale da parte dei tecnici e delle poche risorse finanziarie da investire.

A partire da tali considerazioni si ritiene indispensabile aprire una nuova stagione, elaborando una strategia nazionale sul tema dell'accessibilità, che dovrà prevedere: l'ammodernamento complessivo, anche sotto un profilo terminologico, della normativa di riferimento in materia di accessibilità, barriere architettoniche e senso-percettive, nonché dei pertinenti sistemi di monitoraggio e dei relativi strumenti di raccolta di informazioni appropriate (articolo 31 CRPD); l'attuazione delle proposte relative al Turismo accessibile; un'attenzione differente delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli adempimenti per assicurare l'accessibilità alle ICT; la piena attuazione della regolazione comunitaria in materia di mobilità per le PRM e renda realmente utilizzabile il trasporto pubblico e privato.

La definizione ed attuazione di una nuova strategia complessiva che coinvolga il livello governativo e aiuti concretamente i territori a conseguire obiettivi di accessibilità, deve tenere conto e integrare attivamente nel processo innanzitutto le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità - portatrici tra l'altro di robuste competenze - nonché tutti quegli organismi, enti, istituzioni private che nel frattempo si sono assunti l'impegno di sviluppare programmi di lavoro dedicati proprio alla promozione, formazione e sensibilizzazione, diffusione, della progettazione universale, e accessibilità quali ad es. Il Consiglio degli Architetti o l'Istituto per l'Urbanistica. Dovrà guardare inoltre a quelle buone pratiche - alcune sorte diversi anni fa - che supportano e coadiuvano Regioni e territori nel raggiungimento di migliori livelli di accessibilità. E dovrà guardare a buoni esempi come quello del Comune di Milano che, grazie ad una strategia politica e tecnica messa in campo, grazie ad un metodo di lavoro rigoroso, fondato sulla partecipazione delle associazioni e la condivisione di priorità e interventi, nonché grazie ad un robusto investimento finanziario, ha ricevuto l'European Union Access City Award 2016.

La nuova strategia che si ritiene vada messa in campo deve riguardare anche ulteriori priorità emerse ed approfondite nel corso del biennio di monitoraggio del Programma d'azione, in particolare:

- la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di emergenza,
- l'accessibilità al Patrimonio Culturale come ampliamento dell'accesso ai beni storico-artistici

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi " European Accessibility Act (EEA)". Come noto, la proposta di direttiva risponde all'esigenza di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità di prodotti e servizi ed ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato unico di determinati prodotti e servizi accessibili, rispettando nel contempo le esigenze delle imprese e dei consumatori e di contribuire all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La legislazione dell'UE finora ha affrontato la situazione delle persone con disabilità concentrandosi su settori specifici, nelle direttive sugli appalti pubblici o nei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei, che contengono un requisito di accessibilità generale. La mancanza di coordinamento a livello di UE riguardo a prodotti e servizi accessibili ha comportato ampia discrezionalità negli Stati membri causando l'attuale eterogeneità dei requisiti nazionali di accessibilità.

- Un ulteriore urgenza emersa durante i lavori del gruppo riguarda l'accessibilità delle scuole, in quanto prerequisito per l'accesso al diritto all'istruzione da parte degli alunni e studenti con disabilità. Come documentato da ISTAT è ancora elevata la quota di plessi scolastici con barriere architettoniche e senso percettive. Le scuole sono poco accessibili in tutto il territorio nazionale, se si considera anche la presenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali, oppure la presenza di percorsi interni ed esterni accessibili. Fondi sono stati erogati per l'adeguamento degli edifici scolastici con l'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale (Dpcm 8 febbraio 2016 - Cat. Edilizia scolastica) ma non risulta esplicitato l'obbligo di adeguamento ai parametri dell'accessibilità oltre alla messa in sicurezza. Si ritiene inoltre indispensabile intervenire sugli strumenti di rilevazione attualmente adottati per l'implementazione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica (banca dati online, fornita dal MIUR e gestita su base regionale) affinché includano, informazioni maggiormente dettagliate e appropriate (art. 31 CRPD) in materia di accessibilità, consentendo di monitorare le politiche sull'edilizia scolastica e l'assegnazione di finanziamenti. A tale riguardo si prevede di partecipare al programma di collaborazione istituzionale dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica (MIUR) .

- Infine, in tutte le aree di approfondimento è stata rilevata una grave carenza di conoscenza sui principi dell'accessibilità e della progettazione universale, sulle soluzioni tecniche, le tecnologie assistive e domotica, i sistemi di trasporto, ecc. in grado di assicurare concreti miglioramenti nei sistemi urbanistici, negli edifici pubblici e privati. Debole inoltre la capacità di operatori pubblici e privati di accogliere le persone con disabilità e corrispondere adeguatamente ai loro bisogni specifici. C'è bisogno di formazione:

- Per gli operatori del trasporto pubblico

- Per il personale delle PPAA sia con riferimento a chi opera negli uffici aperti al pubblico, sia a tecnici, progettisti, architetti, agli uffici preposti al rilascio e controllo di autorizzazioni per la realizzazione/ adeguamento di edifici privati
- Per gli addetti ai lavori nel settore dei Beni culturali (Sovrintendenze)
- Per gli addetti alla sicurezza e alle emergenze
- Per gli operatori, addetti nei settori turistico/alberghiero/ ristorazione/ commerciale ecc.

E' indispensabile da un lato stimolare un profondo cambiamento di prospettiva culturale nelle Università e istituti tecnici: i corsi di studio in cui si apprende la progettazione, devono recepire e condividere pienamente i principi e le tecniche della progettazione universale; dall'altro è necessario sensibilizzare la cittadinanza intera alla cultura dell' accessibilità cominciando dalle generazioni più giovani sin dai primi anni di scuola.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Area Accessibilità, progettazione universale, abbattimento barriere architettoniche e senso-percettive

Tipologia di azione
Azione di tipo legislativo (Legge delega, Decreti delegati. Regolamenti)

Obiettivo
Rivedere ed adeguare la disciplina sull'accessibilità all'ambiente fisico, urbano ed architettonico per conseguire l'adozione e la diffusione della progettazione universale e quindi l'attuazione dei principi di accessibilità della Convenzione stessa.

Azioni specifiche
Elaborazione di disegno di Legge delega al Governo (in considerazione della grande complessità tecnica della materia trattata) al fine di:

a) aggiornare, armonizzare e semplificare l'attuale normativa per adeguare la definizione di accessibilità ambientale alla dimensione culturale e operativa promossa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, superando i concetti di visitabilità e adattabilità e assicurando nel processo di revisione la più ampia partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in attuazione di quanto indicato nell'articolo 4, comma 3 della Convenzione;
b) integrare ed armonizzare l'impianto normativo e regolamentare in tema di accessibilità con quello relativo alla sicurezza dei luoghi e degli edifici in particolare per la sicurezza ed il soccorso delle persone con disabilità;
c) indicare le specifiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione dell'ambiente fisico, urbano ed architettonico, che identifichino ed eliminino gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per ogni tipologia di disabilità, secondo i principi della Convenzione, in particolare della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole di cui agli articoli 3 e 9;
d) rivedere l'impianto normativo e regolamentare relativo all'accessibilità di spazi ed edifici pubblici esistenti (attualmente disciplinata dai piani di eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici e spazi pubblici, di cui all'articolo 32, comma 21,

della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, come integrata dall'articolo 24, comma 9, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) al fine di definire i criteri e le modalità stabilendo procedure e tempi di adozione, nonché approntando un sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza;
e) rivedere il sistema di contribuzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati esistenti, di cui all'articolo 9 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per adeguarlo ai principi della Convenzione, in particolare per quanto riguarda la graduazione delle facilitazioni in relazione al riconoscimento dello stato di disabilità;
f) prevedere misure di facilitazione e incentivazione, che favoriscano l'attuazione dei principi dell'accessibilità all'ambiente fisico, urbano ed architettonico in caso di interventi finalizzati al riuso, rinnovamento e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;
g) prevedere l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte a realizzare la progettazione universale e l'accessibilità nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università;
h) prevedere l'introduzione nella disciplina definita con il nuovo Codice degli Appalti (d. lgs. 50/2016) del criterio di accessibilità, tra i criteri di valutazione nell'ambito dei procedimenti di selezione pubblica per la realizzazione e/o la modifica di spazi ed edifici e l'eventuale correlata acquisizione di beni e servizi
i) prevedere la costituzione di un organismo paritetico che, sul modello della Commissione già prevista con il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, sia in grado di interloquire con i diversi livelli di gestione e soggetti interessati, attuando un necessario coordinamento interistituzionale, e in grado di supportare l'azione governativa per dare attuazione a quanto sopra indicato. A tale organismo saranno chiamati a partecipare rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Osservatorio dei Vigili del Fuoco per la sicurezza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza Stato Città, nonché di rappresentanti delle Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità. Esso dovrà inoltre promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura dell'accessibilità e fornire azioni di supporto e orientamento alle amministrazioni pubbliche e ai privati per l'attuazione della normativa, anche attraverso l'elaborazione di Linee guida.

Soggetti promotori
Parlamento; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero del lavoro e politiche sociali; Regioni, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), Conferenza Unificata.

Soggetti collaboratori
Università e Centri di ricerca, UNI, Consiglio nazionale Ordine Architetti, Esperti Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del Terzo Settore.

Destinatari finali
Regioni, Enti locali, Persone con Disabilità.

Sostenibilità economica
Le azioni onerose sono nella gran parte a carico di enti locali (Regioni) e riguardano in diversi casi fondi già destinati alla realizzazione di opere e interventi. Sono da

approfondire i possibili utilizzi dei fondi europei. Da stimare la revisione del sistema di contribuzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati esistenti, di cui all'articolo 9 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, già finanziata peraltro in molti casi da fondi regionali.

AZIONE 2
Area Mobilità e trasporti

Tipologia di azione:
Interventi di tipo amministrativo generale e operativa (monitoraggio attuazione regolazione comunitaria, adozione di provvedimenti amministrativi, diramazione di comunicazioni)

Obiettivo
Garantire su tutto il territorio nazionale la piena attuazione della regolazione comunitaria in materia di Mobilità delle Persone con Ridotta Mobilità (PRM), obiettivo da conseguire anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni di persone con disabilità (da intendere quale reale opportunità per promuovere un innalzamento degli standard di accessibilità al sistema di trasporti nel suo complesso) e la definizione, quindi, di dispositivi permanenti di confronto e con l'elaborazione di linee di indirizzo condivise. Richiamare inoltre l'obbligo, per le aziende di trasporto pubblico nazionale e locale, di assicurare la formazione generale del personale sui temi della disabilità e la formazione specifica per l'accesso a bordo (in salita e discesa) dei mezzi, nel rispetto dei Regolamenti Unione Europea.

Azioni specifiche
a) porre in essere adeguate iniziative – quali ad esempio specifiche comunicazioni da indirizzare al Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed all'Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART) - per sollecitare l'adozione da parte delle suddette amministrazioni - di misure appropriate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.
b) Assicurare che il personale addetto al trasporto pubblico sia in condizione di fornire un'assistenza qualificata e appropriata (in termini di competenze derivanti da percorsi formativi ad hoc, da disposizioni aziendali, da inquadramento contrattuale) rispetto alle esigenze delle (PRM), così come previsto dai Regolamenti Unione Europea.
c) Verificare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto delle modalità di partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità previste nei Regolamenti Unione Europea, i contratti dei lavoratori del settore trasporti affinché siano adeguatamente contemplate mansioni di assistenza mirate a garantire la salita e la discesa delle PRM nei mezzi di trasporto (ad esempio treni, metro, autobus, ecc).

Soggetti promotori:
Ministero del lavoro e politiche sociali; OND

Soggetti collaboratori
Organizzazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari e altre organizzazioni del terzo Settore, Organizzazioni sindacali

Destinatari finali
Ministero Infrastrutture e Trasporti, ART, Persone con Disabilità.

Sostenibilità economica
L'azione non prevede costi.

AZIONE 3
Area Mobilità e trasporti – Trasporto Privato

Tipologia di azione
Interventi di natura amministrativa operativa

Obiettivo:
- semplificare le procedure per il rilascio/rinnovo della patente di guida alle persone con disabilità (Patenti B Speciali), (L.114/2014, art.25 comma 2)
- Sollecitare i Comuni ad aderire al Registro Pubblico CUDE (ANCI Sardegna)
- Ricostituire il comitato tecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 10, del Codice della Strada e dell'art. 27 comma 4 della Legge 104/92

Azioni specifiche
Provvedimento per la ricostituzione del Comitato tecnico; diramazione Linee guida.

Soggetti promotori:
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Dipartimento Funzione Pubblica; Ministero Salute; Regioni, ANCI.

Soggetti collaboratori
Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore.

Destinatari finali
Comuni, Persone con Disabilità; Commissioni Mediche Locali.

Sostenibilità economica
L'azione non prevede costi.

AZIONE 4
Area Accessibilità dei servizi della Pubblica amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro)

Tipologia di azione:
Interventi di natura amministrativa operativa (adozione Piani di collaborazione e piani formativi).

Obiettivo:
a) Attivare un sistema di monitoraggio, raccolta e analisi di dati relativo ai dipendenti con disabilità inseriti nel mondo del lavoro (pubblico e privato), nonché all'applicazione delle "Specifiche tecniche" sulle postazioni di lavoro.
b) Potenziare le attività di formazione tecnico-normativa rivolte ai dipendenti pubblici con particolare riguardo ai documenti e moduli accessibili nonché prevedere Piani formativi per l'applicazione delle "Specifiche tecniche" sulle postazioni di lavoro.

c) Aggiornare la normativa nazionale per superare alcune problematiche legate alla sua applicabilità, il “procurement” e l’assenza di specifici aspetti sanzionatori.

Azioni specifiche:
a) Prevedere Piani di collaborazione tra le Amministrazioni competenti per attivare un sistema di monitoraggio, raccolta e analisi di dati (ISTAT, INPS ISFOL ecc.) relativo al numero di dipendenti, distinti per tipologia di disabilità, inseriti nel mondo del lavoro (pubblico e privato), nonché alla relativa applicazione delle “Specifiche tecniche” sulle postazioni di lavoro.
b) Prevedere Piani formativi: 1) rivolti ai dipendenti pubblici con riguardo alla creazione, pubblicazione e conservazione di documenti e moduli accessibili nonché ai compiti del responsabile dell’accessibilità; 2) per l’applicazione delle “Specifiche tecniche” sulle postazioni di lavoro, nell’ottica degli accomodamenti ragionevoli e nella prospettiva di una definizione dei compiti e delle competenze del “disability manager” (Ministero del Lavoro, Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni delle persone con disabilità ecc.).
c) Attivare un tavolo tecnico per la formulazione di proposte riguardanti in particolare l’applicabilità delle norme, il “procurement” e l’introduzione di eventuali dispositivi sanzionatori.

Soggetti Promotori
AgID

Soggetti Collaboratori
- Ministero del lavoro e politiche sociali; Ministero della Salute; Dipartimento della
Funzione Pubblica; ISTAT; INPS; ISFOL; (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) CONSIP
- Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore; Organizzazioni Sindacali

Destinatari finali
- Amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1 c.2 d.lgs. 165/2001
- Datori di lavoro privati per l’ applicazione delle Specifiche Tecniche sulle postazioni di lavoro dei dipendenti con disabilità.

Sostenibilità economica
Alcune azioni e interventi previsti, quali il monitoraggio dell’applicazione delle Specifiche Tecniche e la formazione sui temi dell’accessibilità digitale, richiedono una specifica dotazione di risorse.

AZIONE 5
Area Turismo Accessibile

Tipologia di azione
Adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi per dare attuazione alle proposte formulate dal Comitato per la Promozione ed il Sostegno del Turismo Accessibile (CPSTA) ricostituito con decreto del 13 febbraio 2014, presso la Direzione Generale delle politiche del Turismo composto dai massimi esperti del settore, le rappresentanze istituzionali e del Terzo Settore.

Obiettivo

Conseguire gli obiettivi di "Turismo Accessibile" definiti da tempo anche a livello comunitario: attento ai bisogni di tutti e con una elevata qualità dell'offerta, inclusivo, quindi pronto a rispondere ai bisogni di diverse fasce di popolazione con esigenze diversificate: bambini, anziani, mamme con i passeggini, persone con disabilità, puntando sui fattori che ne determinano la competitività, tenendo conto, allo stesso tempo, degli imperativi dello sviluppo sostenibile e secondo i principi dell'Universal Design.

Azioni specifiche

Interventi legislativi al Codice del Turismo che dovrebbero riguardare:

a) L'adeguamento della disciplina ai principi di accessibilità e Universal Design sanciti dalla Convenzione ONU, superando l'attuale lacuna generata dalla sentenza 5.4.2012, n. 80 della Corte Costituzionale.

b) L'introduzione nella disciplina del seguente articolo: "al fine di uniformare lo standard qualitativo dei servizi, le imprese ricettive e le strutture di offerta turistica per rispondere alle esigenze delle persona con disabilità devono permettere agli ospiti disabili di accedere ad informazioni chiare, dettagliate, aggiornate, e reperibili, sui seguenti aspetti: autonomia di movimento negli spazi e uso delle attrezzature; fruizione delle esperienze per cui i luoghi e edifici sono stati concepiti; segnaletica e dispositivi che garantiscono l'informazione e l'orientamento".

c) La definizione di strumenti di incentivazione/sostegno in favore delle strutture turistiche che effettuano investimenti volti a migliorare la propria accessibilità, che potrebbero consistere nel riconoscimento di un credito di imposta.

d) l'inserimento del Turismo Accessibile e dello Universal Design nelle facoltà turistiche e nelle scuole professionali, e la possibilità di prevedere crediti formativi professionali obbligatori per gli Ordini Professionali Tecnici, per le amministrazioni pubbliche che devono esercitare il controllo sulla applicazione delle norme (ad es. Comuni, ULSS, USL, ASL, Vigili del Fuoco, Polizia Commerciale e Urbana, etc.).

e) la promozione della crescita culturale di operatori e addetti ai lavori anche attraverso la realizzazione di formazione qualificata in sinergia con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

f) la definizione chiara di modalità di integrazione e collaborazione tra i diversi livelli di governo e tra questi e gli operatori turistici, le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, le organizzazioni del Terzo Settore, avvalendosi anche del contributo del CPSTA. In questa prospettiva è necessario individuare linee di indirizzo comuni – per esempio attraverso un'Intesa in Conferenza Unificata – per uniformare lo standard qualitativo dei servizi nonché per integrare i diversi ambiti che riguardano il turismo accessibile quali ad es. i trasporti o l'accesso ai beni storico-culturali.

g) l'istituzione dell'Osservatorio del Turismo Accessibile anche per monitorare i flussi e i numeri prodotti dal segmento del turismo accessibile ed assicurare la realizzazione di un "repository di "Open Data e Best Practices", dei progetti attivi su cui fare misurazioni e contemporaneamente favorire azioni di "benchmarking".

Altre azioni:

- realizzazione di una campagna di comunicazione mirata alla sensibilizzazione della cittadinanza per diffondere il concetto di "ospitalità turistica per tutti", promuovendo gli aspetti legati ai temi della accoglienza, della mobilità, della formazione e della informazione.

Soggetti promotori
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Soggetti Collaboratori
Regioni; ANCI; CPSTA; Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore.

Destinatari finali
Operatori del turismo, della cultura; associazioni di categoria albergatori, esercizi commerciali

Sostenibilità economica
Molti degli interventi sono a costo zero. Va valutato l'impatto di un credito di imposta ma che potrebbe essere calibrato nell'ambito del sistema di incentivi per le imprese

AZIONE 6
AREA ACCESSIBILITÀ AI BENI STORICO-ARTISTICI E PIU' IN GENERALE AL PATRIMONIO CULTURALE

Tipologia di azione:
Eventuale aggiornamento/integrazione e più ampia diffusione delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale" approvate con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 marzo 2008
Ampliamento del concetto di conservare e valorizzare in termini di maggior fruibilità il Patrimonio culturale perché divenga un'esperienza per tutti, uno strumento di crescita culturale dell'uomo e occasione di conservazione dei beni stessi

Obiettivo
Estendere il concetto di accesso ai beni storico-artistici a quello di accesso al «Patrimonio Culturale» (ai luoghi, ai beni, ai contenuti e alle informazioni): conservare e valorizzare in termini di maggior fruibilità il Patrimonio culturale perché divenga un'esperienza per tutti, uno strumento di crescita culturale dell'uomo e occasione di conservazione dei beni stessi
Ampliare il numero di siti d'interesse culturale fruibili dalle persone con bisogni specifici anche attraverso un'ampia diffusione tra addetti ai lavori delle modalità e accorgimenti per rendere i siti accessibili, attraverso adeguate modalità di informazione e comunicazione all'utenza, anche in relazione alle indicazioni per favorire l'orientamento o la comunicazione, nonché attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori culturali, pubblici e privati.

Azioni specifiche
a) Predisposizione di ulteriori documenti di indirizzo o linee guida che approfondiscano le tematiche inerenti l'accessibilità relativamente a specifiche tipologie di beni culturali anche attraverso la condivisione di "best practice";
b) Predisposizione di documenti di indirizzo o linee guida che approfondiscano le tematiche inerenti la comunicazione dei valori simbolici e culturali di un contesto storico anche a persone con disabilità anche attraverso la condivisione di "best practice".

c) Coinvolgimento di Università e del Consigli Nazionali degli ordini professionali che hanno competenza in materia, al fine di predisporre specifici percorsi formativi, sia nell'ambito degli insegnamenti ordinari, sia attraverso moduli specialistici o corsi di formazione professionale.

Soggetti promotori:
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Soggetti collaboratori
Regioni, Esperti, Università, Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti (per gli aspetti di rispettiva competenza), Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore.

Destinatari finali
Uffici del Ministero dei Beni Culturali (in funzione delle relative competenze – Soprintendenze, Musei, Poli museali, ecc.), Uffici regionali e comunali, nonché altri Enti o associazioni che gestiscono beni culturali (in funzione delle relative competenze – es. sovrintendenza del Comune di Roma, Musei Civici, Musei Diocesani, ecc.), Professionisti che operano sui beni culturali, operatori culturali, responsabili di musei, gallerie e siti storico-artistici e del turismo, Persone con disabilità.

Sostenibilità economica
Gli interventi per l'accessibilità sui beni culturali sia in termini di azioni di tutela che di valorizzazione, poiché potenzialmente coinvolgono tutti gli utenti, devono essere intesi come parte integrante della gestione del bene e quindi attuati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (sia per quanto attiene la loro realizzazione che la successiva manutenzione).
Anche per quanto attiene la formazione e l'aggiornamento professionale, tutti i percorsi formativi devono rientrare nell'ambito delle attività ordinarie sia a livello universitario che professionale. Tale aspetto è indispensabile per cambiare l'attuale approccio culturale: non più intervento specialistico per pochi individui "sfortunati" da realizzare occasionalmente quando capita e con finanziamenti specifici, ma azioni ordinarie per migliorare la fruizione e la comprensione dei nostri beni culturali per tutti in qualsiasi contesto.

AZIONE 7
MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' E MOBILITA'

Tipologia di azione:
- Definire, all'interno dei lavori dell'OND in collaborazione con ISTAT e con la partecipazione delle associazioni di persone con disabilità, un set di indicatori per misurare il livello di accessibilità. Sarebbe opportuno il coinvolgimento di ANCI al fine di definire un percorso che progressivamente coinvolta un gruppo di Comuni grandi (ad esempio le Città Metropolitane) e un gruppo di comuni di piccole medie dimensioni per misurare i livelli di accessibilità e mobilità conseguiti.
- Definire modalità di confronto e scambio di buone pratiche tra i Comuni con il supporto degli Enti ed organismi di supporto e coordinamento.

Obiettivo

Dare seguito alle Raccomandazioni del Comitato ONU riguardo alla necessità di raccogliere informazioni e dati sugli standard di accessibilità (e mobilità), con riferimento ai sistemi sanzionatori.

Favorire il progressivo avvicinamento dei territori all'implementazione dei principi di accessibilità e Progettazione Universale, di mobilità per stimolare la crescita di consapevolezza e la diffusione di soluzioni tecniche per rendere concretamente accoglienti gli ambienti di vita quotidiana delle persone con disabilità.

Azioni specifiche

a) Definire con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, OND, ISTAT e con il confronto con le rappresentanze di persone con disabilità un set di indicatori.

b) Attivare un gruppo di lavoro a livello ANCI composto da città metropolitane e città di più piccole dimensioni per confrontarsi su piani/programmi attivati e individuare congiuntamente ad ISTAT, OND e associazioni di persone con disabilità sistemi di raccolta dati, informazioni e modalità di scambio di informazioni ed esperienze.

c) Promuovere l'attivazione di strumenti di controllo – monitoraggio – verifica che prevedano il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, quali ad esempio il collaudo civico.

Soggetti promotori:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ISTAT, OND.

Soggetti collaboratori

ANCI, Regioni, Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART), Università, Consiglio Nazionale Architetti, INU, Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore.

Destinatari finali

Enti locali e Regioni, associazioni di persone con disabilità e cittadini.

Sostenibilità economica

Non si ritiene che questa azione comporti costi aggiuntivi se non quelli necessari al rimborso spese per l'attivazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle istituzioni locali coinvolte.

Capitolo 9

LINEA DI INTERVENTO 7

Cooperazione internazionale e proiezione internazionale delle politiche sulla disabilità[25]

1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE

Sulla base dei risultati ottenuti nel biennio precedente si propone di aggiornare gli obiettivi del Programma d'azione per i prossimi due anni sui seguenti temi, anche tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel sistema italiano di cooperazione internazionale con la Legge 11 agosto 2014 n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" che oltre al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana annovera fra gli attori di cooperazione anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Le azioni previste tengono conto degli standard internazionali di riferimento e rispecchiano le azioni intraprese a livello europeo nel settore in particolare per quanto riguarda i principi della coerenza delle politiche, nonché delle indicazioni contenute nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della Cooperazione Italiana.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Politiche e strategie per la puntuale definizione degli strumenti di programmazione e monitoraggio delle politiche della disabilità

Ribadendo la strategia di "*mainstreaming*" che implica il coinvolgimento, la responsabilizzazione, il raccordo e l'integrazione di tutti gli attori interessati attraverso un approccio di tipo partecipativo, l'orientamento è quello più volte definito a livello internazionale che sottolinea l'importanza di utilizzare un approccio a doppio binario ("*Twin Track Approach*"): da un lato proseguire nella realizzazione di iniziative specificamente rivolte alle persone con disabilità tenendo conto dei loro diritti e delle loro specifiche esigenze; dall'altro favorire l'inclusione delle persone con disabilità tra i target di tutti i progetti.

Tipologia di azione
Intervento di tipo amministrativo operativo.

[25] Data la natura e il ruolo specifico del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in questo ambito, per tutte le azioni indicate soggetti promotori, soggetti collaboratori, destinatari finali e sostenibilità economica sono riportate in modo complessivo a fine capitolo

Obiettivo

Migliorare i processi di programmazione e monitoraggio delle politiche sulla disabilità.

Azioni specifiche

a) definizione di un progetto formativo indirizzato a tutto il personale del l'AICS e agli enti esecutori di iniziative;
b) attivazione di un sistema di monitoraggio annuale che utilizzi il marker sulla disabilità, definendo specifici indicatori utili a misurare l'impatto dei progetti in favore delle persone con disabilità;
c) pubblicazione annuale di un rapporto per le attività legate alla disabilità;
d) attivazione di un gruppo di lavoro per proporre l'aggiornamento della raccolta sistematica di dati secondo le categorie dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-"Development Assistance Committe" (OCSE – DAC);
e) promozione, valorizzazione e scambio di conoscenze ed esperienze con le istituzioni italiane, con le agenzie nazionali ed internazionali di cooperazione che si occupano di cooperazione internazionale;
f) definizione di una strategia di intervento nei tavoli europei ed internazionali che includa la disabilità e promuova un sistema di monitoraggio delle azioni e dei progetti sulla base dell'esperienza acquisita.

AZIONE 2
Progettazione inclusiva

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Migliorare le conoscenze in tema di progettazione inclusiva.

Azioni specifiche

a) organizzazione di corsi di formazione e seminari per la progettazione inclusiva delle persone con disabilità anche attraverso il canale della cooperazione universitaria;
b) promozione di moduli di formazione su "sviluppo, diritti umani e disabilità" nei corsi e master universitari;
c) seminari, anche in modalità a distanza, sulla progettazione inclusiva per enti esecutori in iniziative di cooperazione. Discussione di un case study prospettico;
d) introduzione a livello universitario di un master sui temi della progettazione inclusiva nell'ambito della cooperazione internazionale.

AZIONE 3
Situazioni di emergenza

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Miglioramento delle competenze in tema di emergenze.

Azioni specifiche

a) diffusione del Vademecum "Aiuti umanitari e disabilità" su territorio nazionale e internazionale per gli attori competenti in situazioni di catastrofi e disastri naturali;
b) introduzione a livello universitario e di master di moduli formativi su emergenza e persone con disabilità;
c) particolare attenzione nell'ambito dei progetti emergenza agli aspetti innovativi degli interventi anche relativamente alle dotazioni tecnologiche necessarie alla salvaguardia delle persone con disabilità sulla base degli standard internazionali (Sendai Framework);
d) promozione, valorizzazione e scambio di conoscenze ed esperienze sull'inclusione delle persone con disabilità con le istituzioni italiane con le agenzie nazionali (protezione civile, vigili del fuoco, etc), ed internazionali di cooperazione che si occupano di emergenza ed aiuti umanitari;
e) definizione di un progetto formativo indirizzato al personale che opera nel campo dell'emergenza e degli aiuti umanitari nelle iniziative di cooperazione;
f) avvio di iniziative di formazione e raccolta dati nel settore dell'emergenza indirizzate a istituzioni, società civile, organizzazioni internazionali, agenzie di cooperazione, etc.

AZIONE 4
Accessibilità

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Migliorare pratiche e conoscenza in tema di accessibilità.

Azioni specifiche

a) definizione delle procedure di verifica e monitoraggio dell'applicazione delle Linee guida sull'accessibilità per i progetti finanziati dal MAECI;
b) definizione di un modulo formativo a distanza sull'accessibilità per il personale che opera nelle iniziative di cooperazione e per i preposti alla sicurezza in servizio in Italia e all'estero in collaborazione con esperti di settore delle istituzioni e della società civile e istituzioni;
c) definizione di un documento tecnico che illustra come inserire, in una proposta progettuale, le azioni atte a garantire l'accessibilità dei documenti nei formati accessibili, la partecipazione alle riunioni etc.

AZIONE 5
Valorizzazione delle competenze ed esperienze della società civile

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Consolidare conoscenza e sostenere la competenza in tema di disabilità da parte della società civile e delle sue organizzazioni.

Azioni specifiche

a) promuovere la diffusione dei documenti prodotti dal MAECI sulla disabilità per favorire interventi specificamente diretti alle persone con disabilità, alle loro organizzazioni e alle loro reti e favorire il loro coinvolgimento nelle varie fasi di progetto;
b) promuovere azioni di coordinamento delle ONG, enti esecutori dei progetti, per la realizzazione di iniziative a livello nazionale e regionale;
c) redigere un documento in cui si definisca cosa significa e quali sono gli elementi per garantire un approccio di rete nella prospettiva del co-sviluppo;
d) avviare le azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione indirizzate alla società civile;
e) raccogliere le pratiche appropriate italiane sulla disabilità utili a trasferire le soluzioni inclusive italiane nei progetti di cooperazione internazionale.

AZIONE 6
Coinvolgimento e valorizzazione delle imprese

Tipologia di azione

Intervento di tipo amministrativo operativo.

Obiettivo

Creare reti di collaborazione con il mondo delle imprese in tema di disabilità.

Azioni specifiche

a) individuazione di strategie che favoriscano il coinvolgimento del mondo imprenditoriale per le attività relative all'accessibilità di servizi, edifici e trasporti, contesti lavorativi adeguati, informazione e nuove tecnologie (diffusione della Convenzione ONU, seminari formativi, pubblicazioni, etc.);
b) informazione e discussione e organizzazioni di eventi sul significato del «social business»;
c) organizzazione di eventi per favorire la collaborazione e la messa in rete tra le imprese e la società civile nel settore della disabilità.

AZIONE 7
Coerenza delle politiche a livello nazionale e internazionale – Agenda 2030 e Sustainable Development Goals (SDGs)

Tipologia di azione

interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatico.

Obiettivo

Dare visibilità e omogeneità e consolidare la posizione italiana in tema di disabilità sul piano internazionale.

Azioni specifiche

a) Redazione di studi settoriali sulla coerenza delle politiche nel settore.
b) Implementazione di iniziative in linea con l'agenda 2030.
c) Allineamento dei progetti alla Convenzione ONU e agli SDGs.
d) Redazione di uno studio per indicare come le strategie e le policy italiane nel settore influiscono sulle pratiche di cooperazione internazionale e viceversa.

Indicazioni per tutte le azioni indicate

Soggetti Promotori

MAECI; Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

Soggetti collaboratori

Istituzioni centrali; OND; Enti locali; Organizzazioni Non Governative (ONG); Organizzazioni delle persone con disabilità e altre organizzazioni del terzo Settore; Onlus; Fondazioni; Federazioni; Imprese; Cooperative; Consorzi; Università; Centri di Ricerca.

Destinatari finali

Attori italiani che si occupano di disabilità; Personale che opera presso l'AICS e il MAECI; Personale che opera nelle sedi dell'AICS; Esperti esterni dell'AICS; Società civile.

Sostenibilità economica

Alcune azioni non comportano esborsi e potranno essere realizzate attraverso le risorse umane del MAECI, dell'AICS e dei soggetti coinvolti indicati nell'elenco su riportato. Altre azioni potrebbero essere previste in un'ottica di un migliore utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Azione Disabilità della Cooperazione in un'ottica di "*mainstreaming*". Alcune azioni potranno avvalersi di nuovi progetti finanziati dall'AICS nei paesi in cui opera.

Capitolo 10

LINEA DI INTERVENTO 8

Sviluppo del sistema statistico e del monitoraggio dell'attuazione delle politiche

1. RACCORDO IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE

Nel Programma Biennale d'Azione approvato con il DPR 4 ottobre 2013, non c'era uno spazio specifico per il tema in oggetto ma di fatto i compiti dell'OND, i contenuti dei diversi ambiti programmatici e l'urgenza di un sistema di indicatori di monitoraggio per l'attuazione della Convenzione ONU hanno suggerito di aprire un focus progettuale specifico. Per inquadrare la problematica si propone un sintetico stato dell'arte dell'informazione statistica e delle azioni di sviluppo promosse nei due trienni di attività dell'OND (2011-2016) L'informazione statistica sulla disabilità nel corso degli ultimi anni ha conosciuto importanti sviluppi, frutto di un percorso articolato in diverse fasi progettuali ed operative, che hanno consentito di migliorare gli strumenti statistici impiegati e il livello di copertura dei dati rispetto ai diversi ambiti di vita delle persone con disabilità. L'ampliamento dell'informazione statistica ha riguardato principalmente gli aspetti legati all'inclusione e alla partecipazione sociale nei diversi ambienti di vita, come per esempio scuola, lavoro, vita sociale e tempo libero. Sul fronte dell'innovazione degli strumenti statistici per la rilevazione della disabilità, le attività svolte sono state finalizzate ad una prima implementazione, nelle indagini di popolazione, di concetti propri dell'approccio bio-psico-sociale al funzionamento umano e alla disabilità. Il processo di innovazione avviato su questo fronte è stato condotto parallelamente alle attività che l'ISTAT svolge insieme agli Istituti di statistica internazionali e con le organizzazioni internazionali che si occupano del tema dell'inclusione sociale delle persone con disabilità (OMS e ONU). Si tratta di un percorso di crescita che ha tra le sue finalità anche la comparabilità internazionale dell'informazione statistica sulla disabilità. L'implementazione di nuovi strumenti nelle rilevazioni statistiche getta le basi per ulteriori sviluppi metodologici e migliora le prospettive per una maggiore qualità dell'informazione, più focalizzata a rispondere alle esigenze conoscitive nelle aree dell'inclusione sociale individuate nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Una delle principali novità, sia in termini di ampliamento informativo sia di innovazione, è rappresentata dall'inserimento nell'indagine ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione di un modulo sull'attività e la partecipazione sociale delle persone con disabilità. Il modulo consente di documentare con maggiore dettaglio l'interazione negativa tra condizioni di salute e ambiente di vita che causa restrizioni nelle seguenti aree: lavoro, istruzione e formazione, mobilità (uscire di casa, accedere agli edifici e utilizzare i mezzi di trasporto pubblici), relazioni sociali, tempo libero e uso di internet. Il modulo introdotto è innovativo perché rappresenta un primo tentativo di implementazione nelle indagini statistiche dei concetti sulla disabilità introdotti dall'ICF. Nello specifico, i quesiti inseriti nel modulo ad hoc sono stati selezionati a partire da quelli proposti da EUROSTAT nell'ambito dell'indagine europea sulla

disabilità. I quesiti sono stati strutturati in maniera tale da evidenziare le barriere, fisiche e culturali, che ostacolano il processo di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Sempre nell'ottica di ampliamento delle statistiche sulla disabilità sono stati inseriti quattro quesiti sulla disabilità in occasione del Censimento della popolazione, in particolare sono state introdotte nel questionario domande finalizzate a rilevare la presenza di problemi di natura sensoriale (visto e udito), di quelli legati alla mobilità e alla capacità di concentrazione. Tali domande sono state sottoposte ad un campione di popolazione di circa 40 milioni di italiani, si tratta comunque di una sperimentazione effettuata per valutare la possibilità di affrontare il problema della disabilità in un contesto di indagine come quello del censimento generale. In tema di inclusione, un'altra innovazione, entrata nella produzione corrente dell'ISTAT, è rappresentata dall'indagine sugli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'indagine nelle scuole ha fornito un quadro più dettagliato sulle tipologie di problemi che presentano i bambini, e sui loro livelli di partecipazione grazie anche all'utilizzo della *"check-list"* dell'ICF-CY. Le informazioni raccolte permettono di documentare il processo di inclusione messo in atto nelle scuole, attraverso gli strumenti di cui si sono dotate per rispondere alle esigenze dei bambini con disabilità.

In particolare viene rilevata la continuità del rapporto alunno/docente di sostegno, la condivisione del percorso didattico con la famiglia, l'utilizzo di ausili e facilitatori didattici e la partecipazione degli alunni con disabilità a tutte le iniziative didattiche intraprese dalla classe dentro e fuori la scuola. L'intensa attività di produzione statistica di questi anni ha permesso di predisporre un *"core"* di indicatori in grado di monitorare gli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Gli indicatori selezionati documentano le condizioni di salute, l'attività e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità a partire dai dati raccolti attraverso le indagini correnti dell'ISTAT sulla popolazione o provenienti dagli archivi amministrativi della Pubblica amministrazione. I criteri di scelta delle fonti e degli indicatori assicurano l'adeguatezza agli obiettivi in termini di: affidabilità (qualità statistica), pertinenza (coerenza con gli obiettivi), efficacia (adeguatezza rispetto agli obiettivi), periodicità (rispondenza rispetto alla periodicità delle analisi).Il core di indicatori che saranno prodotti correntemente forniscono una chiave di analisi basata su confronti relativi, cioè valutazioni fondate sul confronto delle attività e della partecipazione sociale osservate nella popolazione con disabilità rispetto a quelle osservate, a parità di condizioni (per es. genere ed età), nel resto della popolazione. L'ampliamento dell'informazione statistica sperimentato in questi ultimi anni ha coinciso con il miglioramento degli strumenti di diffusione agli utenti. In particolare è stato predisposto un nuovo sito web, arricchito nei contenuti e maggiormente orientato all'utenza, con l'obiettivo di aumentare il livello di fruibilità delle informazioni sul Web. Per tale finalità, sono stati predisposti degli ambienti organizzati per tema per ognuno dei quali sono state rese disponibili diverse tipologie di oggetti (tavole dati, dati multidimensionali, metadati, documentazione, informazioni sulla qualità sulle fonti, vocabolari controllati e *"thesauri"*).

L'interpretazione degli indicatori contenuti nel sito è agevolata attraverso una sezione di glossario specializzato e direttamente associato ai contenuti informativi statistici. La scelta dei nuovi ambienti e delle nuove tecnologie è stata preceduta da una fase intensa di analisi dei criteri di accessibilità che hanno reso possibile notevoli miglioramenti su questo aspetto. Una parte rilevante della sperimentazione e della ricerca statistica condotta negli ultimi anni ha riguardato la disabilità nei bambini e la

disabilità mentale e intellettiva. Infatti, il quadro sulla disabilità mostra ancora evidenti carenze per quanto riguarda la disabilità nei bambini e negli adolescenti, ciò è attribuibile agli strumenti di rilevazione statistica non adeguati per tale fascia di popolazione. Per colmare questo *"gap"* è stato inserito, nell'indagine ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione svolta nel 2013, un modulo sperimentale per rilevare la presenza di disabilità nella fascia di popolazione tra i 2 e i 17 anni di età. L'obiettivo della sperimentazione è stato quello di testare un set di quesiti in grado di cogliere le difficoltà nei domini della comunicazione, mobilità, apprendimento, relazioni. Un altro deficit informativo attuale riguarda la disabilità mentale e intellettiva, infatti anche per questa tipologia di problema gli strumenti statistici non sono completamente adeguati e i dati di natura amministrativa colgono solo in parte tale condizione. Si tratta di un deficit informativo avvertito a livello mondiale, tanto che il *"Global Mental Action Plan"* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sentito la necessità di individuare tra i suoi obiettivi anche il rafforzamento dei sistemi informativi e delle ricerche sulla salute mentale. Su questo tema è stata svolta un'ampia riflessione, a cominciare dall'inquadramento terminologico per il quale è stata condotta un'approfondita ricognizione sui sistemi di classificazione adottati in tale ambito dalla comunità scientifica internazionale. Le attività sono state poi focalizzate sulle esperienze già avviate a livello internazionale e sugli strumenti utilizzati nelle rilevazioni sulla popolazione. Lo studio si è concretizzato con una proposta di quesiti sulla disabilità mentale e intellettiva da inserire in future indagini statistiche sulla popolazione, previa sperimentazione attraverso *"focus group"* e "*cognitive test"*.

Gran parte della dell'informazione statistica è prodotta grazie all'utilizzo di archivi amministrativi, tale strategia è quella utilizzata dai più moderni Istituti di statistica europei, dalla quale ci si attende rilevanti sviluppi per il futuro. Nel solco di questa strategia di integrazione, in collaborazione con l'INPS, è stata condotta una sperimentazione finalizzata a verificare la fattibilità della costituzione di un archivio delle persone che hanno ricevuto una certificazione di disabilità dalle Commissioni medico legali delle ASL. Le persone certificate, distinte per genere, età, residenza, tipologia e gravità della disabilità, costituiranno una lista anagrafica di partenza per le indagini di popolazione e per la progettazione di studi e analisi statistiche. La sperimentazione è stata condotta nelle province della regione Marche ed ha prodotto risultati positivi che incoraggiano a proseguire l'esperienza fatta in altre regioni italiane. In dettaglio, la predisposizione di una lista anagrafica delle persone con disabilità consentirebbe di condurre delle indagini statistiche campionarie ad hoc a partire da un universo noto, oppure di attivare altri processi di integrazione con altri archivi di tipo amministrativo e/o statistico. L'implementazione di questi strumenti rende possibile analizzare in maniera più puntuale il grado di inclusione sociale delle persone con disabilità, entrando in profondità nelle diverse dimensioni di cui si compone l'inclusione sociale. Inoltre, l'anagrafe costituisce una base per studi longitudinali, tipo follow-up, attraverso l'integrazione di questo archivio con le indagini del sistema multiscopo condotte periodicamente dall'ISTAT.

Vanno poi fortemente considerati importanti elementi di novità nel quadro della statistica europea. La programmazione delle statistiche ufficiali da parte dell'ISTAT deve tener conto anche delle direttive tracciate da EUROSTAT e inserite nei Regolamenti europei. Per quanto riguarda l'informazione sulla disabilità, EUROSTAT riconosce l'esigenza di armonizzare le statistiche in ambito europeo anche al fine di

monitorare la Convenzione ONU. A tal fine le statistiche sulla disabilità in futuro saranno così strutturate:

1) Indagine europea sulla salute (EHIS): verrà condotta ogni sei anni ed includerà un modulo sulla disabilità oltre ai contenuti già presenti nell'indagine relativi ai determinanti e allo stato di salute, alla disabilità, al ricorso ai servizi di cura. La prossima indagine è prevista nel 2019 ma solo a patire dal 2024/2025 tale indagine sarà sotto Regolamento e quindi diventerà vincolante in termini di contenuti e tempistiche per tutti i Paesi membri. Nell'indagine del 2024/2025 si sta valutando l'opportunità di inserire altri moduli sulla disabilità oltre a un modulo specifico su salute e disabilità nei bambini;
2) indagine su reddito e condizioni di vita (SILC): sarà svolta annualmente, prevede l'inclusione di 7 variabili su disabilità e salute (stato di salute percepito, cronicità, "Global Activity Limitation Indicator" (GALI), bisogni di cura non soddisfatti). Nel 2017 verrà testato un modulo aggiuntivo che includerà altre informazioni sulla salute (accesso ai servizi, qualità della vita, salute nei bambini, i quesiti dello "Short set" del "Washington Group on Disability"). Questo modulo aggiuntivo sarà inserito nell'indagine ogni tre anni. L'indagine SILC è già attualmente sotto Regolamento europeo.

Ancora sotto esame da parte dei Paesi membri è l'introduzione del *"Global Activity Limitation Indicator"* (GALI) in altre indagini europee sotto regolamento come per esempio l'indagine sulle Forze di Lavoro – il quesito potrebbe essere inserito ogni due anni – e l'indagine su "*Information Communication Technologies"* (ICT).
Sul versante del monitoraggio delle politiche, l'azione dell'OND si è esplicata nel supporto alla predisposizione delle metodologie e degli strumenti per la realizzazione delle due indagini nazionali utili alla predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle Politiche per la disabilità in Italia (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" – anni 2014-2015, entrambe curate dall'ISFOL. Il supporto al processo di realizzazione delle due indagini nazionali si è concretizzato nella predisposizione di linee guida e suggerimenti operativi per il loro miglioramento, rispetto a quelle realizzate negli anni precedenti, sia in termini di copertura della risposta dal parte degli enti preposti, sia in termini di finalizzazione delle informazioni raccolte ai fini di monitoraggio delle politiche nel quadro della Convenzione ONU.

Al momento della redazione del presente testo le due indagini sono in corso, essendo la prima stata avviata ad aprile 2015 e la seconda il 4 luglio 2016. In relazione all'indagine utile alla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle Politiche per la disabilità in Italia occorre registrare, nonostante gli sforzi compiuti in seno all'OND e dall'ISFOL, una perdurante difficoltà nel raggiungere una copertura il più possibile completa da parte delle Amministrazioni centrali ed Enti pubblici, nonché delle regioni e Province Autonome (in particolare alla data attuale risultano non aver ancora completato la rilevazione 8 Ministeri ed Enti centrali e 14 Regioni o Province Autonome).

Questa situazione richiede di ridefinire l'apparato tecnico-metodologico sin qui utilizzato per la raccolta delle informazioni, prevedendo un maggior coinvolgimento delle Amministrazioni interessate e valutando l'opportunità di mantenere l'indagine in oggetto all'interno del Piano statistico nazionale (Settore Salute, sanità e assistenza sociale).

Il quadro del monitoraggio delle politiche cui dovrà fare riferimento il prossimo Programma di azione biennale dovrà tenere conto altresì di alcune importanti modifiche normative recentemente intervenute. In particolare si fa qui riferimento alle seguenti:

3) il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, nell'ambito delle modifiche introdotte alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla medesima Legge, nella Banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato"; nella banca dati dovranno confluire i prospetti informativi dei datori di lavoro, le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati, le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della 68/99, le informazioni relative alle sospensioni, agli esoneri autorizzati, alle convenzioni, ai soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede del lavoratore di cui all'articolo 8, comma 1 della Legge, gli avviamenti effettuati; l'INPS alimenterà la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi per i datori di lavoro, l'INAIL con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, le Regioni e le Province Autonome con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali. le informazioni della Banca dati potranno essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
4) il 25 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Com'è noto la Legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. A tal fine essa istituisce uno specifico Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La medesima Legge, all'articolo 8, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della stessa Legge e sull'utilizzo delle risorse del Fondo.

Infine, sia pur al di fuori dell'attuale programma di lavoro dell'OND, si segnala l'opportunità di indirizzare e supportare operativamente l'azione di monitoraggio e valutazione del Programma "Vita indipendente. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attualmente in corso di svolgimento a cura dell'ISFOL, in riferimento ai progetti finanziati a valere sull'annualità 2013.

3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE

AZIONE 1
Intervento normativo per assicurare l'integrabilità degli archivi amministrativi contenenti dati sulla disabilità

Tipologia di azione
Intervento di tipo legislativo.

Obiettivo
Integrazione archivi amministrativi per ampliare l'informazione statistica sulla disabilità.

Azioni specifiche
Gli sviluppi osservati nella statistica ufficiale, nazionale e internazionale, prospettano per la produzione di informazione statistica un futuro basato sull'integrazione delle fonti, molte di queste nate per finalità di natura amministrativa. Oggi, questa strategia potrebbe essere facilmente perseguibile, grazie al processo di digitalizzazione in atto nella Pubblica amministrazione. Questa prospettiva lascia intravedere incoraggianti opportunità di miglioramento delle statistiche sulla disabilità, ma queste si concretizzeranno solo se le Amministrazioni programmeranno adeguatamente i loro flussi informativi, in maniera da renderli integrabili tra loro. L'obiettivo di questa azione dovrebbe essere quello di invitare le Amministrazioni a dare attuazione all'art. 2 comma 2 lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 "Regolamento Recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica".

Soggetti promotori
Tutte le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali.

Sostenibilità economica
Per questa azione non sono necessarie risorse aggiuntive.

AZIONE 2
Intervento normativo per consentire il trattamento statistico delle fonti INPS relative alla disabilità

Tipologia di azione
Intervento di tipo legislativo.

Obiettivo
Costruzione di un archivio anagrafico delle persone con disabilità.

Azioni specifiche
Predisposizione di un decreto che consenta il trattamento delle fonti e affidi all'INPS la manutenzione e l'aggiornamento dell'archivio e agli Enti operanti nel Sistema statistico nazionale l'utilizzo dei dati presenti nell'archivio a fini statistici.

Soggetti promotori
ISTAT, INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sostenibilità economica
Per questa azione sono necessarie risorse aggiuntive per la manutenzione e l'aggiornamento dell'archivio.

AZIONE 3
Attuazione proposte operative a seguito dello studio fattibilità disabilità mentale e intellettiva

Tipologia di azione
Intervento di tipo operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Predisposizione di strumenti statistici per la disabilità mentale e intellettiva.

Azioni specifiche
Questa linea di azione dovrebbe promuovere la produzione di informazione statistica su questa tipologia di disabilità, attraverso l'integrazione di fonti informative esistenti, la progettazione di nuovi flussi o la sperimentazione del set di quesiti, proposto nello studio di fattibilità sulla disabilità mentale e intellettiva, da inserire in future indagini statistiche di popolazione.

Soggetti promotori
ISTAT, Istituzioni Pubblica amministrazione, centrali, regionali e locali.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da impegnare per l'eventuale sperimentazione, con "*focus group* e/o *cognitive test*", di nuovi quesiti da inserire nelle indagini statistiche.

AZIONE 4
Messa a regime delle attività per la produzione degli indicatori per il monitoraggio della Convenzione ONU e prosecuzione di quelle per la diffusione dell'informazione statistica sulla disabilità (www.disabilitaincifre.it)

Tipologia di azione
Intervento di tipo operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Assicurare la produzione corrente degli indicatori per il monitoraggio della Convenzione ONU. Mantenere, ampliare e diffondere la produzione di indicatori statistici sulla disabilità.

Azioni specifiche
Assicurare le condizioni per il funzionamento delle attività di aggiornamento e ampliamento del "*datawarehouse*" presente nel sistema informativo sulla disabilità (www.disabilitaincifre.it)

Soggetti promotori
ISTAT e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da impegnare per la manutenzione e l'aggiornamento del sito www.disabilitaincifre.it.

AZIONE 5
Ampliamento indagine scuole e predisposizione di una indagine sulle famiglie per valutare la qualità dell'istruzione

Tipologia di azione
Intervento di tipo operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Analisi dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e del livello di soddisfazione delle famiglie.

Azioni specifiche
Progettazione ed esecuzione dell'ampliamento dell'indagine alle scuole secondarie di secondo grado e progettazione di una indagine sulle famiglie, finalizzata a conoscere il loro punto di vista sull'esperienza fatta dai figli.

Soggetti promotori
ISTAT e MIUR.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche per l'esecuzione dell'indagine statistica.

AZIONE 6
Sviluppo di indagini e produzione di indicatori statistici sulla condizione delle persone con disabilità in contesti specifici

Tipologia di azione
Intervento di tipo operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Documentare le condizioni di vita delle persone con disabilità in particolari contesti a rischio di esclusione.

Azioni specifiche
Progettazione ed esecuzione di indagini specifiche o di integrazione di archivi amministrativi finalizzate a documentare le condizioni di vita delle persone con disabilità in particolari contesti a rischio, quali ospedali e strutture di detenzione. Introduzione di un quesito sulle limitazioni funzionali nell'indagine ISTAT sulle forze di lavoro, per consentire di produrre gli indicatori di occupazione in linea con le definizioni internazionali.

Soggetti promotori
ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Università, Centri di ricerca, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da impegnare per l'esecuzione di indagini specifiche.

AZIONE 7
Predisposizione di interventi normativi e tecnici per attivare un sistema informativo sull'istituto dell'amministrazione di sostegno

Tipologia di azione
Intervento di tipo legislativo e operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Produzione di dati sul funzionamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Azioni specifiche
Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità si dovrà progettare con la collaborazione di tutti gli enti competenti un flusso informativo *ad hoc* che sia in grado di fornire informazioni utili per monitorare l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Soggetti promotori
ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia, Tribunali, Regioni.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da impegnare per l'implementazione del flusso informativo.

AZIONE 8
Sviluppo del sistema informativo utile al monitoraggio delle politiche di livello nazionale e regionale rilevanti per l'applicazione della convenzione

Tipologia di azione
Intervento operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Raccogliere e rendere disponibili ai soggetti interessati le informazioni utili alla predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle Politiche per la disabilità in Italia.

Azioni specifiche
Costruzione di un sistema informativo finalizzato alla archiviazione e sistematizzazione delle informazioni utili a descrivere programmi, misure e interventi di livello nazionale e regionale rilevanti per l'applicazione della convenzione. Il sistema

informativo potrà essere alimentato sia con indagini per la raccolta di informazioni qualitative e quantitative, sia dalla gestione condivisa di archivi informatizzati e banche dati dedicate.

Soggetti promotori
ISFOL, ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province Autonome, Parti sociali, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da destinare alla costruzione del sistema informativo.

AZIONE 9
Supporto alla predisposizione della Banca dati del collocamento mirato e indicazioni utili alla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68

Tipologia di azione
Intervento operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo
Fornire indicazioni per la progettazione, l'implementazione e l'utilizzo della Banca dati del collocamento mirato. Fornire supporto alla elaborazione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Azioni specifiche
Progettazione dell'articolazione della Banca dati del collocamento mirato e dei flussi informativi funzionali al suo popolamento e alla sua gestione a regime. Predisposizione di linee guida e suggerimenti operativi per l'analisi delle informazioni fornite dalla banca dati, in ordine alla predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Identificazioni di fonti informative integrative rispetto alla banca dati.

Soggetti promotori
ISFOL, ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, Regioni e Province Autonome, Parti sociali, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Sostenibilità economica
Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche da destinare alla identificazione e al trattamento delle informazioni provenienti da fonti informative integrative.

AZIONE 10
Supporto alla predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Tipologia di azione
Intervento operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo

Fornire indicazioni per la predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112.

Azioni specifiche

Predisposizione di linee guida e suggerimenti operativi per l'analisi delle informazioni utili alla predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112.

Soggetti promotori

ISFOL, ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, Regioni e Province Autonome, Parti sociali, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Sostenibilità economica

Per questa azione non è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche.

AZIONE 11

Monitoraggio e valutazione del Programma "Vita indipendente. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità"

Tipologia di azione

Intervento operativo (tecnico-metodologico).

Obiettivo

Supporto allo svolgimento del monitoraggio e della valutazione del Programma "Vita indipendente.

Azioni specifiche

Predisposizione di linee guida e suggerimenti operativi per l'analisi delle informazioni raccolte nel quadro dell'attività di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati a valere sulle annualità 2014, 2015 e 2016. Raccolta delle informazioni e costruzione di un sistema informativo dedicato.

Soggetti promotori

ISFOL, ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province Autonome, Parti sociali, Organizzazioni delle persone con disabilità.

Sostenibilità economica

Per questa azione è necessario prevedere lo stanziamento di risorse economiche per lo svolgimento dell'attività di rilevazione delle informazioni.

17A08310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2017.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 22 novembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2017, n. 95154 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 22 novembre 2017 con regolamento 24 novembre 2017;

Visto che sui C.T.Z. 28/12/2018 (IT0005221285) nominali euro 20.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (24 novembre 2017) e cioè il primo giorno utile successivo (27 novembre 2017);

Visto che sui B.T.P. 0,05% 15/10/2019 (IT0005217929) nominali euro 75.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (24 novembre 2017) e cioè il primo giorno utile successivo (27 novembre 2017);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 22 novembre 2017 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

CCTeu 15.04.2018 cod. IT0004716319 per nominali euro 1.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,456;

CTZ 28.12.2018 cod. IT0005221285 per nominali euro 1.995.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,397, di cui euro 20.000.000,00 regolati in ritardo (27 novembre 2017) rispetto alla data di regolamento prefissata (24 novembre 2017);

BTP 0,10% 15.04.2019 cod. IT0005177271 per nominali euro 990.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,635;

BTP 0,05% 15.10.2019 cod. IT0005217929 per nominali euro 1.047.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,659, di cui euro 75.000.000,00 regolati in ritardo (27 novembre 2017) rispetto alla data di regolamento prefissata (24 novembre 2017);

BTP 0,35% 01.11.2021 cod. IT0005216491 per nominali euro 471.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,318.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 22 novembre 2017, è la seguente:

			Importo nominale in circolazione
CCTeu	15.04.2011/15.04.2018	(IT0004716319)	12.263.905.000,00
CTZ	29.11.2016/28.12.2018	(IT0005221285)	13.105.000.000,00
BTP 0,10%	15.04.2016/15.04.2019	(IT0005177271)	11.127.336.000,00
BTP 0,05%	15.10.2016/15.10.2019	(IT0005217929)	14.616.500.000,00
BTP 0,35%	03.10.2016/01.11.2021	(IT0005216491)	13.955.000.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A08387

DECRETO 5 dicembre 2017.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2013 e l'anno 2016, è pari a 0,4 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,5 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a cinque mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARI

17A08386

DECRETO 6 dicembre 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 51.838 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 dicembre 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 dicembre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 4.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 dicembre 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08390

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2017.

Linee guida al decreto n. 593 del 26 luglio 2016, recante: «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.». (Decreto n. 2759).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto in particolare, l'art. 65, comma 1 del regolamento (UE) 1303/2013 che sancisce «l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali» e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l'ammissibilità delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione», a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 (di seguito «PON RI 2014-2020») in attuazione del presente decreto;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Vista la decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il Modello di contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;

Visto il Piano di rafforzamento amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l'adozione del medesimo piano;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm. ii.;

Visto il PON RI 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016, n. 91;

Visto il Programma nazionale di ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2015, n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di nuovi cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Tecnologie per il patrimonio culturale - Design, creatività e made in Italy;

Vista la delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2016, n. 266, recante le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e l'individuazione delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014;

Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

Visto il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016);

Ritenuta la necessità di procedere alla emanazione delle Linee guida che definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale n. 593/2016;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle Linee guida

1. Le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» sono approvate.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le Linee guida di cui all'articolo precedente si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a far data dal 24 agosto 2016.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza del decreto ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dal regolamento europeo vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99 e ss.mm. ii. e decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.).

4. Il termine di vigenza delle Linee guida di cui all'articolo precedente, è stabilito al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 1-2152

Linee guida
al DM del 26 luglio 2016 n. 593
(G.U n. 196 del 23 agosto 2016)

"Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie."

1. QUADRO NORMATIVO

Decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, "Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria";

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" e ss.mm.ii;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e ss.mm.ii.;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e ss.mm.ii.;

Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.,

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" e ss.mm.ii.;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;

Legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. ii.;

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e ss.mm.ii.;

Delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2016, n. 266, recante le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e l'individuazione delle aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014;

Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 ("PNR 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020;

Delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Tecnologie per il Patrimonio culturale - Design, Creatività e Made in Italy;

I documenti programmatico-strategico relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020. Normativa europea di settore, nonché le disposizioni attuative specifiche:

Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4972 del 14 luglio 2015;

Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento dal giorno 1° luglio 2014;

Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 "Finanziamento pubblico di attività non economiche";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricer-

ca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006;

Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE;

Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

2. Ambito e finalità delle agevolazioni finanziarie

2.1 Risorse fondi e modalità di assegnazione

Il decreto ministeriale n. 593/2016 contiene le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal D.L. 83/2012 e ss.mm.ii., a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ripartite con decreto MIUR di concerto con il MEF, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento(1) su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 593/2016 in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

Le disponibilità del FIRST vengono alimentate:

I. dai conferimenti annualmente disposti con legge di stabilità;

II. dai rientri dei contributi concessi sotto forma di contributo agevolato;

III. dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

L'agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del MEF.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i 10 e i 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i 5 anni.

2.2 Le Linee di intervento

Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:

Linea di intervento 1: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa (lettere *a)*, *b)*, *e)* ed f-*bis*) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);

Linea di intervento 2: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (di cui alla lettera c del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);

Linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale (social Innovation), prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi (di cui alla lettera d del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;

Linea di intervento 4: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali (di cui alla lettera f del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.);

In particolare le linee appena descritte si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:

a) ricerca fondamentale, diretta a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

b) ricerca industriale, comprese eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;

c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

d) azioni di innovazione sociale (social Innovation);

e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale, incluse anche non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;

f-*bis*) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

2.3 Soggetti ammissibili

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, i soggetti ammissibili alle agevolazioni finanziarie disciplinate dalle presenti linee guida sono: le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

La verifica della sussistenza del requisito della residenza o della stabile organizzazione nel territorio nazionale del soggetto beneficiario (SB) è condizione propedeutica all'esecuzione della prima erogazione, anche a titolo di anticipazione, delle agevolazioni previste dagli interventi disciplinati dal decreto ministeriale n. 593/2016.

Nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila (SC), il quale assolve, oltre ad eventuali ulteriori compiti previsti dal singolo bando/avviso, i seguenti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;

b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto;

e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso;

f) presenta la richiesta di rimodulazione.

(1) Ad es. il Programma Operativo Nazionale PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, con il quale l'Italia contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell'Unione Europea e a favore delle aree territoriali più svantaggiate, allo scopo di produrre mutamenti di valenza strutturale per accrescere la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l'innesco di uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo.

2.4 Ammissibilità della domanda

Non vengono ammesse alla valutazione, le domande proposte da soggetti che risultano, all'atto della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

a) morosità nei confronti del MIUR;

b) procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (*cfr.* il successivo paragrafo "3.4 Revoca delle agevolazioni").

Ai fini della valutazione della domanda presentata viene comunque concessa la possibilità ai soggetti che si trovassero in una delle situazioni appena descritte di dimostrare l'avvenuta regolarizzazione mediante esibizione della relativa documentazione entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda.

Le imprese, ammissibili agli interventi di cui al decreto ministeriale n. 593/2016, devono, alla presentazione della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:

I. non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

II. non rientrare tra le imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 del regolamento UE 651/2014 e nel rispetto della Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Secondo il predetto Regolamento si definisce "impresa in difficoltà" l'impresa per la quale si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

I. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

II. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa sia stato inferiore a 1,0.

2.5 Costi ammissibili e intensità di aiuto(2)

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del regolamento UE 651/2014 e dall'Allegato I della comunicazione UE 2014/C 198 /01, sono imputati a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale addetto alla ricerca(3), tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto(4).

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda(5) (ESL) e non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili, per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili, per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili, per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

---

(2) «intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili, al lordo di tasse, imposte o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore alla data in cui sono concessi. Il tasso di interesse da applicare a tal fine è il tasso di attualizzazione (Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6)) applicabile alla data della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

(3) Personale addetto alla ricerca sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca ai sensi e nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo n. 81/2015 e ss.mm.ii.)

(4) Regolamento sulle Disposizioni Comuni dei Fondi SIE, Articolo 68 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile, stabilisce che il calcolo dei costi indiretti possa avvenire secondo uno dei seguenti modi: a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

(5) Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL): è il valore attualizzato dell'aiuto, al lordo di tasse, imposte o altri oneri, espresso come percentuale delle spese ammissibili e calcolato applicando il tasso base di riferimento UE in vigore al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato al sito web http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html il tasso di riferimento.

	Aiuti a favore di progetti di R&S Intensità massime di aiuto		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali, fino ad un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il progetto prevede:

I. la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o

II. la collaborazione effettiva(6) tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza(7), nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

	Aiuti a favore di progetti di R&S Intensità massime di aiuto (in caso di collaborazione effettiva tra imprese o tra impresa e organismo di ricerca oppure in caso di ampia diffusione dei risultati)		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%

Qualora i progetti di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale dovessero prevedere anche lo svolgimento di connesse attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento UE 651/2014, sono altresì ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

2.6 Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo

Il MIUR procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, per le iniziative riferite a settori strategici ed aventi rilevante impatto socio-economico per il Paese. A tali servizi non si applicano i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.

I risultati ed i benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale rimangono nella disponibilità degli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, ai quali, pertanto, spetta interamente il diritto di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca; salvo che la singola procedura di gara preveda forme di condivisione della proprietà intellettuale tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori.

Possono partecipare alla gara: (i) le imprese, in forma singola o associata; (ii) le università; (iii) gli enti pubblici di ricerca; (iv) gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

Il MIUR, al fine di soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, si riserva di condividere la gestione delle procedure di appalto pubblico pre-commerciale con altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di accordi. Tali accordi determinano l'onere finanziario a carico delle parti titolari della procedura. In ogni caso, il responsabile del procedimento è nominato dal MIUR.

2.7 Social Innovation

Al fine di agevolare interventi diretti a sostenere lo sviluppo di una cultura di "lnnovazione Sociale" mediante la presentazione di idee progettuali tecnologicamente innovative, come soluzione di specifiche problematiche relative ad esigenze di carattere sociale, ai sensi dell'art. 60, comma 4, lettera *d)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm. ii., possono essere considerati soggetti ammissibili anche le persone fisiche. Ove i singoli bandi/avvisi prevedano la presentazione di progetti di Innovazione Sociale in collegamento con un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con una Università o un Ente pubblico di ricerca al fine di realizzare un percorso formativo attraverso interventi di carattere applicativo, ai soggetti "persone fisiche" sarà riconosciuto un contributo alla spesa - a rimborso delle attività rese sul progetto - configurabile quale borsa di studio a sostegno delle attività di ricerca.

---

(6) «collaborazione effettiva» (Par. 1.3 - Definizioni, punto n. 15, lettera h) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)): La collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

(7) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca» (Par. 1.3 - Definizioni, punto n. 15, lettera ee) - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

2.8 Spin off per attività di ricerca

I professori e i ricercatori universitari, il personale di ricerca dipendente degli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e ss.mm.ii., i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono presentare al MIUR una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-*bis)* del decreto-legge n. 83/2012. Per le modalità di presentazione delle domande, i soggetti proponenti possono essere rappresentati anche dal soggetto capofila nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016. I soggetti proponenti sono obbligati, prima della decretazione della concessione delle agevolazioni, a costituirsi in società e, comunque, entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta del MIUR. Le procedure e le modalità di inoltro della domanda, i criteri di valutazione, i costi ammissibili e le modalità di rendicontazione sono disciplinate da appositi bandi/avvisi.

2.9 Garanzie

Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, viene previsto che, in caso di insufficiente possesso dei requisiti economico - finanziari, le imprese (proponenti/beneficiarie) possono comunque essere ammesse (sia nella fase *ex ante* che *in itinere*), in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare ossia pari al 100% dell'importo totale di agevolazione (da concedere /concessa).

Dopo la decretazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono richiedere una anticipazione delle concessioni, nella misura stabilita nei singoli bandi/avvisi, in presenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Nel caso in cui vi sia un soggetto capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, sarà quest'ultimo che provvederà a richiedere l'anticipazione della concessione previo deposito della fideiussione bancaria o polizza assicurativa accesa dal soggetto beneficiario.

I crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi.

TITOLO II

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE *EX ANTE* E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI

3. Disposizioni tecnico-operative

3.1 Aspetti generali sulla presentazione della domanda e sulla valutazione dei progetti

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. *a)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR pubblica propri bandi o avvisi in risposta ai quali i soggetti ammissibili possono presentare i progetti nelle relative aree tematiche.

I singoli bandi/avvisi contengono: (i) i criteri di selezione dei progetti, (ii) i limiti di costo e temporali degli stessi, (iii) le modalità di presentazione delle domande unitamente alla modulistica da produrre e (iv) i termini di conclusione delle attività di valutazione delle proposte progettuali.

La domanda per la realizzazione degli interventi deve essere accompagnata: (i) dal progetto di ricerca, (ii) dal capitolato tecnico dettagliato e sottoscritto, (iii) dall'accettazione dello schema di disciplinare (o di qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal bando/avviso ed eventualmente predisposto dal MIUR) che contiene le regole e le modalità di attuazione delle attività contrattuali.

I progetti presentati sono sottoposti a valutazione tecnico-scientifica e, se valutati positivamente, alla successiva valutazione economico-finanziaria.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti è effettuata da esperti, anche internazionali, nominati dal MIUR su proposta del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo degli esperti gestito dalla Commissione europea. Gli esperti sono individuati secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, nonché di assenza di conflitto d'interesse. È previsto, inoltre, che ciascun esperto non possa essere destinatario di più di cinque incarichi per anno solare, salvo eccezioni adeguatamente motivate.

Il MIUR, per la valutazione economico finanziaria dei progetti, può avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, compreso il regime dell'in house providing, oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea.

3.2 Valutazione ex ante

Nella selezione degli interventi viene garantito il rispetto delle direttive europee sugli appalti pubblici e del regolamento europeo in materia di aiuti di stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale ed europee.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti attiene principalmente ad aspetti quali: la qualità della proposta e le competenze coinvolte, le modalità organizzative ed i risultati attesi, nonché, per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico, così come definito dal Regolamento UE n. 651/2014. Ulteriori criteri e/o sotto-criteri possono essere individuati nel singolo bando/avviso.

La valutazione tecnico-scientifica si conclude con la relazione dell'esperto incaricato e con la sottoscrizione del capitolato tecnico da parte del medesimo esperto. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi, qualora l'esperto, ai fini della valutazione tecnico-scientifica, richieda la revisione del capitolato tecnico (anche escludendo dalle attività uno o più soggetti proponenti), tale richiesta dovrà essere inviata, per il tramite del MIUR, al soggetto proponente/capofila per la conseguente accettazione ed eventuale rimodulazione del capitolato tecnico. La mancata sottoscrizione per accettazione, da parte del soggetto proponente/capofila, delle modifiche al capitolato tecnico, determina l'esclusione della proposta progettuale Ove la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico incaricato si concluda con l'esclusione dalle attività descritte dal capitolato tecnico di uno o più soggetti proponenti, questi ultimi divengono soggetti inammissibili. L'ammissibilità del progetto al finanziamento è subordinata al subentro nelle attività del soggetto rinunciatario o escluso da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine che dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

L'obbligo del subentro al/i soggetto/i escluso/i da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine, in esito alla valutazione di merito tecnico-scientifica che modifichi il capitolato tecnico della documentazione di domanda, non sussiste nel solo caso in cui l'esclusione di uno o più soggetti proponenti, avvenga in conseguenza dello stralcio da parte dell'esperto tecnico-scientifico delle attività agli stessi assegnate nel progetto.

Il MIUR, all'esito della valutazione di carattere tecnico-scientifico, procede alla pubblicazione delle graduatorie, contenenti i punteggi di merito in ordine decrescente assegnati ai singoli progetti.

La valutazione economico-finanziaria interesserà esclusivamente i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici e dotati di copertura finanziaria. La valutazione economico-finanziaria sarà finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di solidità e affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità degli stessi soggetti di sviluppare economicamente l'investimento proposto. La predetta valutazione si conclude con una specifica motivata relazione del soggetto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente decreto di concessione delle agevolazioni.

Un soggetto proponente costituitosi in forma associata che non soddisfi i requisiti di affidabilità economico-finanziaria può essere ammesso all'agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese partecipanti alla forma associata e coinvolte nelle attività di progetto. Tale verifica verrà effettuata considerando le rispettive quote di costo delle imprese associate partecipanti alle attività di progetto.

Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario nella fase *ex ante* e nel caso di mancata presentazione della garanzia, il MIUR provvede all'esclusione del soggetto proponente dalle attività descritte nel capitolato tecnico, con obbligo di subentro da parte degli altri soggetti partecipanti alla compagine nelle attività del soggetto escluso, pena l'inammissibilità del progetto al finanziamento.

Ove la valutazione si riferisca a progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico.

La fase di valutazione termina con l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali valutate positivamente, nei limiti della disponibilità delle risorse allocate, e con l'inserimento in graduatoria delle rimanenti, le quali vengono ordinate in base al punteggio complessivo raggiunto attraverso la somma dei criteri di valutazione. Laddove le risorse finanziarie disponibili sulla Linea di Azione non fossero sufficienti ad accogliere tutte le proposte progettuali ritenute ammissibili, i progetti non finanziati andranno a definire la lista dei progetti in overbooking.

Il Ministero comunica l'esito delle valutazioni mediante adeguato e motivato provvedimento e iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2016, nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.

Ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti alle imprese in regime di esenzione o *de minimis*, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, in osservanza di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, n. 115 del 31 maggio 2017 il Ministero provvede alla trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese dallo stesso erogati al sistema "Registro Aiuti" istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) in attuazione del combinato disposto dell'art. 14 comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

3.2.1 Variazione ex ante *soggettiva e/o oggettiva su istanza del proponente*

Nella fase di valutazione *ex ante* del progetto, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, è consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite di massimo del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, e/o in termini oggettivi fino al limite di massimo del 20% del valore del progetto (inteso come costo complessivo degli investimenti proposti), nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

La variazione *ex ante* su istanza del soggetto proponente/capofila può essere consentita, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) comunicazione tempestiva al Ministero della richiesta di variazione da parte del soggetto proponente/capofila;

b) autorizzazione preventiva alla variazione da parte del Ministero;

c) variazione consistente in:

c.1.) una riduzione nel limite del 20%, in termini cumulati, come sommatoria delle variazioni approvate dalla data di presentazione della domanda, del numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, che rappresenti una quota non superiore al 20% del valore totale del progetto, in termini di rappresentanza partecipativa (variazione soggettiva), oppure

c.2.) una redistribuzione della spesa entro il limite del 20%, in termini cumulati, del valore totale del progetto, da determinarsi come sommatoria delle variazioni già approvate dalla data di presentazione della domanda, a parità di soggetti partecipanti (variazione oggettiva);

d) che le variazioni soggettive intervengano esclusivamente tra i soggetti già partecipanti alla compagine proponente del progetto;

e) che altri soggetti della compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto rinunciatario o escluso, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, l'eventuale superamento, in fase di valutazione *ex ante*, del limite del 20%, in termini cumulati, delle variazioni soggettive e/o oggettive dei progetti di ricerca, determina l'esclusione del progetto dalla procedura di selezione.

L'ammissibilità della singola istanza di variazione presentata dal soggetto proponente/capofila è valutata, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite del 20%, in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data di presentazione della domanda con quella oggetto dell'istanza: variazione numerica nella composizione della compagine proponente e/o nelle rispettive quote di partecipazione alla spesa in rapporto al valore totale del progetto, come risultanti dalla domanda di partecipazione allo specifico bando/avviso.

Nel caso di variazioni non rilevanti, cioè inferiori al predetto limite del 20% in termini soggettivi e/o oggettivi, il MIUR provvede direttamente alla valutazione, fatti salvi i casi per i quali è comunque richiesto l'intervento dell'esperto tecnico-scientifico, in relazione alla valutazione di merito della capacità del/i soggetto/i subentrante/i di subentrare al/i soggetto/i rinunciatario/i o escluso/i, e dell'esperto economico-finanziario, in relazione alla nuova valutazione di merito della solidità e affidabilità economico-finanziaria del/i soggetto/i subentrante/i, in ordine alla capacità di questo/i di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa nella forma del credito agevolato.

3.3 Contrattualizzazione dei progetti approvati

Il MIUR adotta il decreto di concessione delle agevolazioni relative ai progetti approvati - di cui formano parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero - ovvero le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni speciali ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto ministeriale n. 593/2016.

Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione sopra richiamata, è trasmesso al soggetto proponente/capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni.

Resta inteso che la contrattualizzazione e l'avvio delle attività di rendicontazione del progetto sono subordinate al buon esito delle procedure sopra descritte.

I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale n. 593/2016.

3.4 Revoca delle agevolazioni

A seguito delle attività di verifica e di monitoraggio sui progetti, nel rispetto del dettato della legge n. 123/98, art. 9 e ss.mm.ii, il MIUR dispone con proprio provvedimento la revoca totale o parziale delle agevolazioni nei casi di:

a. perdita di uno o più requisiti di ammissibilità;

b. morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

c. mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

d. alienazione, cessione e distrazione nei cinque anni successivi alla concessione dei beni acquistati con l'agevolazione, ovvero prima della chiusura delle attività di progetto;

e. mancato avvio del progetto nei termini indicati dal bando/avviso;

f. mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del progetto;

g. mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe, e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;

h. tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.

a. Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità

La perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, nonché di quelli previsti dai singoli bandi/avvisi, determinano, a seconda dei casi, la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa.

In generale, per le procedure fallimentari e per le altre procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 267/1942 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo n. 270/1999 e ss.mm.ii.:

nel caso di progetto concluso, il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione relativamente alle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Il contributo a fondo perduto, ove erogato, rimane acquisito al soggetto beneficiario (SB) il quale, inoltre, avrà anche diritto alla parte di contributo alla spesa autorizzato ma non erogato all'atto della revoca;

nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con recupero degli importi erogati a titolo di contributo nella spesa e a titolo di credito agevolato al netto delle somme già restituite, ambedue maggiorate degli interessi di revoca.

Casi particolari:

nel caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria, qualora il progetto sia concluso positivamente prima dell'avvio della procedura concorsuale non si procede alla revoca della concessione qualora via sia oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro. In tale situazione, il credito vantato è riferito al solo debito residuo, oltre interessi previsti dal contratto/disciplinare;

nel caso di azienda sottoposta a liquidazione volontaria, qualora le attività progettuali siano concluse positivamente, il Ministero procede con la richiesta di estinzione volontaria del finanziamento. In caso di mancata estinzione, si procederà con la revoca del finanziamento concesso sotto forma di credito agevolato, con aggravio per l'azienda di dover restituire oltre al debito residuo delle somme erogate a titolo di credito agevolato anche gli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione non viene meno.

b. Morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso

Nei casi di morosità del soggetto beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con contestuale recupero degli importi erogati a titolo di contributo nella spesa e credito agevolato al netto delle somme già restituite, ambedue maggiorati degli interessi di revoca.

In tutti gli altri casi di cui alle lettere da *c)* ad *h)*, il Ministero, sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, con proprio provvedimento, dispone la revoca, in tutto o in parte, dell'agevolazione.

Gli interessi di revoca decorrono dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto di revoca fino all'effettiva restituzione delle somme dovute. I soggetti che alla data di adozione del provvedimento di revoca risultano morosi nei confronti del Ministero sono tenuti anche al versamento degli interessi di mora maturati fino alla data di registrazione del provvedimento stesso.

Resta fermo che per conclusione di progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell'esperto tecnico-scientifico e economico-finanziario che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attività di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il Ministero riterrà concluso il progetto all'esito della medesima verifica.

3.5 Interruzione della ricerca

In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, il MIUR si avvarrà della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.

TITOLO III

MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

3.6. Modalità di valutazione e controllo

3.6.1 Fasi, tempi e responsabilità

L'intera procedura si svolge esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema informativo-gestionale SIRIO, gestito dal CINECA, fatta eccezione per le "visite in loco" da parte degli esperti MIUR, che potranno essere effettuatein qualsiasi momento, a discrezione degli esperti stessi o a seguito di specifichedisposizioni del Ministero, ma comunque, almeno due volte: una anteriormente alla prima erogazione dell'aiuto, anche se concesso a titolo di anticipazione, ai fini della verifica della stabile organizzazione ed una anteriormente all'erogazione finale.

La struttura del gestionale per le verifiche e i controlli prevede un sistema di "tasche" omogenee (*cfr.* Allegato *I)* contenenti tutti i documenti e i titoli necessari allo svolgimento delle verifiche di ammissibilità e dei controlli sulle spese dei progetti ammessi a finanziamento, come meglio specificato nell'Allegato *I)* e così articolate:

"Tasca zero di Progetto": contenente tutti i documenti aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);

"Tasca zero di Rendicontazione": contenente tutti i giustificativi di spesa (documenti e/o titoli) aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);

"Tasche di rendicontazione corrente": contenenti tutti i titoli di spesa non rientranti in tasca zero e aventi validità limitata (utilità singola).

Qualora, tra i documenti richiesti, figurino anche delle DSAN, queste dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato/procuratore (in questo caso, allegando apposita delega/procura), qualora non diversamente specificato nelle presenti linee guida.

Salvo quanto diversamente stabilito dai singoli avvisi/bandi, le procedure di valutazione e controllo si articoleranno secondo le modalità e tempistiche seguenti:

a) ogni soggetto beneficiario (SB), mediante il soggetto capofila (SC), produce, entro 30 giorni dall'effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione, inserendo direttamente sul sistema SIRIO (in apposita "maschera di inserimento spese") i dati richiesti, ed allegando, nella relativa "tasca informatica", copia digitale del/dei documento/i probatorio/i; sono tuttavia ammessi anche inserimenti tardivi, purché sia rispettato il "criterio di cassa" (nessuna spesa potrà essere pertanto ritenuta ammissibile se non sia stata effettivamente sostenuta, non essendo sufficiente, al riguardo, un semplice impegno, ancorché vincolante);

b) al termine di ogni quadrimestre, tutte le spese inserite in quel periodo nel sistema SIRIO dal SC sono riepilogate dal CINECA in un apposito "Stato di avanzamento (SAL) quadrimestrale", uno per ogni SB; l'insieme dei SAL relativi al quadrimestre di riferimento è allegato in automatico, dal CINECA, alla "domanda di rimborso" che il SC dovrà sottoscrivere per via telematica sul sistema SIRIO;

c) l'esperto tecnico-scientifico (ETS), entro i 15 giorni successivi all'avvenuto inserimento sul sistema SIRIO dei dati e della documentazione di cui alla lettera *a)*, produce in modalità telematica la relativa valutazione di congruità e pertinenza; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la documentazione sono sottoposti (sempre per via telematica) all'esame dell'esperto economico finanziario e contabile (EFC);

d) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l'ETS inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo), le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria;

e) entro i successivi 15 giorni l'ETS esprime il proprio parere definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo (ancorché con modifiche) tutta la documentazione prodotta (comprensiva delle risultanze istruttorie dell'ETS) passa per via telematica all'EFC; nel caso invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in esame vengono eliminati dalla "maschera di inserimento spese" ed inseriti nell'apposito "quadro riepilogativo delle spese rigettate";

f) dal momento in cui riceve (per via telematica) la documentazione relativa ad una singola spesa, l'EFC ha 15 giorni di tempo per esprimersi; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la documentazione vengono eliminati dalla "maschera di inserimento spese" ed inseriti in un apposito "quadro di rendicontazione periodica";

g) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l'EFC inserisce invece sul sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali motivazioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede, entro 10 giorni, ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo), le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria;

h) entro i successivi 15 giorni l'EFC esprime il proprio parere definitivo; nel caso in cui tale parere sia positivo (ancorché con modifiche) tutta la documentazione prodotta viene eliminata dalla "maschera di inserimento spese" ed inserita nel "quadro di rendicontazione periodica"; nel caso invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in esame vengono eliminati dalla "maschera di inserimento spese" ed inseriti nel "quadro riepilogativo delle spese rigettate";

i) il MIUR, con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, effettua le erogazioni sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai punti precedenti, contenuti nel relativo "quadro di rendicontazione periodica";

j) in sede di verifica in loco, da svolgere su un campione significativo di operazioni/progetti selezionati sulla base della preventiva analisi dei rischi, anche tenuto conto delle risultanze degli esiti delle verifiche *ex ante*, l'ETS e/o l'EFC dovrà procedere a verificare l'esattezza dei dati e la correttezza della documentazione prodotta, con riferimento a tutte le "rendicontazioni periodiche" prodotte prima della visita stessa;

k) le risultanze delle verifiche delle visite in loco formeranno oggetto di apposita relazione (da inserire sul sistema SIRIO) e le eventuali variazioni rispetto ai precedenti "quadri di rendicontazione periodica" saranno inserite dall'esperto, entro 30 giorni dalla data della visita, sempre sul sistema SIRIO, in apposito "quadro provvisorio di correzione";

l) le motivazioni delle correzioni, sempre per via telematica, sono rese accessibili al SB (mediante il soggetto capofila), che provvede ad effettuare direttamente sul sistema SIRIO (in apposito campo di testo) le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa "tasca informatica" nuova documentazione probatoria;

m) entro i successivi 15 giorni l'esperto esprime il proprio parere definitivo. In caso di rigetto o accoglimento parziale delle controdeduzioni, ovvero in assenza delle stesse, tutta la documentazione prodotta (comprensiva delle risultanze istruttorie) passa per via telematica dal "quadro provvisorio di correzione" al "quadro periodico di correzione", che sarà allegato (ai fini del calcolo del contributo da erogare) al "quadro di rendicontazione periodica" relativo allo stesso quadrimestre. In caso di integrale accoglimento delle controdeduzioni, invece, la correzione viene semplicemente cancellata dal "quadro provvisorio di correzione";

n) resta comunque facoltà dell'ETS e dell'EFC procedere, in qualsiasi momento, alla motivata correzione (in apposito campo di testo) del parere già rilasciato per ogni singola spesa contenuta nel "quadro di rendicontazione periodica", mediante le stesse procedure di cui alle lettere *i)*, *j)*, *k)* e *l)*;

o) nel caso in cui regolamenti nazionali e/o europei prevedano la presenza di un "responsabile dei controlli di I livello" (RCIL), al termine di ogni quadrimestre, RCIL apporrà digitalmente la propria attestazione di regolarità formale su un documento riepilogativo (da trasmettere per via telematica al responsabile unico del procedimento (RUP) e all'Autorità di gestione) cui saranno allegati il "quadro di rendicontazione periodica" e il relativo (eventuale) "quadro periodico di correzione".

I tempi assegnati agli esperti MIUR (così come i tempi assegnati ai *SB)* si intendono ordinatori e non perentori. Tuttavia, allo scadere dei 15 giorni assegnati agli esperti, il sistema SIRIO produrrà in automatico un "alert", che sarà reso visibile sia al RUP, sia (per i progetti per i quali ne sia prevista la presenza in base a regolamenti nazionali o europei) al competente RCIL, sia infine allo stesso esperto ritardatario. Resta in capo al RUP (anche su proposta del RCIL) ogni decisione in merito all'assegnazione di un ulteriore lasso di tempo per il rilascio del parere dell'esperto o all'eventuale sua sostituzione, laddove dovessero presentarsi frequenti situazioni di ritardo o addirittura di totale inerzia.

3.6.2 Valutazione e monitoraggio *in itinere* ed *ex post*

Il soggetto capofila è tenuto a presentare annualmente, entro 30 giorni da ogni scadenza annuale, una relazione scientifica che illustri le attività svolte dai singoli SB e i risultati conseguiti; sempre annualmente, entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni scientifiche del soggetto capofila, gli ETS relazionano al MIUR, a loro volta, esprimendo il motivato parere sull'andamento del progetto, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività progettuali ed ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato, evidenziando altresì eventuali criticità; analogamente, con periodicità annuale, gli EFC relazionano sul mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato. Il MIUR, in caso di valutazioni negative, può adottare provvedimenti di revoca/interruzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 593/2016.

3.6.3 Variazioni *in itinere* soggettive e/o oggettive

Nella fase *in itinere* di realizzazione del progetto di ricerca e rendicontazione della spesa, possono essere consentite ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 variazioni soggettive e/o oggettive, rispettivamente, non rilevanti (art. 14, comma 2) ovvero rilevanti (art. 14, comma 3).

Le variazioni soggettive e/o oggettive c.d. non rilevanti nella fase di valutazione *in itinere* sono disciplinate in modo analogo a quanto previsto per la fase di valutazione *ex ante* (*cfr.* 3.2.1 Variazione *ex ante* soggettiva e/o oggettiva su istanza del proponente), fatta salva la determinazione della percentuale di variazione massima ammissibile (20%), la cui entità è calcolata in rapporto al progetto approvato e ammesso a finanziamento (composizione della compagine e valore del progetto (inteso come costo complessivo degli investimenti proposti) in luogo di quello presentato all'atto della domanda di partecipazione allo specifico bando/avviso.

Le variazioni soggettive e/o oggettive del progetto c.d. rilevanti, invece, sono quelle consistenti in variazioni soggettive, in termini di numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, e/o oggettive, in termini oggettivi di valore del progetto, calcolate in termini cumulati, eccedenti il predetto limite del 20% e fino al limite massimo del 50%, e possono essere consentite esclusivamente in presenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario:

a) variazione soggettiva (rinuncia o esclusione) determinante una riduzione non superiore, in termini cumulati, al limite del 50% del numero dei soggetti componenti il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, che rappresenti una quota, in termini cumulati di rappresentanza partecipativa, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore del progetto (oggettiva) approvato e ammesso a finanziamento;

b) variazione oggettiva a compagine invariata (riallocazione della spesa tra i medesimi soggetti proponenti), determinante una riduzione, in termini cumulati, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del valore totale del progetto approvato e ammesso a finanziamento.

Analogamente che nel caso delle variazioni c.d. non rilevanti anche per le variazioni c.d. rilevanti, l'ammissibilità della singola variazione è valutata, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo del predetto intervallo percentuale (superiore al 20% ed entro il limite del 50%), in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione, rispetto al progetto approvato e ammesso a finanziamento.

Nei casi di rinuncia o esclusione di uno o più soggetti beneficiari per motivazioni di carattere tecnico-scientifico e/o economico-finanziario, le conseguenti variazioni soggettive sono comunque consentite, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016, esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del progetto, a condizione che altri soggetti della compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto escluso, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, in caso di superamento della soglia massima consentita per le variazioni rilevanti (50%) in termini cumulati, come sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione, il Ministero adotterà gli opportuni provvedimenti, compresi quelli rientranti nei casi di interruzione e revoca di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 593/2016.

Permane in capo al soggetto beneficiario/capofila l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero, ai fini della preventiva autorizzazione del Ministero, della variazione "rilevante" intervenuta nel progetto, la quale sarà oggetto di valutazione da parte dell'esperto

tecnico-scientifico, in relazione alla valutazione di merito della capacità del/i soggetto/i beneficiario/i subentrante/i di subentrare al/i soggetto/i rinunciatario/i o escluso/i senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, e dell'esperto economico-finanziario, in relazione alla nuova valutazione di merito della solidità e affidabilità economico-finanziaria del/i soggetto/i beneficiario/i subentrante/i, in ordine alla capacità di questo/i di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa nella forma del credito agevolato.

In caso di richiesta di rimodulazione da parte del soggetto beneficiario/capofila, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), ai fini della rendicontazione della spesa e dell'erogazione delle agevolazioni previste dai singoli bandi/avvisi, fino alla comunicazione della decisione del Ministero in merito all'autorizzazione della variazione, si applica la procedura descritta al successivo paragrafo "3.6.5 Relazioni degli esperti e casi particolari".

I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

Ferma restando la facoltà dell'ETS e dell'EFC, al verificarsi delle necessarie condizioni e a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare in qualsiasi momento inammissibili spese precedentemente ammesse all'erogazione, eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui sopra, determineranno l'adozione da parte del Ministero degli opportuni provvedimenti, compresi quelli rientranti nei casi di interruzione e revoca di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 593/2016.

3.6.4 Rendicontazione delle spese

La rendicontazione, che si svolge esclusivamente per via telematica, deve essere resa attraverso la compilazione della modulistica prevista dal MIUR, allegando la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità.

In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli organi di controllo:

giustificativi di impegno: sono i provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.) in cui sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l'operazione finanziata, riportandone il relativo CUP (Codice Unico Progetto). Per i progetti finanziati con fondi SIE o FSC, l'atto deve riportare anche il Programma di riferimento, l'azione e il codice progetto. Qualora applicabile (ad esempio acquisto di forniture, commesse esterne, ecc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera;

giustificativi della prestazione o fornitura: sono i documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.) e che fanno riferimento sia al giustificativo di impegno, sia all'operazione finanziata, esibendone il relativo costo;

giustificativi di pagamento: sono i documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l'effettivo pagamento della prestazione o fornitura (mandato informatico o equivalenti). Il documento di spesa deve riportare il CUP (Codice Unico Progetto) e per i progetti finanziati con fondi SIE o FSC, l'atto deve riportare anche il Programma di riferimento, l'azione e il codice progetto. In ogni caso i pagamenti sono ammissibili solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto;

idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.). Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità del costo, tutti gli output dei progetti finanziati con fondi SIE e FSC, devono riportare i loghi dei programmi.

Tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti deve comunque essere conservata, in originale e nel rispetto delle leggi vigenti, presso il soggetto beneficiario. Gli ordini di acquisto, le lettere d'incarico, i contratti, nonché le fatture e/o parcelle di cui si chiede il riconoscimento ai fini dell'agevolazione, devono riportare esplicitamente il riferimento al progetto (con ciò intendendo il codice CUP, fatta eccezione per il caso in cui l'ammissibilità delle spese decorra da data antecedente all'assegnazione del CUP; in tal caso si farà ricorso all'identificazione mediante il titolo del progetto), a pena, in caso contrario, di inammissibilità. Nel caso in cui solo una parte dei beni/servizi richiesti e fatturati ricadano nell'ambito del progetto, nei documenti devono essere indicati con precisione (con apposita distinta) la quantità e gli importi attribuibili al progetto.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se "effettivamente" e "direttamente" sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità (ossia nel periodo di vigenza del progetto, compresi gli eventuali periodi di retroattività e di dilazione); vale cioè per essi il criterio di "cassa".

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della spesa, la stessa non deve avere già fruito di un finanziamento o contributo pubblico europeo e/o nazionale e/o regionale.

Ogni spesa deve altresì rispettare le eventuali specifiche riportate nel bando e nei documenti che regolano il rapporto tra il MIUR e il soggetto beneficiario.

I costi ammissibili devono essere strettamente connessi all'operazione approvata. La pertinenza del costo rispetto al progetto va riscontrata in riferimento alla natura e alla destinazione fisica del bene o servizio.

Non possono essere riconosciuti costi eccessivamente elevati, superflui o imputabili ad inadempimenti del soggetto che rendiconta (ad esempio penali, interessi passivi e di mora, ammende, spese per controversie legali, oneri finanziari, perdite di cambio, spese di rappresentanza tese a promuovere l'immagine del beneficiario, *ecc)*. A insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, un costo si considera eccessivamente elevato quando si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo, e superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato. La valutazione della congruità e dell'effettiva utilità delle spese è di competenza dell'ETS. L'EFC supporta l'espressione di congruità dell'ETS relativamente alle procedure utilizzate per la selezione del fornitore del bene (o della prestazione d'opera o di servizio) per quanto concerne la conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale in termini di appalti o affidamento di incarichi professionali.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti attuatori è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile, come da DSAN che il soggetto attuatore deve fornire sia in fase di presentazione della domanda, sia al termine del progetto, e comunque in qualsiasi momento sia richiesta dall'ETS o dall'EFC.

Per quanto riguarda i pagamenti, questi dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario; in via eccezionale potranno essere accettati anche pagamenti a mezzo assegno circolare, purché quietanzati dal percipiente.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al giorno in cui l'operazione è stata liquidata.

Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi:

gli interessi passivi;

le ammende, penali e spese per controversie legali;

gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

spese di rappresentanza: tese a promuovere l'immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti(8);

l'IRAP dal 1° febbraio 2008 non è una spesa rendicontabile sui programmi di ricerca (nota Commissione europea del 10.1.08 RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007)).

Obblighi di informazione e pubblicità

Tutti i progetti finanziati a valere sul "Piano Stralcio Ricerca e Innovazione" finanziato con risorse FSC e sul PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020 finanziato da risorse FdR, FESR e FSE, sono soggetti agli obblighi di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli interventi sono tenuti, pena l'inammissibilità della spesa al rispetto di quanto prescritto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

---

(8) Art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui redditi" e ss.mm.ii;

3.6.4.1 LE SPESE AMMISSIBILI: tipologia e documentazione da allegare nella "Maschera di Inserimento Spese"

a) SPESE DI PERSONALE: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al progetto di ricerca

a.1. Personale dipendente

Questa voce comprende il personale regolarmente iscritto nel libro unico del soggetto beneficiario e direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheet(9) mensili, sono valorizzate al costo orario.

Qualora non sia possibile il ricorso ai "costi standard", il costo orario sarà determinato come di seguito indicato:

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo orario semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di ore annue lavorative, nel rispetto delle norme contrattuali e/o di legge;

b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo orario per il numero di ore effettivamente dedicate al progetto, come risultanti dal timesheet.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

ordine di servizio/lettera di incarico, nella quale si dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo e il luogo di svolgimento;

DSAN (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard") riportante il calcolo del costo orario (con specifica evidenza delle componenti tributarie, fiscali e contributive) con attestazione della regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB; nella dichiarazione deve essere fatta espressa menzione del contratto collettivo di categoria o delle disposizioni di legge alle quali si è fatto riferimento per il calcolo;

fogli di lavoro mensili (timesheet) da cui risulti il monte ore di lavoro complessivamente prestato dal dipendente con distinta evidenza delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile amministrativo o di progetto del SB;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dello stipendio (ordine di bonifico contenente il Transaction Reference Number "TRN" o il codice di riferimento dell'operazione "CRO").

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dovrà avvenire dopo il pagamento degli corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante le verifiche in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche:

buste paga/cedolini stipendio (non necessari nel caso di applicazione dei "costi standard");

libro unico da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato;

copia del contratto collettivo di categoria aggiornato, o delle disposizioni di legge, di cui alla DSAN del calcolo del costo orario trasmessa nella fase on desk (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard");

documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;

quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

a.1.1. Personale dipendente (rapporti di cointeressenza tra soggetti beneficiari)

In presenza di rapporti di cointeressenza tra i soggetti beneficiari di progetti ammessi a finanziamento, con riferimento al caso dei Consorzi e Società consortili, che per la realizzazione dei progetti si avvalgono del personale e delle strutture delle società consorziate, si possono configurare due casi:

I. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della consorziata è previsto nell'atto costitutivo.

In tale ipotesi:

il Consorzio/Società Consortile, nei confronti del personale della consorziata, seguirà le stesse modalità di rendicontazione previste per il proprio personale (*cfr.* voce a.1), benché detta documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla consorziata;

il Consorzio/Società Consortile può prevedere nel capitolato tecnico che le attività progettuali si svolgano con personale messo a disposizione dalle società consorziate presso le strutture del Consorzio/Società Consortile (tale circostanza dovrà essere attualizzata con idonea documentazione, giuridicamente vincolante, dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la correlazione e/o l'assegnazione del dipendente al progetto). In tal caso, il riferimento alla messa a disposizione del personale dovrà essere indicato nella DSAN riportante il calcolo del costo orario (non necessaria nel caso di applicazione dei "costi standard). Nelle verifiche in loco dovrà essere prodotta copia -dichiarata conforme all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.- dell'atto costitutivo del consorzio per la parte nella quale sia previsto l'utilizzo di personale e dei documenti innanzi citati;

a sua volta, il Consorzio/Società Consortile dovrà produrre (tra la documentazione da caricare nella "tasca zero di rendicontazione") sia la fattura rilasciata dalla consorziata (riportante specifica dicitura "per ribaltamento costi") sia la quietanza relativa all'avvenuto ribaltamento del finanziamento ricevuto, ovvero l'impegno formale del legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile a ribaltare alla consorziata il contributo MIUR non appena lo stesso sarà ricevuto; in quest'ultimo caso, la documentazione probatoria dell'avvenuto ribaltamento dei costi dovrà comunque essere inserita nella "tasca zero di rendicontazione" entro 30 giorni dal termine del progetto.

II. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca della consorziata non è previsto nell'atto costitutivo.

In tale ipotesi:

i costi relativi al personale della società consorziata utilizzato per le attività progettuali dovranno essere imputati alla voce di spesa relativa ai "costi per servizi e consulenza", previa emissione di apposita fattura;

oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa "costi per servizi e consulenza", la consorziata dovrà trasmettere al SB (che provvederà a caricarla sul sistema SIRIO per le verifiche on desk) anche una DSAN nella quale si dimostri, con apposito e dettagliato calcolo, che l'importo di fattura (che potrà prevedere anche un esplicito ricarico per spese generali, calcolato secondo le modalità di cui alla lettera *e)* delle presenti linee guida) non risulti superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili stabiliti per la voce a.1. A corredo della fattura, la consorziata dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione giustificativa prevista per la voce di spesa del personale dipendente (ordini di servizio, DSAN, ove necessaria, timesheet, ecc.).

Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari degli interventi disciplinati dal decreto ministeriale n. 593/2016, in alternativa alla procedura analitica sopra descritta, potrà applicarsi la procedura c.d. a "costi standard", come definita in accordo con la Commissione europea.

a.2. Personale non dipendente

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;

curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;

(9) Il MIUR ha stabilito convenzionalmente l'applicazione di un monte ore annuo massimo pari a 1720 ore (Cfr Horizon 2020 Model Grant Agreement: Multy-beneficiary General MGA: Junely 2014_ par.1.4.4 pag. 55), mentre la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo), comma 1, stabilisce che, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, sia pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

contratto che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo di svolgimento;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO");

DSAN attestante la regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento.

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dovrà avvenire dopo il pagamento degli corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) anche:

buste paga/cedolini stipendio (non necessari nel caso di applicazione dei "costi standard");

a conclusione delle attività di contratto, relazione sulle attività svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata dal responsabile di progetto del SB;

tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;

documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;

quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

b) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

b.1. Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto

Questa voce comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il progetto durante il loro intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

La relativa spesa può essere dunque riconosciuta limitatamente:

al periodo di operatività del progetto;

alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo e si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$\underline{C = (F \times P \times Q)/T}$$

dove:

C = costo ammissibile

F = è il costo di acquisto (ricavato dalla fattura) dell'attrezzatura o strumentazione

P = periodo d'uso (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di consegna dell'attrezzatura)

Q = quota d'uso dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del progetto (rispetto agli eventuali altri progetti)

T = tempo di ammortamento

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine di mercato, albo fornitori e relativo regolamento, confronto preventivi, ecc.) e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;

ordine al fornitore, oppure contratto, contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;

documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);

fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto;

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti, sia l'ordine al fornitore, sia la fattura del fornitore dovranno riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della seguente documentazione:

idonea documentazione relativa alle procedure di selezione del fornitore del bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;

documentazione attestante la conformità all'ordine ed eventuale collaudo;

registro dei beni ammortizzabili con la descrizione dei beni e le relative quote di ammortamento annuali.

b.2. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature.

Per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.), che devono essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (ad esempio gare, MEPA, indagine di mercato, albo fornitori e relativo regolamento, confronto preventivi, ecc.), con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione, e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;

ordine al fornitore, oppure contratto, contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;

documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);

fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto, relativa al canone periodico di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti, sia l'ordine al fornitore, sia la fattura del fornitore dovranno riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della seguente documentazione:

preventivi relativi all'acquisto in locazione finanziaria del bene di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk.

Attrezzature delle consorziate

Il Consorzio/Società Consortile (nel caso in cui utilizzi attrezzature di una consorziata e tale utilizzo sia previsto nell'atto costitutivo del Consorzio/Società consortile) seguirà le stesse modalità di rendicontazione previste per le proprie attrezzature, benché detta documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla consorziata.

Il Consorzio/Società Consortile dovrà tuttavia produrre sia la fattura rilasciata dalla consorziata (riportante specifica dicitura "per ribaltamento costi", con espresso e univoco riferimento al progetto) sia la quietanza relativa all'avvenuto ribaltamento del finanziamento ricevuto, ovvero l'impegno formale del legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile a ribaltare alla consorziata il contributo MIUR non

appena lo stesso sarà ricevuto; in quest'ultimo caso, la documentazione probatoria dell'avvenuto ribaltamento dei costi dovrà comunque essere inserita entro 30 giorni dal termine del progetto.

Nel caso in cui, invece, l'utilizzo delle attrezzature della consorziata non sia previsto nell'atto costitutivo del Consorzio/Società consortile, i costi relativi dovranno essere imputati alla voce di spesa relativa ai "costi per servizi e consulenza", previa emissione di apposita fattura (riportante l'espresso e univoco riferimento al progetto).

Oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa "costi per servizi e consulenza", la consorziata dovrà trasmettere al SB (che provvederà a caricarla sul sistema SIRIO per le verifiche on desk) anche una DSAN nella quale si dimostri, con apposito e dettagliato calcolo, che l'importo di fattura non risulti superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili stabiliti per la voce *b)*. A corredo della fattura, la consorziata dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione giustificativa prevista per la voce di spesa attrezzature (ordini, contratti, documenti, ecc.).

c) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

Questa voce comprende i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.

c.1. Acquisto di fabbricati e terreni

In questa voce sono inclusi i nuovi acquisti, da terzi, di terreni e fabbricati (con relativi impianti generali).

È necessario dimostrare con idonea documentazione una connessione diretta tra l'acquisto del fabbricato/terreno e le attività del progetto finanziato.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

Perizia giurata di stima, redatta da un professionista indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene. Nel caso dei fabbricati, la perizia giurata dovrà attestare la conformità degli stessi alla normativa nazionale oppure esplicitare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e trascritto;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO");

nel caso di transazione soggetta ad IVA, fattura quietanzata relativa all'acquisto del fabbricato e/o del terreno, contenente esplicito riferimento al progetto finanziato;

per i fabbricati, certificato di agibilità;

DSAN che attesti che il bene non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o europeo; che contenga la descrizione delle procedure adottate per la scelta del bene (ad esempio gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.), il numero di identificazione del bene sul libro cespiti, il calcolo della quota d'uso, la percentuale di ammortamento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$\underline{C=(F \times P \times Q)/T}$$

dove:

C = costo ammissibile

F = è il costo di acquisto (ricavato dalla fattura/contratto)

P = periodo d'uso (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di acquisto)

Q = quota d'uso nell'ambito del progetto (rispetto altre attività)

T = tempo di ammortamento

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovrà essere esposta (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) la documentazione utile al controllo di quanto dichiarato nella DSAN e l'estratto del libro cespiti aziendale riguardante il bene oggetto della verifica.

c.2. Locazione e Locazione finanziaria (leasing) di fabbricati e terreni

Per i fabbricati e/o terreni in locazione o locazione finanziaria (leasing), sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.), che devono essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa. È necessario dimostrare con idonea documentazione una connessione diretta tra la locazione del fabbricato/terreno e le attività del progetto finanziato.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del cedente (ad esempio gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.), con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione e con il calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%;

contratto contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto;

fattura/titolo di spesa del locatore/fornitore contenente il riferimento contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto, relativa al canone periodico di locazione o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO").

Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti la fattura del locatore/fornitore dovrà riportare distinti CUP (o comunque distinti riferimenti ai diversi progetti).

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli) gli originali della documentazione indicata nella DSAN.

d) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE CONOSCENZE E DEI BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI IN LICENZA DA FONTI ESTERNE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, NONCHÉ COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL PROGETTO

d.1. Brevetti, diritti di licenza

Sono ammessi in questa voce i costi relativi all'acquisizione di brevetti e diritti di licenza il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività di progetto. Sono altresì ammessi i costi di deposito di eventuali brevetti ottenuti dagli sviluppi delle attività di ricerca; le eventuali consulenze necessarie per il deposito sono trattate nell'ambito della voce d.2.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

Contratto al fornitore contenente gli estremi identificativi del brevetto e l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto, ovvero ricevuta di deposito del brevetto;

fattura del fornitore contenente il riferimento al contratto ed il relativo costo sostenuto;

perizia giurata di stima sulla congruità del prezzo redatta da esperto o società abilitati;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO").

d.2. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti

Questa voce comprende i costi relativi ad attività connesse con la ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici.

d.2.1. Prestatori d'opera non soggetti al regime IVA (prestazioni occasionali)

Si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare l'indicazione dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi.

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;

curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;

contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'importo previsto; nel caso in cui l'incarico sia affidato a personale della P.A. (inclusi i docenti universitari) devono essere rispettate le disposizioni legislative che disciplinano la materia;

ricevute/note debito della prestazione con l'indicazione: la data, il periodo di riferimento, il riferimento al progetto, l'attività svolta con il riferimento al progetto;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO");

DSAN attestante la regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB, con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui riferisce il pagamento;

Nota bene: in merito al termine per la produzione della documentazione giustificativa, al fine del corretto rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative ai prestatori d'opera non soggetti al regime IVA, dovrà avvenire dopo il pagamento dei corrispondenti oneri sociali.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare, confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;

documentazione attestante l'esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del Responsabile di progetto;

nel caso in cui il servizio sia reso da pubblici dipendenti (compresi i professori universitari), idonea documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione (se dovuta) allo svolgimento dell'incarico;

documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio, DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;

quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

d.2.2. Professionisti con partita IVA

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera;

curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;

contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere, il periodo di svolgimento;

fattura con indicazione della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO");

DSAN attestante la regolarità dei versamenti fiscali e/o contributivi a carico del SB (ove previsti) con sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d'opera nel periodo cui si riferisce il pagamento.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;

a conclusione delle attività di contratto, relazione sulle attività svolte, firmata dal prestatore d'opera e controfirmata dal responsabile di progetto del SB;

nel caso in cui il servizio sia reso da pubblici dipendenti (compresi i professori universitari), idonea documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione/comunicazione (se dovuta) allo svolgimento dell'incarico;

documentazione attestante l'effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come dichiarata nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere richiesto un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;

quietanza relativa al pagamento delle retribuzioni, qualora avvenuto a mezzo assegno circolare.

d.2.3. Società

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc…) di servizio o di opera;

"Company profile" da cui risulti la competenza relativa alle prestazioni richieste;

contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'importo previsto;

fattura con l'indicazione della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO").

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk;

documentazione attestante l'esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del Responsabile di progetto.

d.2.4. Soci e amministratori

Nessuna prestazione può essere effettuata dall'amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione, né dal socio accomandatario delle società in accomandita.

Negli altri casi la prestazione (previa stipula di apposito contratto) può essere ammessa a condizione che si tratti di un evento eccezionale, e che l'incarico venga affidato con delibera del Consiglio d'Amministrazione o dell'Assemblea (libro dei verbali), da cui risulti: *a)* che l'amministratore si è astenuto dalla votazione; *b)* che la procedura di affidamento è conforme alle norme statutarie; *c)* le motivazioni eccezionali alla base dell'affidamento; *d)* le attività da svolgere, l'arco temporale previsto e il compenso pattuito (allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati impegnati sul progetto).

Le attività svolte devono essere documentate da apposita relazione tecnica, che dovrà essere valutata dall'esperto scientifico.

Il pagamento potrà avvenire mediante presentazione di apposita notula/parcella.

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere caricata on desk.

e) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI DERIVANTI DAL PROGETTO

Questa voce comprende i costi indiretti supplementari derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione finanziata e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Sono considerate spese generali quelle che:

per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;

sono, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico della sede in cui si svolgono le attività;

non sono ammesse come voci specifiche di costo nelle tipologie di cui alle lettere precedenti e dunque sono individuabili come costi "indiretti".

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti tipologie di spese generali:

personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, *ecc)*;

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, *ecc)*;

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, *ecc)*;

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, *ecc)*;

funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; *ecc)*;

spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, coordinamento del progetto;

spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, *ecc)*, nonché per informazione e pubblicità e diffusione dei risultati;

spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, *ecc)* - con esclusione della voce investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

Tale percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, e dovrà essere ricalcolata ad ogni nuova approvazione di bilancio. La percentuale così ricavata (se positivamente verificata dall'EFC) sarà applicata in automatico dal sistema informatico a tutte le spese di personale sostenute nell'anno di riferimento (di regola coincidente con l'anno di approvazione del bilancio). In caso di mancata approvazione del bilancio (per uno o più esercizi finanziari) si farà comunque riferimento all'ultimo bilancio approvato, e la percentuale così ricavata potrà essere estesa provvisoriamente anche agli anni successivi a quello di approvazione del bilancio, fino al momento dell'approvazione di un nuovo bilancio.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

DSAN con prospetto di calcolo per le spese generali a firma del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Legale Rappresentante.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposti (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

bilanci approvati e depositati relativi al periodo di svolgimento del progetto di ricerca;

prospetto di raccordo con i dati contabili ed eventuale relativa documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura.

f) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, INCLUSI COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI, SOSTENUTI DIRETTAMENTE PER EFFETTO DEL PROGETTO

In questa categoria sono ricompresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, oltre ai costi di informazione e pubblicità. In particolare, tale voce include le spese per:

le materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica;

i materiali di consumo specifico (reagenti, oli, ecc.);

le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

I materiali minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni (attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria di ordinaria dotazione; mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio) non rientrano in questa voce, in quanto già compresi nelle spese generali nell'ambito della 'funzionalità operativa'.

Il materiale sopra descritto può essere acquistato o prelevato da magazzino.

Documentazione da caricare per verifiche on desk

Se il materiale è acquistato:

DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc…);

contratto relativo alla fornitura richiesta, che deve chiaramente indicare il riferimento al progetto finanziato e l'importo previsto;

documento di trasporto e buono di consegna, ove previsto;

fattura con l'indicazione del riferimento al progetto;

documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato transaction reference number "TRN" o codice riferimento operazione "CRO).

Se il materiale è prelevato da magazzino

bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del costo unitario.

Documentazione da esibire durante la visita in loco

Nel corso delle visite in loco devono essere esposte (a richiesta dell'esperto incaricato dei controlli):

se il materiale è acquistato

idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare, confronto preventivi, ecc.) di cui alla DSAN trasmessa nella fase on desk.

in entrambi i casi

verbale di distruzione degli scarti di lavorazione, ove esistenti, con ricevuta della discarica.

3.6.5 Relazioni degli esperti e casi particolari

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 3.6.1 (Fasi, tempi e responsabilità), lettera *k)*, riferito alle relazioni successive alle visite in loco, gli ETS e gli EFC presentano al MIUR, con periodicità annuale, sul sistema SIRIO e mediante apposito schema predisposto dal MIUR, apposite relazioni (una per ciascuno) nelle quali debbono evidenziare, rispettivamente; *a)* le attività progettuali svolte dai soggetti proponenti e i risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato; *b)* il mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.

Modalità di rendicontazione, valutazione e controllo – Verifiche «on desk»
Capofila
ETS
EFC
Maschera di inserimento spese e relativa «tasca informatica»
Valutazione di congruità e pertinenza
Positiva
Negativa o positiva con modifiche
Inserimento controdeduzioni e nuovi documenti probatori nella maschera e nella «tasca informatica»
Emissione parere definitivo
Positivo o positivo con modifiche
Negativo
Valutazione di congruità e pertinenza
Negativa o positiva con modifiche
Inserimento controdeduzioni e nuovi documenti probatori nella maschera e nella «tasca informatica»
Positiva
Quadro riepilogativo delle spese rigettate
Negativo
Emissione parere definitivo
Positivo o positivo con modifiche
Quadro di rendicontazione periodica

Modalità di rendicontazione, valutazione e controllo – Verifiche «in loco» e correzioni «in itinere»

MIUR	ETS/EFC	Capofila
Quadri di rendicontazione periodica	Inserimento variazioni nel «quadro provvisorio di correzione»	Inserimento controdeduzioni e nuovi documenti probatori nella maschera e nella «tasca informatica»
Quadro periodico di correzione	Negativo o positivo con modifica — Emissione parere definitivo	
	Positivo	
	Cancellazione variazioni dal «quadro provvisorio di correzione»	

Nel caso in cui sia presentata (esclusivamente per il tramite del sistema SIRIO) richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), fino alla comunicazione della decisione adottata in merito dal Ministero, tutte le spese non ancora valutate in via definitiva ed ancora inserite nella "maschera di inserimento spese", o quelle che saranno inserite nelle more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una "maschera di spese in sospeso", e saranno valutate dall'ETS e dall'EFC solo dopo l'avvenuta comunicazione della apposita decisione da parte del MIUR.

Gli ETS e gli EFC sono comunque tenuti a presentare al MIUR, in qualsiasi momento, sul sistema SIRIO, apposita "comunicazione di irregolarità", qualora, in corso d'opera, si evidenzi l'esistenza del superamento (da parte di una voce di spesa) del limite indicato nell'ultimo piano finanziario approvato, o di uno specifico contrasto rispetto ai vincoli e/o alle prescrizioni poste nel bando e/o nel decreto di ammissione a finanziamento. Anche in questo caso, dal quel momento in poi, fino alla comunicazione della relativa decisione da parte del MIUR, tutte le spese inserite nella "maschera di inserimento spese", o quelle che saranno inserite nelle more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una "maschera di spese in sospeso".

3.7 Progetti internazionali

Con riferimento ai progetti internazionali, le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti stessi sono stabilite dai bandi/avvisi europei, dagli accordi bilaterali o multilaterali e dalle relative specifiche procedure operative. Gli stessi bandi/avvisi, oltre che il decreto ministeriale n. 593/2016, stabiliscono le modalità di finanziamento. Qualora la valutazione e selezione dei progetti siano effettuati direttamente in sede europea, il MIUR prende degli esiti di tali valutazioni e delle graduatorie adottate e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti ammissibili agli interventi di cui al decreto ministeriale n. 593/2016.

In caso di cofinanziamento europeo dei progetti, la quota parte nazionale del finanziamento viene effettuata attingendo al fondo FIRST, mentre la quota parte europea del finanziamento viene disposta con risorse a valere sul conto IGRUE, salvo la disponibilità delle risorse in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali.

Le risorse disponibili, nazionali ed europee, vengono di norma allocate in uguali proporzioni su tutti i progetti vincitori.

Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento in quota parte nazionale viene effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE possono essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.

I singoli bandi/avvisi nazionali (integrativi dei bandi/avvisi internazionali) possono prevedere il totale finanziamento dei progetti internazionali a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE.

Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.

Le intensità di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:

a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera *b)*:

a.1) ricerca fondamentale:

contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei costi ammissibili.

a.2) ricerca industriale:

contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei costi ammissibili.

a.3) sviluppo sperimentale:

contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 15% dei costi ammissibili.

Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Nel caso in cui sia previsto il credito agevolato, l'intensità di questa forma di contributo diminuisce dello stesso ammontare. È data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato.

Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale:

b) per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:

b.1) ricerca fondamentale:

contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

b.2) ricerca industriale:

contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

b.3) sviluppo sperimentale:

contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;

credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il MIUR e gli organi gestionali di dette iniziative, il MIUR può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase *in itinere* dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il MIUR può trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4. La vigenza del regime di Aiuti di Stato in materia di agevolazioni finanziarie alla Ricerca

4.1. Disposizioni transitorie e finali

L'art. 19 "Disposizioni transitorie e finali" del decreto ministeriale n. 593/2016, in vigore al 24 agosto 2016, contiene, nei suoi quattro commi, la particolare disciplina transitoria in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni del medesimo decreto ministeriale, e stabilisce:

le disposizioni si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a far data dal 24 agosto 2016;

per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza del decreto ministeriale n. 115/2013, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dal regolamento europeo vigente al momento della presentazione della domanda;

per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse (decreto legislativo n. 297/99 e ss.mm.ii. e decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.);

la vigenza al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento n. 651/2014.

Allegato I

Al fine di semplificare il caricamento della documentazione di progetto e le verifiche ed i controlli previsti dalle linee guida di rendicontazione al decreto ministeriale n. 593/2016 si prevede, nel sistema informatico, un sistema di "tasche" omogenee contenenti i documenti e i titoli necessari per la rendicontazione delle spese ed i relativi controlli dei progetti ammessi a finanziamento. Le "Tasche" saranno così articolate:

"Tasca zero di Progetto": contenente tutti i documenti aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);

"Tasca zero di Rendicontazione": contenente tutti i giustificativi di spesa (documenti e/o titoli) aventi carattere ricorsivo e validità prolungata (utilità ripetuta);

"Tasche di rendicontazione corrente": contenenti tutti i titoli di spesa non rientranti nelle tasche zero e aventi validità limitata (utilità singola).

Le fasi di "utilizzo" delle tasche potranno essere:

Precontrattualizzazione;

Contrattualizzazione;

Rendicontazione (soggetto capofila);

Verifica (Esperti);

Controdeduzione.

Tasca Zero di Progetto

La "Tasca zero di progetto" accoglie la documentazione di progetto avente validità prolungata generata in fase di presentazione della domanda e, successivamente, in fase di rendicontazione della spesa.

Eventuale ulteriore documentazione potrà essere prevista all'interno degli specifici bandi/avvisi.

Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una breve elencazione della citata documentazione riclassificata per fase:

a) Precontrattualizzazione/contrattualizzazione: Proposta o progetto di ricerca, Capitolato tecnico, Disciplinare, DSAN per requisiti di ammissibilità, Procura Speciale Notarile (Capofila), Atto Costitutivo beneficiari partecipanti in forma associata, statuto OdR, ecc…

b) Rendicontazione: DSAN sulla trasferibilità dell'IVA e sulla gestione di una contabilità separata, documenti per rimodulazioni, DSAN su requisiti di ammissibilità, ecc…

I documenti già caricati in fase di presentazione della domanda da parte del Soggetto Capofila, per il periodo in cui risultino ancora validi e aggiornati, non dovranno essere oggetto di nuovo caricamento.

Nella Tasca in argomento, anche il MIUR potrà caricare documenti utili per la gestione e per la verifica (decreto di ammissione, decreti di proroga, decreti di approvazione varianti, ecc.)

Tasca Zero di Rendicontazione

Nella tabella che segue (sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono riportati i documenti, previsti nelle linee guida alla rendicontazione relative al decreto ministeriale n. 593/2016, aventi carattere ricorsivo. Tali documenti dovranno essere caricati, on desk, contestualmente al caricamento della prima spesa alla quale si riferiscono e saranno, dunque, potenzialmente utili per più spese, evitando così di caricare più volte lo stesso documento (es.: contratto di consulenza per il quale siano previsti pagamenti in più tranches; contratti di leasing; ecc.)

VOCE DI SPESA	DOCUMENTO
a.1 Personale dipendente	Ordine di servizio/lettera d'incarico
a.2 Personale non dipendente	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto
b.1 Strumenti e attrezzature di nuovo acquisto	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Ordine al fornitore, oppure contratto
b.2 Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Ordine al fornitore, oppure contratto
c.1 Acquisto di fabbricati e terreni	Perizia giurata di stima che attesti il valore di mercato del bene
	Contratto di compravendita immobiliare
	Per i fabbricati, certificato di agibilità.
	DSAN che attesti che il bene non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o europeo, con descrizione delle procedure adottate per la scelta del bene, ecc.
c.2 Locazione e Locazione finanziaria (leasing) di fabbricati e terreni	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del cedente, con la dimostrazione della convenienza economica dell'operazione e con il calcolo della quota d'uso del bene
	Contratto
d.1 Brevetti, diritti di licenza	Contratto al fornitore, ovvero ricevuta di deposito del brevetto
	Perizia giurata di stima redatta da esperto o società

VOCE DI SPESA	DOCUMENTO
	abilitata sulla congruità del prezzo
d.2.1 Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
d.2.2 Professionisti con partita IVA	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore d'opera
	Curriculum Vitae risorse coinvolte
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
d.2.3 Società	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore di servizio o di opera
	"Company profile"
	Contratto relativo alla prestazione richiesta
e. Spese generali	DSAN con prospetto di calcolo per le spese generali
f.1 Materiali e Forniture	DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene
	Contratto relativo alla fornitura richiesta

17A08288

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2017.

Rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, stabilisce che «Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione»;

Visto il decreto interministeriale di natura non regolamentare del 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2014, n. 135, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della difesa 1° giugno 2016 con cui è stato adottato, in attuazione del decreto legislativo

28 settembre 2012, n. 178 e ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21, lo Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2016 concernente «Assegnazione delle risorse finanziarie all'Associazione della Croce Rossa italiana e all'Ente strumentale alla Croce Rossa per il primo semestre 2016»;

Considerato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dispone che «A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono progressivamente trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessarie all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*»;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'Ente strumentale, a decorrere dal 1º gennaio 2016, trasferisce progressivamente all'Associazione i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario;

Viste le delibere n. 47 del 10 giugno 2016 e n. 77 dell'11 novembre 2016 del Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con cui sono stati individuati gli immobili pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e visto che è stato autorizzato il trasferimento della proprietà dei predetti immobili all'Associazione della Croce Rossa italiana, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente;

Considerato che, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Ente strumentale trasferisce all'Associazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Vista la deliberazione del Comitato dell'Ente n. 63 del 9 settembre 2016 concernente la consistenza totale dei veicoli e mezzi dell'Associazione;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, disciplinare i criteri e le modalità organizzative e funzionali al passaggio degli altri rapporti attivi e passivi all'Associazione della Croce Rossa italiana;

Vista l'ordinanza n. 295 del 18 dicembre 2015 del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'anno 2016, nonché le deliberazioni n. 72 del 28 ottobre 2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'anno 2017 e n. 16 del 28 aprile 2017 di approvazione del rendiconto generale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana per l'esercizio finanziario 2016;

Viste le note del Presidente Nazionale CRI n. 97803 del 31 dicembre 2015 e n. 4122 del 1° febbraio 2017, trasmesse al Ministero della salute e concernenti la prima proposta provvisoria dei rapporti attivi e passivi della CRI cui succede l'Associazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Viste le deliberazioni n. 31 del 6 maggio 2015, n. 69 del 21 ottobre 2016 e n. 87 del 23 dicembre 2016 con cui il Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ha approvato il piano operativo relativo al secondo semestre 2016 e al primo semestre 2017;

Ritenuto di dover ricomprendere nel presente decreto ministeriale -tenuto conto delle proposte del Presidente nazionale del 31 dicembre 2015 e del 1 febbraio 2017- i rapporti attivi e passivi relativi a tutte le entrate con le relative risorse finanziarie provenienti da oblazioni, lasciti, eredità e donazioni finalizzate alle attività proprie dell'Associazione; ai contratti concernenti la gestione e la manutenzione e gli adeguamenti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprietà dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito all'Associazione, ovvero ai beni da trasferire all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali; ai beni mobili necessari all'assolvimento delle attività dell'Associazione, sia pure non in convenzione ed inventariati presso i suindicati immobili, ai veicoli utilizzati per le funzioni istituzionali nonché per le attività di interesse pubblico dell'Associazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che sono trasferiti in proprietà all'Associazione; a tutti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, finalizzati allo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito di quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che sono trasferiti all'Associazione; alle opere pubbliche attivate dalla CRI Stazione Appaltante;

Considerato che è necessario, in particolare, ricomprendere nell'ambito dei rapporti attivi e passivi da trasferire all'Associazione:

a) le autorizzazioni, le concessioni, gli accreditamenti, le abilitazioni, le licenze ed ogni altro atto ampliativo della sfera giuridica della CRI e delle Unità Territoriali (tra cui autorizzazioni riferite alle attività dei Centri di emergenza, della Sala Italia, della Sala operativa nazionale, del Polo logistico di Avezzano, del Centro polifunzionale di Bresso, nonché alle Scuole e ai Centri di formazione; le autorizzazioni e gli accreditamenti relativi alla Farmacia, al Laboratorio Centrale CRI, alla Sala sangue del Comitato Regionale Lazio, al Centro di Riabilitazione disabilità fisiche, psichiche e sensoriali «Anna Torrigiani»; alle autorizzazioni inerenti le attività

della segreteria Principale di sicurezza - c.d. segreteria NATO - nonché quelle inerenti alle attività connesse alle radiocomunicazioni);

b) i contratti relativi alle utenze, alla sicurezza e alla manutenzione degli impianti antincendio, degli immobili di proprietà dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito, ovvero dei beni da trasferire all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali;

c) i rapporti attivi e passivi correlati agli impianti di radiocomunicazione, presenti in ogni provincia per un totale complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350 ponti radio, il cui esercizio è autorizzato in concessione dal Ministero dello sviluppo economico;

d) i rapporti attivi e passivi correlati agli impianti di telecomunicazione funzionali alle attività dell'Associazione;

e) i contratti di appalto in essere per la realizzazione e/o ristrutturazione delle seguenti strutture e Centri, funzionali all'attività dell'Associazione della Croce Rossa italiana: realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed il restauro di «villa Bessler» a Levico Terme (Trento); ristrutturazione di un edificio di proprietà della CRI per uso socio-sanitario denominato «La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di ristrutturazione ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale CRI di Viterbo; realizzazione della sede CRI inserita nel centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno (PG), rivolta alle attività di protezione civile del Comitato Regionale CRI dell'Umbria con possibilità di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI;

f) i rapporti attivi e passivi correlati alla Motorizzazione CRI, tra cui quelli riferiti alla Società Autostrade per l'Italia, essendo funzionali all'attività ausiliaria ai pubblici poteri, ed il rapporto di associazione all'Automobil Club d'Italia;

g) ogni certificazione rilasciata alla CRI o alle Unità Territoriali (tra cui certificazioni rilasciate dall'Autorità nazionale sicurezza e quelle per le attività relative al Servizio civile nazionale);

h) le autorizzazioni amministrative, i pareri, i permessi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, incluse quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, funzionali alle attività dell'Associazione;

i) i complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa italiana per i quali sussiste l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione;

j) le autorizzazioni per la gestione scarti archivistici degli enti pubblici;

k) le autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali;

Ritenuto, altresì, che l'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi in modo progressivo e graduale e sulla base di piani operativi semestrali deliberati dal Comitato dell'Ente strumentale con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ed approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per quanto di competenza, anche ai fini dell'aggiornamento del riparto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione di un decreto concernente un primo elenco provvisorio relativo ai rapporti attivi e passivi da trasferire all'Associazione della Croce Rossa italiana in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178;

Sentito il Ministero della difesa;

Sulla proposta del Presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo), individua, su proposta del Presidente nazionale dell'Associazione, i rapporti attivi e passivi cui succede l'Associazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, a far data dall'1 gennaio 2016, le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (di seguito *CRI)* sono trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione). Alla medesima data, l'ente pubblico Croce Rossa Italiana cambia la propria denominazione in ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito ente strumentale) con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, mantenendo continuità amministrativa e giuridica rispetto alla CRI.

3. L'Ente strumentale prosegue nelle attività e nei rapporti attivi e passivi della CRI connessi alle funzioni attribuite all'Ente dal decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 e ne mantiene la partita IVA ed il codice fiscale.

4. L'Ente strumentale è soggetto alla vigilanza del Ministro della salute, e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa, che esercitano la funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2 del decreto legislativo.

Art. 2.

I rapporti attivi e passivi

1. L'Ente strumentale, in sede di adozione dei piani operativi semestrali previsti dallo Statuto, deliberati dal Comitato con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ed approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per quanto di competenza, provvede al progressivo trasferimento dei rapporti attivi e passivi di cui al comma 2 all'Associazione, al fine di dare attuazione alle previsioni del presente decreto e al fine dell'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 5 del decreto legislativo. Gli atti con cui sono trasferiti i rapporti attivi e passivi sono comunicati al Ministero della salute.

2. L'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi relativi:

a) alle entrate, con i relativi vincoli di destinazione, provenienti da oblazioni, lasciti, eredità, donazioni, per la parte non ancora impegnata nel bilancio dell'Ente strumentale o impegnate e non utilizzate. Tali entrate sono finalizzate alle attività dell'Associazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo;

b) ai contratti concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e gli adeguamenti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprietà dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito all'Associazione, ovvero ai beni da trasferire in proprietà all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali;

c) agli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali, così come individuati, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo, dalle deliberazioni n. 47 del 10 giugno 2016, n. 58 del 27 luglio 2016 e n. 77 dell'11 novembre 2016 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale;

d) ai contratti relativi alle utenze, alla sicurezza degli impianti e quelli a qualsiasi titolo riferiti agli immobili di cui alla lettera *b)*, nonché le imposte e le tasse riferite agli stessi immobili;

e) ai contratti di appalto in essere e relative risorse economiche per la realizzazione e/o ristrutturazione delle seguenti strutture e Centri, funzionali all'attività dell'Associazione: realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed il restauro di «Villa Bessler» a Levico Terme (Trento); ristrutturazione di un edificio di proprietà della CRI per uso socio-sanitario denominato «La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di ristrutturazione ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale CRI di Viterbo; realizzazione della sede CRI inserita nel centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno (Perugia) rivolta alle attività di protezione civile del Comitato Regionale CRI dell'Umbria con possibilità di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI;

f) ai beni mobili necessari all'assolvimento delle attività dell'Associazione, sia pure non in convenzione ed inventariati presso gli immobili di cui alla lettera *b)*, inclusi gli archivi di cui alla lettera *h)*, che sono trasferiti in proprietà ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo oppure sono utilizzati in *leasing;*

g) ai veicoli utilizzati per le attività istituzionali nonché per quelle di interesse pubblico dell'Associazione previste dall'art. 1 del decreto legislativo, che sono trasferiti in proprietà ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo oppure sono utilizzati in leasing e la cui consistenza è stata approvata con la deliberazione n. 63 del 9 settembre 2016 dal Comitato dell'Ente;

h) ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana, a cui si applicano le norme dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con particolare riguardo agli articoli 13, 20, 21, 30. In particolare, all'Associazione è trasferito l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione degli archivi;

i) ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica della CRI, per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito di quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo e che sono trasferite all'Associazione (concessioni, autorizzazioni, accreditamenti, licenze e abilitazioni);

j) alle attività internazionali, con le relative risorse economico-finanziarie, svolte dall'Associazione con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

k) ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, con particolare riguardo ai Centri di mobilitazione, N.O.P.I., C.O.D.A.M., segreteria NATO che sono anch'essi trasferiti all'Associazione;

l) alle radiocomunicazioni presenti in ogni provincia per un totale complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350 ponti radio, il cui esercizio è autorizzato in concessione dal Ministero dello sviluppo economico;

m) agli impianti di telecomunicazione funzionali alle attività dell'Associazione;

n) all'avanzo vincolato relativo all'ultimo rendiconto approvato, inerente alle attività trasferite all'Associazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo;

o) alla Motorizzazione CRI, essendo funzionali all'attività ausiliaria ai pubblici poteri, tra cui quelli nei confronti della Società Autostrade per l'Italia ed il rapporto di associazione all'Automobile Club d'Italia (ACI);

p) alle autorizzazioni per la gestione scarti archivistici degli enti pubblici;

q) alle autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali.

3. Nell'ambito dei contratti trasferiti all'Associazione di cui al comma 2 lettera *b)*, sono ricompresi i contratti di locazione attiva, limitatamente agli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali, ed i contratti di locazione passiva di cui all'art. 4.

4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere *d)* e *g)*, sono ricomprese le attività relative alla realizzazione dei progetti concernenti il Servizio civile nazionale.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera *e)* sono ricomprese le attività di collaudo tecnico e amministrativo, le istanze di agibilità, l'accreditamento alle strutture sanitarie competenti nonché i relativi provvedimenti di accatastamento dei beni immobili ultimati.

6. Con le modalità e le procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono individuate le attività, con esclusione di quelle relative ai rapporti di cui al comma 2, lettera *a)*, rientranti nei rapporti attivi e passivi di cui al medesimo comma 2, lettera *j)*.

Art. 3.

Rapporti assicurativi

1. I rapporti assicurativi funzionali all'attività dell'Associazione vengono gestiti dall'Ente strumentale fino al passaggio all'Associazione medesima, che subentra fino alla scadenza e successivamente stipula direttamente autonomi contratti.

Art. 4.

Locazioni e contratti di comodato

1. A decorrere dall'1° gennaio 2016, le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione passiva e comodati d'uso sono di pertinenza dell'Associazione se utilizzati dalla stessa per il perseguimento delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1 del decreto legislativo.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ente strumentale continua a gestire i rapporti attivi e passivi di cui al presente decreto fino al formale subentro dell'Associazione che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

2. L'Ente strumentale, con apposita deliberazione del Comitato, individua tutte le tipologie di rapporti attivi e passivi a cui l'Associazione è subentrata alla data di adozione del presente decreto. L'atto avente valore ricognitivo è trasmesso ai Ministeri vigilanti.

3. Le spese sostenute dall'Ente strumentale per gestire i rapporti attivi e passivi di cui al presente decreto dal 1° gennaio 2016 fino al subentro da parte dell'Associazione sono considerate ai fini dell'aggiornamento del riparto delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo.

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2017, foglio n. 2250

17A08312

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 9 agosto 1996, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «caciocavallo Silano»;

Vista la proposta di modifica dello statuto Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano trasmessa a mezzo pec in data 23 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61625 e la preventiva approvazione inviata in pari data dall'Amministrazione;

Visto che il Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso in data 23 ottobre 2017(prot. Mipaaf n. 76719);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano nella nuova versione registrata a Cosenza il 19 ottobre 2017, al n. 10472 serie 1T, con atto a firma del notaio Matteo Mazzotta;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del formaggio con denominazione di origine protetta caciocavallo Silano registrato a Cosenza il 19 ottobre 2017, al n. 10472 serie 1T, con atto a firma del notaio Matteo Mazzotta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08286

DECRETO 15 novembre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 66 del 12 marzo 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 22 luglio 2014, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di commercio industria e artigianato di Potenza con nota del 4 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 63431), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 1° luglio 2011 e confermato con il decreto 1° luglio 2014 al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda con sede legale in Rotonda, contrada Piano Incoronata, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli di Rotonda»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° luglio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08285

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 629 del 22 aprile 2015.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 629/2015 della Commissione del 22 aprile 2015 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Finocchiona»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Finocchiona», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 385 del 15 novembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Finocchiona», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIONA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Finocchiona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Caratteristiche del prodotto.

La «Finocchiona» I.G.P. è un salume tipico caratterizzato dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 Kg di peso all'insacco a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all'insacco.

La «Finocchiona» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

2.1.1. aspetto esterno: l'insaccato è di forma cilindrica e sulla superficie esterna presenta una caratteristica fioritura o impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante la fase di stagionatura;

2.1.2. aspetto al taglio: la fetta deve risultare da consistente a morbida che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio;

2.1.3. caratteristiche chimiche:

proteine totali: non inferiori al 20%;

grassi totali: non superiori al 35%;

pH: compreso tra 5 e 6;

attività dell'acqua (a_w): minore o uguale a 0,945;

sale: non superiore al 6%.

2.1.4. Caratteristiche organolettiche:

profumo: odore gradevole e caratteristico dovuto all'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio;

sapore: fresco e appetitoso, mai acido.

2.2 Materia prima.

La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso ai sensi del reg. (CEE) n. 3220/84, della decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2011 e del decreto ministeriale dell'11 luglio 2002, così come applicati agli effetti dell'art. 27 della legge 4 giungo 2010, n. 96; il suino pesante è infatti caratteristico dell'Italia centro settentrionale e presenta una genetica opportunamente affinata, viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonchè, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello(*) fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della

razione); manioca, melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al 2 % della sostanza secca della razione); siero (*) di latte fino ad un apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo di 250gr capo/giorno di sostanza secca.

È consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

Per «latticello» si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno 10%.

Per la produzione della «Finocchiona» IGP possono essere inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di suini di razza Cinta Senese, iscritti al libro genealogico del corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Finocchiona» I.G.P. comprende l'intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico. In tale area delimitata si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione e le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

5.1. Metodo di preparazione.

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, traculo, gole senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone. I suddetti tagli non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Gli ingredienti che devono essere obbligatoriamente aggiunti, per 100 Kg di impasto da insaccare, sono:

sale: compreso tra 2,5 e 3,5 Kg;

pepe macinato: compreso tra 50 e 100 grammi;

pepe in grani e/o spezzato e/o sgranato: compreso tra 150 e 400 grammi;

aglio e/o aglio disidratato in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 50 e 100 grammi;

semi di finocchio e/o fiori di finocchio in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 200 e 500 grammi.

Per la preparazione è consentito anche l'uso dei seguenti additivi e ingredienti:

Nitriti (E 250);

Nitrati (E 251 e E 252);

L ascorbico (E 300);

Sodio L ascorbato (E 301): massimo 150 grammi per 100 kg di impasto da insaccare;

destrosio e/o saccarosio e/o fruttosio e/o lattosio: massimo Kg 1 per 100 kg di impasto da insaccare;

vino: massimo 1 litro per 100 kg di impasto da insaccare.

Possono, inoltre, essere aggiunti preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

5.2. Metodo di elaborazione.

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle. Le carni suine adeguatamente preparate vengono ridotte a pezzetti e passate al tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 4,5 e 8 mm.

Dopo la macinatura si passa all'impastatura al fine di avere un impasto in cui la carne macinata ed i vari ingredienti, che vengono aggiunti ad essa, siano ben amalgamati tra di loro.

Successivamente l'impasto viene insaccato in budello, naturale o collato. Segue la legatura con spago o, in alternativa allo spago, utilizzando rete preconfezionata o rete ordita sull'insaccato realizzate con materiali naturali. Per la chiusura del budello non sono ammesse clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici, a meno che il prodotto non sia destinato ad altre lavorazioni prima della vendita, come tranciatura o affettamento, in questi casi la chiusura deve essere rimossa. Esclusivamente per la «Finocchiona» I.G.P. di peso all'insacco superiore a 6 Kg e fino a 25 kg, è consentito l'utilizzo sia di budelli che di reti sintetiche, sia la chiusura con clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici.

La pezzatura della Finocchiona, espressa in peso di prodotto all'insacco, non deve essere inferiore a 0,5 Kg.

5.3 Asciugamento.

Dopo l'insacco la Finocchiona è sottoposta all'asciugamento che è il periodo durante il quale si ha la più accentuata disidratazione. Per conseguire tale risultato la Finocchiona viene tenuta in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12° e 25°C.

5.4. Stagionatura.

Conclusa la fase di asciugamento ha inizio la fase di stagionatura che viene fatta con temperature comprese tra gli 11° e i 18°C ed una umidità relativa tra il 65 e il 90%.

La durata del periodo di asciugatura e stagionatura non deve essere inferiore a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Peso all'insacco	Tempo totale di asciugamento e di stagionatura
Compreso tra 0,5 e 1 Kg	non inferiore a 15 giorni
Compreso tra 1 e 6 Kg	non inferiore a 21 giorni
Compreso tra 6 e 25 Kg	non inferiore a 45 giorni

La «Finocchiona» I.G.P. può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata.

Per l'immissione al consumo del prodotto affettato in confezioni, le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l'alterazione delle caratteristiche riportate nell'art. 2.

Infatti, per sua natura il prodotto presenta una mescolanza di particelle di carne magra e di grasso, finemente tritate, tali che la fetta risulta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all'affettamento. La preparazione del prodotto per l'affettamento prevede, inoltre, l'eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all'ambiente esterno; l'esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta (che tende a sbriciolarsi) e della spiccata componente aromatica dovuta all'utilizzo del finocchio, caratteristiche che hanno reso famosa la Finocchiona ai consumatori. Pertanto per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto, è necessario che l'affettamento ed il confezionamento siano eseguiti da personale che abbia specifica conoscenza del prodotto, riducendo il più possibile il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l'aria. Inoltre la possibilità che il prodotto destinato all'affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste dal disciplinare, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il prodotto è conosciuto, quali l'irrancidimento (colorazione gialla del grasso, odore e sapore acre, amaro e piccante), l'essicamento (consistenza secca con budello che tende a staccarsi dal resto), la formazione di muffe anomale (eccessive colonie di muffe che ricoprono l'involucro), il rigonfiamento (impasto decomposto, instaurarsi di processi putrefattivi) o ancora l'imbrunimento (colorazione anomala da rosso-scuro fino a rosso-brunastro dell'impasto), tali da generare sapori, profumi ed una consistenza della fetta differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore ovvero l'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio ed una consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Finocchiona gode di una reputazione ormai consolidata e dimostrata dai numerosi documenti che riportano riferimenti a vario titolo del prodotto fin dal Quattrocento.

L'Ottocento e il Novecento, poi, sono secoli particolarmente ricchi di testimonianze storiche sull'uso consolidato del termine «Finocchiona»: nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro Vocabolario della lingua parlata, facevano specifico riferimento alla Finocchiona come, Pirro Giacchi, nel suo dizionario edito nel 1878; nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, edizione 1889, viene evidenziato il legame della Finocchiona con il territorio Toscano. Nel Dizionario Enciclopedico Italiano del 1956 viene sottolineato che la Finocchiona è un tipico salume toscano. Anche il prof. Italo Ghinelli, per molti anni veterinario provinciale di Parma, nel suo testo pubblicato nel 1977, parla dell'origine toscana della Finocchiona. Il «Dizionario Motta della Lingua Italiana» (1978), a cura del prof. Bazzarelli, definisce la Finocchiona «tipico salume toscano\ … aromatizzato con semi di finocchio». Nella pubblicazione «Atlante dei Prodotti Tipici: I Salumi» dell'INSOR (2002) viene dedicata una scheda alla Finocchiona; nella pubblicazione «Alla ricerca del pane perduto» (1989) si parla di questo straordinario salume.

La Finocchiona viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente inteso in senso lato e comprensivo dei fattori umani, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. La Finocchiona si caratterizza per l'inconfondibile e marcato aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto (da qui il nome «Finocchiona») e per la locale e sapiente lavorazione che conferisce alla fetta una particolare morbidezza, che tende a sbriciolarsi. L'originale scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione (spesso presente, dalla costa fino alle zone sub-montane, ai piedi dei muretti a secco e ai piedi delle «stradelle» di campagna), unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, alla specificità del *know-how* dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata.

Anche l'utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, di vino nell'impasto, evidenzia il forte legame con il territorio dove il vino è da sempre una delle principali produzioni in termini quantitativi e qualitativi e che, come la Finocchiona, caratterizza il territorio di produzione.

La presenza, inoltre, nell'ambiente toscano della produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese, ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

Un'altra conferma del legame con il territorio e della reputazione della Finocchiona è testimoniata anche dalla gastronomia, che la inserisce sempre nel tipico piatto di «affettati toscani» perché, il particolare impasto e la presenza del finocchio, conferiscono una consistenza ed un aroma tali da renderla una delle più caratteristiche e rappresentative proposte della salumeria toscana che ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del Centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità europea.

Dal punto di vista economico e sociale, esiste un forte radicamento della produzione di Finocchiona in Toscana, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che da molte generazioni, nel solco dei metodi di lavorazione artigianali usati dai loro progenitori e forti dell'esperienza da loro acquisita, producono questo prodotto tipico, prestando particolare cura nella scelta delle carni, nella loro lavorazione e nella stagionatura a conferma di un legame che unisce la produzione della Finocchiona dalle sue origini fino ad oggi. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi nel territorio di produzione ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del reg. CE 510/06. Tale struttura designata è l'Organismo di Controllo I.N.E.Q. (Istituto Nord Est Qualità), via Rodeano n. 71, 33038 San Daniele del Friuli (UD), tel. 0432/940349, fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

La menzione «Finocchiona» che è intraducibile, deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» o dalla sigla «I.G.P.»

In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente il simbolo grafico comunitario della «I.G.P.». Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo grafico devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 628/2008.

Il riferimento in etichetta all'uso di carne di razza Cinta Senese è consentito solo se la materia prima utilizzata proviene esclusivamente da suini della suddetta razza conformi ai requisiti indicati al punto 2.2 del presente disciplinare.

In etichetta è inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona» può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata. Il confezionamento del prodotto intero, in tranci o affettato, può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le operazioni di affettamento e relativo confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 3.

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto affettato, ciascuna confezione dovrà essere identificata in modo univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva la cui attribuzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

17A08287

DECRETO 4 dicembre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: venti impetuosi del 6 agosto 2017 e del 10 agosto 2017 nella Provincia di Ferrara.

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Ferrara: Venti impetuosi del 6 agosto 2017 e del 10 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di: Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda Di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A08311

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 491).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno»;

Visto in particolare l'art. 3, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 482/2017, ai sensi del quale la Regione Toscana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale appositamente aperta per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la legge della Regione Toscana 29 settembre 2017, n. 53, con cui è stanziata la somma di € 20.000.000,00, per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, da trasferire sulla contabilità speciale sopra richiamata;

Vista la nota del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Presidente della Regione Toscana del 10 novembre 2017;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 20.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 42711 per l'esercizio finanziario 2017 nella contabilità speciale n. 6064 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017.

2. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Integrazione dell'ordinanza n. 482/2017

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

17A08281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 7 dicembre 2017.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Vista la documentata richiesta pervenuta dalle competenti strutture dell'Agenzia del demanio in data 6 dicembre 2017 di individuazione di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili di seguito elencati:

1) immobile sito in Ravenna, via Nino Bixio, denominato «Caserma Dante Alighieri» i cui dati catastali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto;

2) immobile sito in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara, denominato «ex Smom», i cui dati catastali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato B facente parte integrante del presente decreto;

3) immobili siti in Pisa, denominati «Caserma Vito Artale» e «ex Distretto militare ex Caserma Curtatone e Montanara», rispettivamente siti in via Roma e in via Giordano Bruno, i cui dati catastali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato C facente parte integrante del presente decreto;

4) unità immobiliari site in Firenze, via Giuseppe Tartini, i cui dati catastali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato D facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2017

Il direttore: REGGI

ALLEGATO *A*

"CASERMA DANTE ALIGHIERI" SITA IN RAVENNA

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	TIPO CATASTO	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SEZIONE	NOTE
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	141	1	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	141	2	RAVENNA	E' in corso il frazionamento catastale
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	141	3	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	141	4	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	141	5	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Fabbricati		77	782	-	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Fabbricati		77	821	-	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Fabbricati		77	822	-	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Fabbricati		77	823	-	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Fabbricati		77	824	-	RAVENNA	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	140	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	796	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	798	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	141	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	782	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	RAB0061-RAB0062-RAB0063-RAB0064-RAB0305	Via Nino Bixio	Caserma Dante Alighieri	Catasto Terreni		77	795	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Terreni		77	821	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Terreni		77	822	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Terreni		77	823	-	RAVENNA (A)	
RAVENNA	RAVENNA	Demanio Idrico	Via Nino Bixio	Ex Canale	Catasto Terreni		77	824	-	RAVENNA (A)	

ALLEGATO *B*

"EX SMOM" POZZUOLI (NA)

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	TIPO CATASTO	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SEZIONE	NOTE
Napoli	Pozzuoli	NAD0393	Via Solfatara 3	Ex SMOM	NCT		55	110			Sono in corso aggiornamenti catastali
								111			
								112			
								116			
								124			
								125			
								126			
								127			
					NCEU		55	125	1		Sono in corso aggiornamenti catastali
								126	1		
								352	9		
								353	1		
								354	1		

ALLEGATO C

"CASERMA VITO ARTALE" E "CASERMA CURTATONE E MONTANARA" SITE A PISA

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	TIPO CATASTO	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SEZIONE	NOTE
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	FABBRICATI		120	171	1		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	FABBRICATI		120	171	2		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	FABBRICATI		120	171	3		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	FABBRICATI		120	171	4		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	FABBRICATI		120	171	5		bene comune non censibile
PISA	PISA	PIB0017	VIA ROMA, 31	CASERMA VITO ARTALE	TERRENI		120	171			Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	4		
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	5		
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	6		
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	9		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0010	VIA GIORDANO BRUNO, 41	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	8		
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	7		
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	10		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	11		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	12		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	13		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	14		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	15		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	16		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	17		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	18		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	19		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	20		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	21		Sono in corso aggiornamenti catastali
PISA	PISA	PIB0012	VIA GIORDANO BRUNO, 43	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	FABBRICATI		125	611	22		bene comune non censibile
PISA	PISA	PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	TERRENI		125	611			Sono in corso aggiornamenti catastali

ALLEGATO *D*

"UNITA' IMMOBILIARI SITE IN FIRENZE, VIA TARTINI"

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	TIPO CATASTO	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SEZIONE	NOTE
FIRENZE	FIRENZE	FID0141	VIA TARTINI, 1B	PATRIMONIO IMMOBILIARE EX AAMS: UNITA' IMMOBILIARE CON RESEDE E QUATTRO AUTORIMESSE	FABBRICATI	344	52	105	1		
FIRENZE	FIRENZE	FID0141	VIA TARTINI, 1C	PATRIMONIO IMMOBILIARE EX AAMS: UNITA' IMMOBILIARE CON RESEDE E QUATTRO AUTORIMESSE	FABBRICATI	344	52	105	2		
FIRENZE	FIRENZE	FID0141	VIA TARTINI, 1D	PATRIMONIO IMMOBILIARE EX AAMS: UNITA' IMMOBILIARE CON RESEDE E QUATTRO AUTORIMESSE	FABBRICATI	344	52	105	3		
FIRENZE	FIRENZE	FID0141	VIA TARTINI, 1E	PATRIMONIO IMMOBILIARE EX AAMS: UNITA' IMMOBILIARE CON RESEDE E QUATTRO AUTORIMESSE	FABBRICATI	344	52	105	4		

17A08391

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1939/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «New Pharmashop S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sirdalud»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società «New Pharmashop S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045339013;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 045339013; classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirdalud» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08305

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1944/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «New Pharmashop S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Halcion»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società «New Pharmashop S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045328010, A.I.C. n. 045328022;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HALCION nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«250 microgrammi compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 045328010; classe di rimborsabilità «C»;

«125 microgrammi compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 045328022; classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Halcion» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08306

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1945/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lendormin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con numero A.I.C. 044413021;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENDORMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

0,25 mg compresse 30 compresse; A.I.C. n. 044413021; classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lendormin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08307

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Promazina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1946/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN)

ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Promazina EG»;

Vista la domanda con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044108013;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROMAZINA EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

4 g/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml; A.I.C. n. 044108013; classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Promazina EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08308

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2017-2018. (Delibera n. 69/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto inoltre il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 1, commi 432-437, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-*ter*, comma 3 del citato decreto-legge n. 83/2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla legge di stabilità per il 2015 (n. 190/2014, tabella *E)*, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, ai sensi del comma 433-*bis* del medesimo art. 1 della citata legge di stabilità 2016, le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il Comune di L'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere;

Visto l'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto, a partire dal 2018, un adeguamento del trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter* del citato decreto-legge n. 83/2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, concernente l'istituzione della «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione), come confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2017 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Viste in particolare le proprie delibere n. 135/2012, come modificata dalla delibera n. 92/2013, n. 22/2015, n. 113/2015, n. 48/2016, n. 49/2016 e n. 50/2016 che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22/2015, in occasione dell'assegnazione prevista con la delibera n. 50/2016, la Struttura di missione ha presentato l'Analisi organizzativa dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo, nella quale è stata evidenziata l'opportunità di confermare l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 e la numerosità delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze prot. n. 1154 del 31 luglio 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dalla citata Struttura di missione, nella quale, nel ritenere opportuno confermare anche per l'anno 2018 l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il decreto-legge n. 83/2012 e la numerosità delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni, alla luce dell'istruttoria effettuata, propone l'assegnazione di risorse per il finanziamento, per gli anni 2017 e 2018, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, per un importo complessivo di 16.428.616 euro, così ripartito:

euro 12.630.439 per l'anno 2018, per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla corrispondente annualità, a favore delle amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016 a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

euro 2.000.000 per l'anno 2018, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a copertura del trattamento economico del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché delle due unità dirigenziali di livello non generale di cui possono dotarsi i predetti Uffici speciali;

euro 1.246.000 per gli anni 2017 e 2018, per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo all'annualità 2017, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e la politica economica, presso cui opera la Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i.;

euro 552.177 per l'anno 2018, per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione, di cui euro 292.511 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, e 259.666 euro a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere;

Considerato che per quanto concerne il fabbisogno di risorse per l'annualità 2018 pari a euro 12.630.439 per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni beneficiarie secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016, l'incremento rispetto alle annualità 2016 e 2017 (euro 11.978.229,91) è quantificato nel limite di spesa di euro 1.152.209 anziché in euro 500.000, quindi con un aumento di euro 652.209, stante il disposto normativo previsto dal richiamato comma 433-*bis* dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

Considerato che l'assegnazione delle risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata in favore della Struttura di missione (euro 1.246.000), è aggiuntiva rispetto all'assegnazione di euro 12.630.439 per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle

amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio e si rende necessaria al fine di mantenere il presidio tecnico amministrativo previsto dall'art. 67-*ter* del richiamato decreto-legge n. 83/2012, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 437, della citata legge di stabilità per il 2015, tenuto conto che le risorse precedentemente assegnate alla suddetta Struttura di missione con le delibere CIPE n. 135/2012 e n. 22/2015 risultano interamente utilizzate;

Considerato che l'assegnazione di risorse pari a 2.000.000 per l'anno 2018 è quantificata nel tetto massimo definito dal legislatore, in coerenza con il citato art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Considerato che l'assegnazione di risorse pari a euro 552.177 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione per l'anno 2018 si rende necessaria per l'effetto congiunto dei tagli lineari operati sullo stanziamento iniziale del capitolo 1359 del Ministero dell'interno a copertura delle predette tipologie di spesa, ai sensi dell'art. 67-*sexies* della citata legge n. 134/2012 e del progressivo ampliamento delle attività degli Uffici speciali;

Tenuto conto dell'esame della citata proposta svolta ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione, ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22/2015 e della delibera n. 50/2016, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 16.428.616 euro per il finanziamento, per gli anni 2017 e 2018, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dall'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La complessiva assegnazione di 16.428.616 euro è ripartita come segue:

euro 12.630.439 per l'anno 2018, per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla corrispondente annualità, a favore delle amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016 a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

euro 2.000.000 per l'anno 2018, a copertura del trattamento economico del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché delle due unità dirigenziali di livello non generale di cui possono dotarsi i predetti Uffici speciali. L'assegnazione è quantificata nel tetto massimo definito dal legislatore, in coerenza con il citato art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire sarà definito sulla base degli effettivi fabbisogni manifestati dagli Uffici e a tal fine la Struttura di missione presenterà al CIPE apposita informativa. Eventuali risorse residue saranno finalizzate con successiva delibera di questo Comitato;

euro 1.246.000 per gli anni 2017 e 2018, per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla annualità 2017, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e la politica economica, presso cui opera la Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i.;

euro 552.177 per l'anno 2018, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014, relativo alla corrispondente annualità, per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione, di cui euro 292.511 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, e 259.666 euro a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere;

2. Monitoraggio dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti delibere di questo Comitato viene svolto dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, con periodicità semestrale in riferimento ai dati di utilizzo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti.

La Struttura di missione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio e dei contenuti della relazione di cui ai punti precedenti, procede periodicamente all'aggiornamento e all'implementazione dell'analisi organizzativa di cui al punto 5 della delibera n. 22/2015 dandone informativa a questo Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive assegnazioni.

3. Trasferimento delle risorse.

Il trasferimento delle risorse sarà operato dalla Struttura di missione in coerenza con quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1616

17A08393

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 29 novembre 2017.

Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20204).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale è stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*;

Vista la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, con la quale è stato modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la disciplina sulle offerte effettuate tramite portali *on-line*, contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 502 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che contiene rilevanti modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto di modifica si applicano dal 3 gennaio 2018;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha esteso le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* anche all'offerta di strumenti di capitale da parte delle imprese sociali;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in base al quale l'efficacia delle disposizioni contenute nel menzionato articolo è subordinata, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: *a)* alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; *b)* alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; *c)* alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; *d)* alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-*ter*, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerata la necessità di rivedere il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 luglio 2017;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche*

1. Il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) Nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla lettera *c)* prima del n. 1 è aggiunto il n. 01: «le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *f)*, primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017;»;

b. alla lettera *c)*, nn. 3) e 4), le parole «*start-up* innovative e in PMI innovative» sono sostituite dalle parole «piccole e medie imprese»;

c. dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera: «e-*bis*) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;»;

d. la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* «offerta»: l'offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-*ter*, comma 1, del testo unico;».

2) Nella Parte II, Titolo I, sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*), del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.»;

b. all'art. 5, comma 1, lettera *e)* la parola: «comunitari» è sostituita dalla parola: «UE».

3) Nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Il Titolo II è denominato come segue: «Iscrizione e cancellazione dal registro»;

b. dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-*bis* (*Requisiti patrimoniali dei gestori*). — 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico.

2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda:

a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e

b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori.

3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.

4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti.»;

c. All'art. 11-*bis*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. I gestori che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività presentano apposita istanza alla Consob.

4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell'istruttoria, può chiedere elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, salvo quanto previsto dal precedente comma.»;

d. all'art. 12, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;»;

e. all'art. 12, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, siano rientrati in possesso dei requisiti indicati all'art. 50-*quinquies*, comma 3, del Testo Unico, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;»;

f. all'art. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11-*bis*) si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*.».

4) Nella Parte II, Titolo III sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino

in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.»;

b. all'art. 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo , adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori.

1-*ter*. Tra le misure di cui al comma 1-*bis*, rientrano almeno:

a) l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;

b) l'effettuazione della due diligence dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;

c) l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-*bis*).

1-*quater*. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*), il gestore fornisce adeguata informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile»;

c. all'art. 13, al comma 3 e al comma 5, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»;

d. all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «direzione e controllo;» sono aggiunte le parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo;»;

e. all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, le parole: «le banche e le imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: « i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

f. all'art. 14, comma 1, lettera *f)*, le parole: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche» sono sostituite dalle parole: «della normativa applicabile in materia»;

g. all'art. 14, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente «*g)* alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse;»;

h. all'art. 14, comma 1, lettera *m)*, la parola: «emittenti» è sostituita dalla parola: «offerenti»;

i. all'art. 15, comma 1, le lettere *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative;

e) le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto;»;

la lettera e-*bis* è eliminata;

j. all'art. 15, al comma 2, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»;

k. all'art. 16, al comma 1, lettera *b)*, le parole: «delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini» sono sostituite dalle parole: « dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

l. all'art. 16, al comma 1, lettera d-*bis*) le parole: «start-up innovative e di PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»;

m. all'art. 17, comma 2, le parole: «Le banche e le imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: «I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

n. all'art. 17, comma 3, le parole: «Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini» sono sostituite dalle parole: «I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

o. all'art. 17, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, previsto dall'art. 25. Il gestore comunica a tali ultimi soggetti, presso i quali è versata la provvista, le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.»;

p. all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, le parole: «alle banche o alle imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: « ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

q. all'art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. Ai

fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob valuta, altresì, le modalità di attuazione della condotta illecita e la reiterazione della violazione.»;

r. all'art. 23, comma 1, le parole: «50-*quinquies*, comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle parole: «190-*quater*»;

s. all'art. 23, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «la sospensione» sono aggiunte le parole: «da uno a quattro mesi»;

t. all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, n. 1), le parole: «società diverse» sono sostituite dalle parole: «soggetti diversi»;

u. all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, nn. 5) e 6), le parole: «a banche e imprese di investimento» sono eliminate;

v. all'art. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore.».

5) Nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 24, comma 1, le parole: «della *start-up* innovativa o della PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»;

b. all'art. 24, comma 1, lettera *a)*, le parole: «il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per» sono eliminate;

c. all'art. 24, comma 2, le parole: «dell'innovazione» sono sostituite dalle parole: «delle piccole e medie imprese»;

d. all'art. 24, comma 2, punto *i)* le parole: «*start-up* innovative o PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; le parole: «quindici mila» sono sostituite dalla parola: «quindicimila»;

e. all'art. 24, comma 2, punto *ii)* le parole: «una *start-up* innovativa o PMI innovativa diversa» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese diverse»;

f. all'art. 24, comma 2-*bis*, le parole «dell'innovazione», sono sostituite dalle parole «delle piccole e medie imprese»; dopo le parole: «amministratore di» le parole: «*start-up* innovativa o PMI innovative ricoperte» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; dopo le parole: «certificazione della» le parole: «*start-up* o PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «piccola e media impresa»;

g. all'art. 24, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-*ter*. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.»;

h. all'art. 25, comma 1, le parole: «le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini» sono sostituite dalle parole: « i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»;

i. all'art. 25, comma 2, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»; dopo le parole: «sia rilevato» è aggiunta la parola: «un».

6) All'allegato n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a. nel titolo le parole: «Allegato n. 1» sono sostituite dalla parole: «Allegato 1»;

b. al punto A. numero 2, lettera *b)*, dopo le parole: «del soggetto» le parole: «per il tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta per le partecipazioni indirette;» sono sostituite dalle parole: «tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta»;

c. al punto B. numero 1, le parole: «banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento» sono sostituite dalle parole: «SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*) del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento»;

7) All'allegato n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al punto A. numero 2, le parole: «delle *start up* innovative e delle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dell'offerente»;

b. al punto A. numero 3 le parole: «dalle start up innovative e dalle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dall'offerente»;

c. al punto A. numero 5 le parole: «la *start up* innovativa o la PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «l'offerente»;

d. al punto B. il numero 5 è sostituito dal seguente: «le modalità per la trasmissione degli ordini raccolti dagli investitori ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;»;

8) All'allegato 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al punto numero 1 dopo la parola: «anche» è eliminata la parola «indiretto»; dopo la parola: «emessi da» sono inserite le parole: «piccole e medie imprese»;

b. al punto numero 3, lettera *a)*, le parole: « start up innovative e PMI innovative» sono sostituite ovunque ricorrano dalle parole: «piccole e medie imprese»; al primo trattino, dopo le parole: «posizione finanziaria netta.» sono eliminate le parole: «nonché il giudizio del revisore.»;

c. il punto numero 3, lettera *b)* è sostituito dal seguente: «*b)* descrizione dell'organo amministrativo e del curriculum vitae degli amministratori;»;

d. al punto numero 3, lettera *d)*, le parole: «*start up* innovative o dalle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»;

e. al punto numero 4, lettera *c)*, le parole: «a banche e imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: «ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;»;

f. al punto numero 4, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente lettera: «c-*ter*) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative;»;

g. al punto numero 4, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica

per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali soggetti;»;

h. dopo il punto numero 5 sono aggiunti i seguenti punti:

«6. Informazioni sull'organo di controllo

Descrizione dell'organo di controllo ove presente, con l'indicazione dei dati anagrafici dei componenti.

7. Informazioni sulla revisione contabile

Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con indicazione dei relativi dati anagrafici e descrizione dei giudizi rilasciati con riferimento agli ultimi due esercizi.

8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti

Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si è avvalso l'offerente in relazione all'offerta. Se nel documento d'offerta viene inserito un parere attribuito ad una persona in qualità di esperto, indicazione del nome, dell'indirizzo e della qualifica di tale persona e dei suoi eventuali interessi rilevanti nell'offerente. In caso di informazioni provenienti da terzi, conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'offerente sappia o sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicazione delle fonti delle informazioni.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 3 gennaio 2018 ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 1 che riguardano l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2017

Il Presidente: VEGAS

17A08375

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 1° dicembre 2017, n. **189158**.

Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni centrali
Alle Amministrazioni regionali
Alle Province autonome
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia delle dogane
A Mediocredito centrale
Ad Artigiancassa
A Invitalia
A Unioncamere
A SIMEST
Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/97 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/98 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, predisponga annualmente una relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli di competenza regionale, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Divisione III della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La suddetta Divisione III della DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2017, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 30 marzo 2018.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2017

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

17A08377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Mylan Generics».

Estratto determina AMM/PPA n. 1096/2017 del 14 novembre 2017

C.I.11.b) Aggiornamento del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale LORMETAZEPAM MYLAN GENERICS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/240.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08209

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Almus»

Estratto determina AMM/PPA n. 1097/2017 del 14 novembre 2017

C.I.11.b) Aggiornamento del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale LORMETAZEPAM ALMUS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/241.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08210

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam ABC»

Estratto determina AMM/PPA n. 1098/2017 del 14 novembre 2017

C.I.11.b) Introduzione del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale LORMETAZEPAM ABC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/234.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08211

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipnolor»

Estratto determina AMM/PPA n. 1099/2017 del 14 novembre 2017

C.I.11.b) Introduzione del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale IPNOLOR ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/246.

Titolare A.I.C.: Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08212

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minias»

Estratto determina AMM/PPA n. 1100/2017 del 14 novembre 2017

C.I.11.b) Introduzione del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale MINIAS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/232.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08213

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mexylor»

Estratto determina AMM/PPA n. 1101/2017 del 14 novembre 2017

Variazione tipo II: C.I.11.b) Introduzione del Risk Management Plan, versione 01, relativamente alla specialità medicinale MEXYLOR ed nella seguente forma e confezione: A.I.C. n. 036336016 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» - flacone 20 ml autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/217.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08214

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inizol»

Estratto determina n. 1913/2017 del 22 novembre 2017

Medicinale: INIZOL.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma (Italia).

Confezioni:

A.I.C. n. 045164011 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 045164023 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo:

20 mg di pantoprazolo (pari a 22,56 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato):

40 mg di pantoprazolo (pari a 45,11 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato);

eccipienti

nucleo della compressa: mannitolo, sodio carbonato anidro, sodio amido glicolato (tipo *A)*, copolimero di metacrilato butilato basico (eudragit E *PO)*, calcio stearato;

rivestimento: opadry white OY-D-7233; consistente in ipromellosa, titanio diossido E171, talco, macrogol 400, sodiolaurilsolfato;

rivestimento gastroresistente: kollicoat MAE 30 DP, giallo; consistente in acido metacrilico - copolimero etilacrilato in dispersione, glicole propilenico, ferro ossido giallo (E172), titanio diossido (E171), talco.

Produttore del principio attivo: Hetero Drugs Limited, S. No. 213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, 502 313 Medak District, Andhra Pradesh India.

Produttori del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður 220, Iceland;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

20 mg:

«Inizol» è indicato per l'uso negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni in su per:

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso;

«Inizol» è indicato per l'uso negli adulti per:

prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS (vedere paragrafo 4.4);

40 mg:

«Inizol» è indicato per l'uso negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni in su per: esofagite da reflusso;

«Inizol» è indicato per l'uso negli adulti per:

eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate ad H. pylori;

ulcera gastrica e duodenale;

sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 045164011 (in base 10); classe di rimborsabilità «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,59; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,85;

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 045164023 (in base 10); classe di rimborsabilità «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,79; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,98.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INIZOL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08215

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Teva Italia»

Estratto determina n. 1914/2017 del 22 novembre 2017

Medicinale: PEMETREXED TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano.

Confezioni

A.I.C. n. 044794016 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 044794028 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044794030 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Composizione: un ml di concentrato contiene:

principio attivo: 25 mg di pemetrexed (come pemetrexed diacido):

un flaconcino con 4 ml di concentrato contiene 100 mg di pemetrexed (come pemetrexed diacido);

un flaconcino con 20 ml di concentrato contiene 500 mg di pemetrexed (come pemetrexed diacido);

un flaconcino con 40 ml di concentrato contiene 1000 mg di pemetrexed (come pemetrexed diacido);

eccipienti: mannitolo (E421), acido citrico anidro, trometamolo, acqua per soluzioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

mesotelioma pleurico maligno: «Pemetrexed Teva Italia» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile;

carcinoma polmonare non a piccole cellule: «Pemetrexed Teva Italia» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

«Pemetrexed Teva Italia» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

«Pemetrexed Teva Italia» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml, A.I.C. n. 044794016 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,94; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92;

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml, A.I.C. n. 044794028 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 914,69; prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 1.509,60;

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml, A.I.C. n. 044794030 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.829,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Teva Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08216

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Aurobindo»

Estratto determina n. 1916/2017 del 22 novembre 2017

Medicinale: DUTASTERIDE AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Varese).

Confezioni:

A.I.C. n. 045302015 - «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045302027 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045302039 - «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045302041 - «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045302054 - «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 045302066 - «0,5 mg capsule molli» 500 capsule in flacone HDPE.

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: 0,5 mg di dutasteride;

eccipienti:

contenuto della capsula: glicole propilenico monocaprilato (tipo *I)*, butilidrossitoluene (E321);

involucro della capsula: gelatina (gelatina 160 Bloom), glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Produttori del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit-VIII - Survey No. 10 & 13, I.D.A. Kazipally, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District - Telangana, 502 319, India.

Produttori del prodotto finito:

rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD, Regno Unito;

Arrow Génériques- Lyon - 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lione, Francia;

controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Zeta Analytical Limited Colonial Way, Unit 3, Watford, WD24 4YR, Regno Unito;

Kennet Bioservices Limited - 6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire SN2 7RR, Regno Unito;

MCS Laboratories Limited - Whitecross road, Tideswell, Buxton - SK17 8NY, Regno Unito;

ACE Laboratories Limited - 3rd Floor, Cavendish house, 369 burnt oak broadway, edgware HA8 5AW, Regno Unito;

produzione, confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1, Sy. nos.411, 425, 434, 435 and 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District,Telangana State, 509302, India;

confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG, 3000 Malta;

De Bereiders B. V. - Italielaan 23, ASSEN, 9403DW, Paesi Bassi;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) - Italia;

confezionamento primario e secondario:

Laboratoires BTT - Erstein - ZI de Krafft, 67150, Erstein, Francia;

Tjoapack Netherlands B.V. - Nieuwe Donk 9, Etten-Leur, 4879AC, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB). Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (AUR) e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL; A.I.C. n. 045302027; classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,32.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dutasteride Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dutasteride Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08217

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Vincenzo Odoguardi, Console onorario in La Romana (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A08282

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Puerto Plata (Repubblica Domenicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L 'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Roberto Casoni, Vice Console onorario in Puerto Plata (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A08283

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Santiago de Los Caballeros (Repubblica Domenicana).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Mauro Sgarzini, Vice Console onorario in Santiago de Los Caballeros (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A08284

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 28 novembre 2017

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 10 del 28 novembre 2017 del Comitato nazionale, recante: «Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018. Modifiche allegato "B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

17A08376

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Corigliano Calabro

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2017, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Corigliano Calabro.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

17A08392

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-289) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100171212